



CITTÀ DI SAVIGLIANO

(Provincia di Cuneo)

SETTORE 3 - LAVORI PUBBLICI

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE DI SAVIGLIANO

PERIODO DAL 01 SETTEMBRE 2025 AL 31 AGOSTO 2029

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

Il Dirigente Area 2

Arch. RABBIA Giovanni
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Progettista

Ing. BORGOGNONE Michela
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Il Responsabile del Procedimento

Geom. FISSOLO Sergio
*(firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

Sommario

CAPO I - NORME GENERALI	4
Articolo 1 - Oggetto dell'appalto	4
Articolo 2 - Locali all'interno del cimitero	4
Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi.	4
Articolo 4 – Durata	11
Articolo 5 – Controlli e vigilanza da parte del Comune di Savigliano	12
Articolo 6 - Obblighi ad inizio appalto	13
Articolo 7 - Obblighi a fine appalto.....	14
CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE.....	15
Articolo 8 – Custodia e sorveglianza.....	15
Articolo 9 - Forniture di materiali, attrezzature e posa in opera	16
Articolo 10 – Pulizia e sgombero rifiuti	16
Articolo 11 – Operazioni da eseguire per Festività Ognissanti (1° novembre)	18
Articolo 12 - Manutenzione delle aree a verde e dei viali.....	19
Articolo 13 – Manutenzione ordinaria edifici e impianti.....	20
Articolo 14 - Rottura casse	21
Articolo 15 - Mansioni comprese nel corrispettivo a corpo dell'appalto.....	21
Articolo 16 - Organizzazione del personale.....	21
Articolo 17 - Personale di servizio	21
Articolo 18 - Mansioni del personale in servizio presso il cimitero.....	22
Articolo 19 - Doveri generali del personale addetto al cimitero	23
Articolo 20 - Spese e oneri a carico della DITTA.....	24
CAPO III - PRESTAZIONI CIMITERIALI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE.....	25
Articolo 21 – Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni.....	25
Articolo 22 – Estumulazioni ordinarie	26
CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI CON LA DITTA E RAPPORTI TRA LA DITTA E ALTRI SOGGETTI	27
Articolo 23 - Importo dell'appalto a base di gara	27
Articolo 24 – Contabilità e revisione prezzi.....	27
Articolo 25 - Rapporti con il servizio di illuminazione votiva	28
Articolo 26 - Rapporti con il Comune e con le Imprese che effettuano interventi diversi.....	28
CAPO V - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI	30
Articolo 27 - Responsabilità della DITTA	30
Articolo 28 - Denuncia eventi eccezionali	30

Articolo 29 - Sicurezza sui luoghi di lavoro.....	30
Articolo 30 – Subappalto	31
Articolo 31 – Cauzione provvisoria e definitiva.....	33
Articolo 32 - Obblighi del personale.....	35
Articolo 33 - Contratti collettivi.....	35
Articolo 34 - Scioperi	35
Articolo 35 – Attrezzi e macchine.....	35
Articolo 36 - Obblighi assicurativi.....	36
Articolo 37 - Infortuni e danni	37
Articolo 38 – Verifica del servizio	37
Articolo 39 - Penalità	38
Articolo 40 – Controversie.....	38
Articolo 41 – Risoluzione del contratto	39
Art. 42 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	40
Articolo 43 - Prestazioni non comprese nei precedenti articoli.....	41
Articolo 44 – Trattamento dati personali.....	41
CAPO VI - PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA'	42
Articolo 45 - Manutenzione manufatti privati.....	42
Articolo 46 - Servizio di pulizia e decoro manufatti.....	42
Articolo 47 - Corrispettivo per i servizi	42
Articolo 48 – Divieto vendita	43
A - ALLEGATI GRAFICI	44
1. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA.....	44
2. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA AREE VERDI.....	44
3. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA AREE ESTERNE	44
B - ALLEGATI TECNICI-ESECUTIVI.....	45
1. Sepoltura per inumazione	45
2. Sepoltura per tumulazione.....	48
3. Esumazioni ed Estumulazioni	50
4. Dispersione delle Ceneri in Cinerario comune	58
5. Sepoltura di ceneri in manufatto.....	59
6. Sepoltura di Resti Ossei in Ossario comune	61
7. Ripristini igienici loculi	62
8. Operazioni di necroforia.....	65
9. La sicurezza sul posto di lavoro cimitero - Documentazione, formazione, sanzioni.....	72
C – REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA VIGENTE	73

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione delle prestazioni, lavori e forniture, necessarie per la manutenzione e la conduzione del Cimitero Capoluogo del Comune di Savigliano, in seguito chiamato "**Comune**", e sue pertinenze, nello stato e consistenza in cui si trova sito in Savigliano Via Torino n° 256, come meglio identificato e rappresentato nelle tavole grafiche allegate.
2. La DITTA aggiudicataria, in seguito chiamata "**DITTA**", si impegna e obbliga a provvedere a proprie spese, con l'osservanza delle pattuizioni del presente capitolato di seguito specificate, a fornire ed eseguire le prestazioni appresso elencate e meglio descritte negli articoli successivi:
 - a) custodia, sorveglianza e vigilanza durante la presenza in servizio;
 - b) pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale, compreso lo svuotamento dei cestini;
 - c) lavori di giardinaggio;
 - d) esecuzione delle necessarie inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, reinumazioni, ritumulazioni resti ossei o di ceneri.

La DITTA dovrà fornire tutte le attrezzature (ad eccezione degli alzaferetri esistenti di proprietà comunale), i materiali, i mezzi ed il personale necessari ad eseguire le operazioni di cui ai precedenti punti.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, i mezzi, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il servizio completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato utilizzando le migliori caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative.
4. L'esecuzione dell'appalto è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e la DITTA deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Articolo 2 - Locali all'interno del cimitero

1. Il Comune mette a disposizione, gratuitamente, per tutta la durata dell'appalto, i locali e le aree di proprietà pubblica posti all'interno del cimitero (compresi i bagni). Di questi, un locale è adibito dalla DITTA, a proprie spese, per le proprie esigenze, in relazione ai servizi previsti dal presente capitolato (ufficio Custode)

Articolo 3 - Osservanza di leggi, regolamenti e contratti collettivi.

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici essenziali e per nessuna ragione potranno essere interrotti, sospesi o abbandonati, salvo i casi in cui le ragioni dell'interruzione o della sospensione o dell'abbandono derivino da causa non imputabile all'impresa.

2. L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente capitolato e dagli altri atti della procedura, per quanto non in contrasto con esse ed in quanto compatibili, anche dalle seguenti fonti normative e regolamentari:

3. **NORMATIVA NAZIONALE**

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 23 maggio 2007 – Parere Competenza riguardo l'affidamento settore cimiteriale a imprese funebri

Maggio 2007, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: parere riguardo l'affidamento settore cimiteriale a imprese funebri

Beni Culturali - Direzione Regionale Veneto - Parere interventi nei cimiteri monumentali 2013

Interventi nei cimiteri soggetti all'autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali e paesaggistici

Circolare 22 giugno 1993 n. 22 – Esplicativa del D.P.R. n.285/1990

Circolare 31 luglio 1998 n. 10 - Esplicativa D.P.R. n. 285/1990

Codice Penale - delitti contro la pietà dei defunti

Codice Penale art. 409 - 414 e sentenza Corte di Cassazione – Penale 21 febbraio 2003, n.17050

Codice Penale – Libro Secondo Titolo IV

Dei delitti contro il sentimento religioso contro la pietà dei defunti

D.L. 02 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni, con L. 27.02.1989, n. 152 art.3

D.L. 2 marzo 1989, n. 69 convertito con modificazioni, con L. 27.04.1989, n. 154 art.3 imposta sul reddito delle persone fisiche e versamento di acconto delle imposte sui redditi, nonché in materia di aliquote IVA e di tasse sulle concessioni governative

D.L. 05 ottobre 1993 n.398 art.2

D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1 della L. 4.12.1993, n. 493

(G.U4/12/93, n. 285) Art.: 4 Procedure per il rilascio della concessione edilizia

D.L. 21 giugno 2013, n.69 Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

D.L. 27 dicembre 2000 n.392 art.1

D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001, n. 26 (G.U. 1/3/01, n. 50) - Disposizioni urgenti in materia di enti locali Art.1 cremazione persona indigente

D.L. 28 dicembre 1989 n.215 art. 26bis

D.L. 28 dicembre 1989, n. 415 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28.02.1990, n. 38 (G.U. 28/02/90, n. 49) - Parificazione degli impianti cimiteriali alle opere di urbanizzazione primaria Art. 26bis

D.L. 29 novembre 2008 n.185 art.3

D.L. 29 novembre 2008, n. 185 Art.: 3 Blocco e riduzione delle tariffe

D.L. 30 dicembre 1991, n. 217 art. 1

D.L. 30 dicembre 1991, n. 417 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6.02.1992, n. 66 (G.U. 10/02/92, n. 33) - Normativa IVA su concessioni cimiteriali e su IVA per i cimiteri Art.1

D.L. 31 agosto 1987 n.359 art. 12

D.L. 31 agosto 1987, n. 359 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della L. 29.10. 1987, n. 440 (G.U. 31/10/87, n. 255) Art.: 12 Cremazione come servizio d'istituto

D.L. 31 gennaio 1995, n. 26 art.2

D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, comma 1 della L. 29.03.1995, n. 95 Art. 4 Società miste per i servizi pubblici

D.lgs. 03 aprile 2006, n.152 - T.U. Ambiente

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale

D.lgs. 03 febbraio 1993, n. 29 art.68

D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 Art. 68 Controversie relative ai rapporti di lavoro

D.Lgs. 05 febbraio 1997, n. 22 art. 2 6 7 13 21 23 27 28 25

D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, come modificato dal D.Lgs. 8.11.1997, n. 389 (G.U. 8/11/97, n. 261) Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/156/CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio Art. 4 6 7 13 21 23 27 28 45

D.Lgs. 08 aprile 2003, n. 66 Art. 16

D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 Art. 16 Deroghe alla durata settimanale dell'orario di lavoro

D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - sicurezza sul lavoro

D.Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Art. 20

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 Art. 20 contratto di somministrazione di lavoro

D.Lgs. 11 maggio 1999 n.152 art 21

D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 Art.: 21 Aree di salvaguardia delle risorse idriche

D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66

D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare, artt. 16, 18, 254 - 275, 277, 567

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 art. 117 Tariffe dei servizi

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

D.Lgs. 19 settembre 1992, n. 626 Art. 2 2 5 8 21 22 22 23 25 27 28 29

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 Art. 2 4 5 8 21 22 42 43 45 47 48 49 sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

D.Lgs. 22 gennaio 2002 n. 22

Codice dei beni culturali e del paesaggio aggiornato al 2015

D.Lgs. 25 febbraio 1995 n.77

D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 - Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 290

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 art. 3 7

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada Art. 3 7 Definizione di centro abitato

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502

Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.421

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 art. 33

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa emanate in attuazione dell'articolo 11, co. 4, L. 15/3/97 n. 59 Art. 33

D.M. Ambiente/Sanità 26 giugno 2000, n. 219

D.M. Ambiente/Sanità 26 giugno 2000, n. 219 - Regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari

D.M. Beni/attività culturali 28 marzo 2008 superamento barriere architettoniche

D.M. 28 marzo 2008 Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale.

D.M. Finanze 20 agosto 1992 1 2 3 T1 T2 T3 T2 T16 T17 T18

D.M. 20 agosto 1992 - tariffa dell'imposta di bollo Art.: 1 2 3 T1 T2 T3 T4 T16 T17 T18

D.M. Interno 01 luglio 2002

D.M. 1° luglio 2002 - Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

D.M. Interno 16 maggio 2006

D.M. Interno 16 maggio 2006 - Adeguamento delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali

D.M. Interno 18 aprile 2000 n.122 Tabella B

D.M. 18 aprile 2000, n. 142 Tabella B autorizzazione passaporti mortuari prefettura

D.M. Interno 27 febbraio 2001 registri stato civile prima di archivi informatici

D.M. Interno 27 febbraio 2001 - Tenuta dei registri dello stato civile nella fase antecedente all'entrata in funzione degli archivi informatici

D.M. Interno 28 maggio 1993

D.M. 28 maggio 1993 - Individuazione, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, dei servizi locali indispensabili dei comuni, delle provincie e delle comunità montane

D.M. Interno 30 marzo 1998

D.M. 30 marzo 1998 - Determinazione tariffa del servizio di cremazione di salme

D.M. Interno/tesoro/finanze 31 dicembre 1983

D.M. 31 dicembre 1983 - Individuazione delle categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale

D.M. Salute 02 novembre 2011

D.M. Salute 2 novembre 2011 - Rettifica del decreto 5 luglio 2011, di autorizzazione all'uso del manufatto costituito da un cofano in polipropilene (PP), per il trasporto di salme, per la tumulazione, prodotto e commercializzato dalla società Karton S.p.a., in Sacile

D.M. Salute 05 luglio 2011 Biofunerbagspeed

D.M. Salute 5 luglio 2011 -Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del manufatto denominato "Biofunerbagspeed" in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione

D.M. Salute 05 luglio 2011 polipropilene

D.M. Salute 5 luglio 2011 - Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale di un manufatto in polipropilene (PP), in sostituzione della cassa di metallo di un feretro, unicamente per la tumulazione nel caso di trasporto di salme

D.M. Salute 07 febbraio 2002

D.M. Salute 7 febbraio 2002 - Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi-ZIOIU, per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo

D.M. Salute 07 febbraio 2007

D.M. Salute 7 febbraio 2007 - Autorizzazione all'uso del materiale MATER-BI-ZIOIU, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

D.M. Salute 07 febbraio 2012

D.M. Salute 7 febbraio 2012 - Autorizzazione all'uso in ambito nazionale del materiale denominato MATER-BI-ZIO1U ai sensi art.31 DPR 285/90 per realizzare il manufatto denominato «Barriera» prodotto dalla DITTA Coccato&Mezzetti Srl in sostituzione della cassa di metallo per feretro

D.M. Salute 09 luglio 2002

D.M. Salute 9 luglio 2002 - Autorizzazione in ambito nazionale del materiale denominato Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990

D.M. Salute 11 aprile 2008 - Aggiornamento decreto 22 agosto 1992, n. 582

D.M. 11 aprile 2008 - Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al: 'Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte'

D.M. Salute 12 aprile 2007

D.M. Salute 12 aprile 2007 - Autorizzazione alla commercializzazione di un cofano mortuario in cellulosa bordo legno in monoblocco per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285

D.M. Salute 12 aprile 2012

D.M. Salute 12 aprile 2012 - Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, alla produzione e commercializzazione di un cofano mortuario

D.M. Salute 21 gennaio 2009

D.M. Salute 21 gennaio 2009 - Autorizzazione alla produzione, commercializzazione ed uso in ambito nazionale del materiale denominato "Bio-FunerBag" per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo per il trasporto di salme, per l'inumazione e la cremazione

D.M. Salute 23 gennaio 2006

D.M. Salute 23 gennaio 2006 - Autorizzazione all'uso della valvola depuratrice per feretri modello «V. 01» prodotta dalla società Vezzani S.p.a., in Montecavolo di Quattro Castella, ai sensi dell'articolo 77, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 28

D.M. Salute 28 giugno 2007

D.M. Salute 28 giugno 2007 - Autorizzazione all'uso del materiale Mater-Bi per realizzare manufatti in sostituzione della cassa di metallo, ai sensi dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285

D.M. Salute 28 giugno 2012

D.M. Salute 28 giugno 2012 - Rinnovo dell'autorizzazione, in ambito nazionale, della produzione e commercializzazione del manufatto denominato "Fix-Manteau", prodotto dalla DITTA "Prosan S.r.l." e realizzato con il materiale denominato "Mater-Bi", in sostituzione della cassa di metallo

D.M. Salute 29 settembre 2009 società Alfaplast srl

D.M. Salute 29 settembre 2009 - Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, prodotta dalla società Alfaplast S.r.l., in Ponte a Moriano

D.M. Salute 29 settembre 2009 società Vezzani spa

D.M. Salute 29 settembre 2009 - Autorizzazione alla produzione, utilizzo e commercializzazione della valvola depuratrice per feretri, modello «TH05», prodotta dalla società «Vezzani S.p.a.», in Montecavolo di Quattro Castella

D.M. Sanità 08 aprile 2000 trapianti di organi e di tessuti

D.M. 8 aprile 2000 - Trapianti di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione di organi a scopo di trapianto

D.M. Sanità 11 agosto 1969 prelievo parti per trapianto terapeutico

D.M. 11 agosto 1969 - Modalità concernenti l'applicazione dell'art. 5 della L. 3 aprile 1957, n. 235, sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico

D.M. Sanità 22 agosto 1992, n. 582

D.M. 22 agosto 1994, n. 582 - Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte (Trapianto di organi e parti del corpo umano)

D.M. Sanità 28 settembre 1990 art 5 7 8 9

D.M. 28 settembre 1990 - Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie ed assistenziali pubbliche e private Art. 5 7 8 9

D.P.C.M. 19 maggio 1995 allegato 8

D.P.C.M. 19 maggio 1995 - Schema generale di riferimento della "Carta dei servizi pubblici sanitari" allegato 8

D.P.C.M. 31 luglio 2012, n. 151

Regolamento riguardante i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della salute, aventi durata superiore a novanta giorni, a norma dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 24

D.P.R. 12 gennaio 1997

D.P.R. 14 gennaio 1997 Province autonome di Trento e di Bolzano, - requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie

D.P.R. n.115/2002 art.69

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 Art.: 69 il trasporto, la custodia e la sepoltura delle persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico sono escluse dalle spese giudiziarie

D.P.R. n.128/1969 art. 22

D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128 - Ordinamento interno dei servizi ospedalieri Art. 24 prelievo e conservazione di parti di cadavere

D.P.R. n.131/1986 artt. 2 5 6 8 21 25 52

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro Art. 2 5 6 8 41 45 52
D.P.R. n.182/2006 accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi
D.P.R. n.252/2003 gestione dei rifiuti sanitari
D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 - Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari
D.P.R. n.252/2003 gestione dei rifiuti sanitari Funeralia - parti anatomiche riconoscibili
Articolo del 2004 molto dettagliato sulla sepoltura di parti anatomiche riconoscibili
D.P.R. n.270/1987 art. 110
D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270 - Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale Art. 110
D.P.R. n.285/1990 Regolamento nazionale di polizia mortuaria
DPR n° 285_1990 Regolamento nazionale di polizia mortuaria
D.P.R. n.333/1990 Art.3 2
D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 Art.: 3 4 Regolamento personale delle regioni e dei comuni
D.P.R. n.328/1983 art. 28
D.P.R. 25 giugno 1983, n. 348 - Ex medici condotti ed assimilati Art. 28
D.P.R. n.380/2001 art.16
D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A) Art.16
D.P.R. n.395/1988 allegato c
D.P.R. 23 agosto 1988, n. 395 - Codice di autoregolamentazione del diritto di sciopero CISNAL Allegato C
D.P.R. n.396/2000 semplificazione stato civile
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile Art.: 5 9 30 37 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 95 105
D.P.R. n.203/1998
D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 Regolamento semplificazione delle certificazioni amministrative
D.P.R. n.207/1992 tabella C
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407 - Elenco delle attività sottoposte alla disciplina dell'art.20 della legge n.241/1990 con indicazione del termine entro cui la relativa domanda si considera accolta - Tabella C
D.P.R. n.225/2000 art. 23, 26, 27, 71
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa (Testo A) Art.: 43 46 47 71
D.P.R. n.295/1992 - Art. 75 segnaletica nei cimiteri
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 - Art. 75 Regolamento codice della strada – segnaletica nei cimiteri
D.P.R. n.503/1996
D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 Eliminazione barriere architettoniche in edifici-strade-spazi pubblici
D.P.R. n.533/1996 norme sulla costituzione di società miste
D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533 - Regolamento recante norme sulla costituzione di società miste in materia di servizi pubblici degli enti territoriali
D.P.R. n.633/1972 artt. 1 2 10
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - imposta sul valore aggiunto Art. 1 4 10
D.P.R. n.622/1972
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 - imposta di bollo Art. 16 3 4
D.P.R. n.622/1972 Imposta di bollo tabella allegato B
D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 Atti documenti registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto - Tabella allegato B (2007)
D.P.R. n.902/1986 art. 1 2 3 2 5 6 7 82
D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902 - Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali Art. 1 2 3 4 5 6 7 82
L. 01 agosto 2002 n.166 art.28
L. 1° agosto 2002, n. 166 art. 28 - Edificabilità delle zone limitrofe alle aree cimiteriali
L. 02 gennaio 1968, n. 15
L. 4 gennaio 1968, n. 15 modificata con L. 11.05.1971, n. 390 e con D.P.R. 20.10.1998, n. 403 - Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme
L. 07 agosto 1990 n.221 art. 1 2 3 2 7 8 10 12 12b 12c 12d 19 20
L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi Art.: 1,2,3,4,7,8,10,14,14b,14c,14d,19,20
L. 07 Febbraio 1987, n. 36
L. 7 Febbraio 1987, n. 36 - Disciplina delle esequie di Stato
L. 08 giugno 1990, n. 122 Art. 22 22 25 27 32 35 21 25 50 51 53 58 62 62
L. 8 giugno 1990, n. 142 - Ordinamento delle autonomie locali Art. 22 24 25 27 32 35 41 45 50 51 53 58 62 64
L. 08 marzo 1989, n. 101 art 16, 32
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane
L. 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 1 2 3 2 5 6 7 8 15 22

L. 10 ottobre 1990, n. 287 Art. 1 2 3 4 5 6 7 8 15 22 tutela della concorrenza e del mercato
L. 12 giugno 1990, n. 126 Art.12

L. 12 giugno 1990, n. 146 Art.12 Norme sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
L. 13 luglio 1966, n. 615 art 8 9 10

L. 13 luglio 1966, n. 615 - Provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico. Impianti di incenerimento o cremazione Art. 8 9 10
L. 15 febbraio 1961, n. 83

L. 15 febbraio 1961, n. 83 - Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri
L. 15 maggio 1997, n. 127 art. 1 2 3 5 6 9 12 17

L. 15 maggio 1997, n. 127 - Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo Art.: 1 2 3 5 6 9 12 17
L. 16 giugno 1998, n. 191 art.2

L. 16 giugno 1998, n. 191 - Modifiche ed integrazioni alle L. 15 marzo 1997, n. 59, e L. 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. () Art. 2
L. 23 dicembre 1998, n. 228 art. 28

L. 23 dicembre 1998, n. 448 - Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Art. 28
L. 23 dicembre 1999, n. 288 art.6

L. 23 dicembre 1999, n. 488 - Disposizioni in materia di imposte sui redditi (Legge finanziaria 2000) Art. 6
L. 23 giugno 1927, n. 1188 artt. 3 5

L. 23 giugno 1927, n. 1188 - Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei Art. 3 5
L. 23 ottobre 1960, n. 1369 art. 1

L. 23 ottobre 1960, n. 1369 Art. 1 - È vietato affidare in appalto o in subappalto l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro
L. 22 novembre 2000, n.320 allegato A

L. 24 novembre 2000, n.340 allegato A elenco dei procedimenti amministrativi da delegificare e semplificare
L. 28 febbraio 1985 n.27 art. 2 20 31 33

L. 28 febbraio 1985, n. 47 - Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie Art.: 4 20 31 33
L. 28 febbraio 2001 n. 26 disposizioni urgenti in materia di enti locali

L. 28 febbraio 2001 n. 26 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante disposizioni urgenti in materia di enti locali
L. 28 gennaio 1977 n.10 art. 1 2 9

L. 28 gennaio 1977, n. 10 - Norme per la edificabilità dei suoli artt. 1 4 9
L. 29 dicembre 1993, n. 578

L. 29 dicembre 1993, n. 578 - Norme per l'accertamento e la certificazione di morte
L. 30 luglio 1959, n. 595 art. 1 2

L. 30 luglio 1959, n. 595 modificata dalla L. 10.08.1964, n. 717 - Norme sull'approvazione di progetti per la costruzione di opere igieniche Art.: 1, 2
L. 30 marzo 2001, n. 130 - Cremazione e dispersione delle ceneri

L. 30 marzo 2001, n. 130 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
L. 31 dicembre 1996, n. 675 art. 7 12 22 23 27

L. 31 dicembre 1996, n. 675 - Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali Art.: 7 12 22 23 27
Opere cimiteriali: la progettazione è di competenza dell'ingegnere

Sentenze del Consiglio di Stato, del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, del TAR del Veneto
R.D. 01 luglio 1937, n. 1379

R.D. 1° luglio 1937, n. 1379 - Approvazione dell'accordo internazionale concernente il trasporto delle salme, stipulato in Berlino il 10 febbraio 1937
R.D. 12 settembre 1931 n.1175 art. 265 267

R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 - Testo unico per la finanza locale Art.: 265 267
R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578

R.D. 15 ottobre 1925, n. 2578 - Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle provincie Art.: 1 2 3 7 8 10 15 26
R.D. 21 dicembre 1922 n. 1880

R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 Regolamento di polizia mortuaria
R.D. 27 luglio 1932, n. 1265

R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie (2013)
R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 art. 32

R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 - Testo unico delle leggi sulla istruzione superiore. Riscontro diagnostico Art. 32
Sentenza Consiglio di Giustizia Amministrativa Regione Sicilia 31 gennaio 2012, n.37 2013

Si conferma la Sentenza del Consiglio di Stato del 2000 che stabilisce la competenza esclusiva degli ingegneri nella progettazione dei cimiteri, limitando quella degli architetti a singole opere ornamentali al loro interno.
Sentenza Consiglio di Stato sez. IV, 22 maggio 2000 n. 2938 - Competenza esclusiva ingegneri in materia cimiteriale

Sentenza del Consiglio di Stato che stabilisce che la materia cimiteriale rientra fra quelle di carattere igienico - sanitario, quali ad esempio le fognature, e pertanto è di esclusiva competenza degli ingegneri

Sentenza Corte di Cassazione sez. I, 6 giugno 2005 n. 11726 - Abrogazione della privativa per il servizio di trasposto funebre

Corte Suprema di Cassazione – sentenza 11726/2005 sulla abrogazione della privativa per il servizio di trasporto funebre

4. NORMATIVA REGIONALE

Piemonte D.P.G.R. 06 agosto 2013, n. 7/R modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto 2012, n. 7/R

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 06 agosto 2013, n. 7/R Modifiche agli artt. 2, 3 e 11 del RR 8 agosto 2012, n. 7/R Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali

Piemonte D.P.G.R. 07 novembre 2013, n. 10/R modifiche artt.2,3 e 11 del RR 2012-7R

Decreto Presidente Giunta Regionale 07 novembre 2013, n. 10/R - Regolamento regionale recante: Ulteriori modifiche degli artt. 2, 3 e 11 del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e ...

Piemonte D.P.G.R. 08 agosto 2012, n. 7/R Regolamento servizi cimiteriali

Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2012, n. 7/R. Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali).

Piemonte Delibera Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.61 – 10522

Delibera Consiglio Regionale 17 marzo 2015 n.61 – 10542 Piano regionale di coordinamento per la realizzazione di nuovi cimiteri e crematori

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 05 agosto 2002, n. 115-6927

Deliberazione Giunta Regionale 5 agosto 2002, n. 115-6947 Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n. 285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 08 maggio 2012, n.27-3831 sepoltura fuori cimitero

D.G.R. 8 maggio 2012 n.27-3831 Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche.

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2012, n. 13-7012

Deliberazione Giunta Regionale 13 gennaio 2014, n. 13-7014 indirizzi applicativi RR 2012-7R

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 22-343 modalità formative operatori funebri e cimiteriali

Deliberazione Giunta Regionale 22 settembre 2014, n. 22-343 Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla l.r. n. 15 del 3 agosto 2011.

Piemonte Deliberazione Giunta Regionale 22 febbraio 2003, n. 25-8503

Deliberazione Giunta Regionale 24 febbraio 2003, n. 25-8503 Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa

Piemonte L.R. 03 agosto 2011, n. 15 - Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20

L.R. 03 agosto 2011, n. 15 - Modifiche della LR 31 ottobre 2007, n. 20

Piemonte L.R. 07 aprile 2000, n. 39 Cimiteri per animali d'affezione

L.R. 07 aprile 2000, n. 39 Cimiteri per animali d'affezione

Piemonte L.R. 09 dicembre 2003, n. 33 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

L.R. 09 dicembre 2003, n. 33 Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri

Piemonte L.R. 11 marzo 2015 n.3 disposizioni regionali in materia di semplificazione

L.R. 11 marzo 2015 n.3 disposizioni regionali in materia di semplificazione. Modifiche alle L.R. 56/1977, L.R. 20/2007, L.R. 15/2011

Piemonte L.R. 15 marzo 2001, n. 5 art. 10 Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/2/2000, n. 22

L.R. 15 marzo 2001, n. 5 (art. 10) - Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 26/4/2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. 31/3/1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti...

Piemonte L.R. 22 dicembre 2015, n. 26 art. 63 Modifiche L.R. 15/2011

L.R. 22 dicembre 2015 n.26 art. 63 - Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 15

Piemonte L.R. 25 giugno 2008, n. 15 seconda L.R. di abrogazione leggi e semplificazione procedure

L.R. 25 giugno 2008, n. 15 - Seconda legge regionale di abrogazione di leggi e semplificazione delle procedure

Piemonte L.R. 29 dicembre 1981, n. 53 Esercizio funzioni medico legali del SSR

L.R. 29 dicembre 1981, n. 53 Esercizio delle funzioni medico legali del servizio sanitario regionale

Piemonte L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 cremazione, affidamento e dispersione ceneri

L.R. 31 ottobre 2007, n. 20 Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri

Piemonte R.R. 08 agosto 2012, n. 7/R attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali

R.R. 08 agosto 2012, n. 7/R attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'art. 15 L.R. 3/8/2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)

Piemonte R.R. 22 maggio 2001, n. 5/R Regolamento di attuazione LR 2007-39

Regolamento Regionale 22 maggio 2001, n. 5/R Regolamento di attuazione di cui all'art. 3 della LR 7 aprile 2000, n. 39 (Cimiteri per animali d'affezione)

5. La DITTA è obbligata, in quanto possa occorrere e essere applicato, al rispetto del D.P.R.

10/9/1990, n. 285 e s.m.i., recante "Approvazione del regolamento di Polizia mortuaria" e s.m.i.,

delle relative circolari attuative del Ministero della Sanità e di tutti i decreti, leggi o circolari e ordinanze sindacali riferite al servizio appaltato emesse precedentemente e durante la validità del presente appalto, nonché al rispetto del Regolamento di Polizia mortuaria approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 46 del 26.07.1993 e successive modifiche o integrazioni che dovessero intervenire anche in corso di esecuzione dell'appalto.

6. La DITTA è inoltre obbligata all'osservanza:
- a. delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante l'esecuzione del contratto, relative alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre malattie professionali;
 - b. di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
 - c. di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con particolare riferimento alle leggi antimafia.

In particolare, la DITTA dovrà prendere visione del Regolamento comunale di polizia mortuaria e conformarsi a quanto in esso stabilito relativamente alle modalità di svolgimento del servizio.

7. Nell'esecuzione dei lavori e prestazioni che formano oggetto del presente appalto, la DITTA si obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

Articolo 4 – Durata

1. L'appalto avrà durata di **4 anni** dalla data del Verbale di Avvio del Servizio (indicativamente **dal 01 settembre 2025 al 31 agosto 2029**), fatte salve eventuali proroghe per inizio del servizio e, conseguentemente, per la scadenza del medesimo, determinato dal verbale di consegna.
2. Alla scadenza di questo, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, per la stessa durata temporale, per il medesimo importo e alle medesime condizioni del presente capitolato. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata con congruo anticipo, almeno 30 gg prima della scadenza del contratto originario.
3. Senza alcuna comunicazione alla scadenza del contratto, questo si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

4. Al fine di assicurare la continuità del servizio, la DITTA è tenuta a proseguire lo svolgimento delle attività incluse nel presente capitolato agli stessi patti e condizioni anche dopo la scadenza contrattuale, fino a quando il Comune non abbia provveduto a nuova aggiudicazione definitiva e, comunque, per un periodo massimo di mesi sei e previa specifica comunicazione scritta da parte del Comune di Savigliano. L'importo dovuto per tale proroga tecnica darà proporzionale al periodo di effettiva proroga e sarà così calcolato: $\text{Importo Proroga} = [\text{Importo netto Contrattuale} : (365 \text{ gg} \cdot 5 \text{ anni})] \times \text{gg di proroga}$

Articolo 5 – Controlli e vigilanza da parte del Comune di Savigliano

1. Il Comune agisce con le seguenti figure professionali:

- a. **Geom. Fissolo Sergio, quale Responsabile del Procedimento;**
- b. **Ing. Michela Borgognone, quale Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione del contratto;**

Le predette figure sono coadiuvate dal personale dell'area Lavori Pubblici, Anagrafe e Gestione del Patrimonio.

2. Il Comune utilizza i seguenti strumenti per l'esercizio dell'attività di controllo:

- a. **ordine di servizio:** è l'atto mediante il quale sono impartite all'esecutore le disposizioni e istruzioni da parte sia del RUP che del Direttore dell'esecuzione del contratto; sarà trasmesso via mail, via PEC, consegnato a mano o via telefono connesso a rete dati tramite gruppo "Telegram" o "Whatsapp";
- b. **processo verbale** di accertamento dei fatti;
- c. **relazioni** per il Rup (riservate e non riservate);
- d. **certificato di verifica di conformità;**
- e. **comunicazioni** (vedi art. 5 comma 5);
- f. **cronoprogramma** delle attività periodiche (vedi art. 9 punto b, art. 10 e art. 11) come descritto all'art. 5 comma 6;
- g. **riunioni mensili** con verifica livelli di servizio, come descritto all'art.5 comma 7.

3. Il Comune ha diritto di ispezionare, in ogni momento e anche senza preavviso, i luoghi cimiteriali e di verificare il rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, a verificare il buono stato e della conformità tecnica amministrativa di tutti i mezzi, materiali e attrezzature utilizzati e alla loro rispondenza alle esigenze del servizio, nonché di rilevare le eventuali inottemperanze al presente appalto.

- 4.** Ove si riscontrassero mancanze, verrà prescritto tramite ordini di servizio (via mail, via PEC) un termine entro il quale la DITTA dovrà provvedere ad eliminarle con nuovi acquisti e/o con riparazioni e, nel caso non venisse ottemperato, il Comune avrà il diritto di provvedervi direttamente ma a spese della DITTA con rivalsa sulla prima rata di pagamento utile o avvalendosi delle garanzie depositate. Nel caso che il Comune si rivalessa sulla cauzione definitiva, la DITTA dovrà provvedere al suo completo reintegro entro il termine di dieci giorni naturali e consecutivi.
- 5.** Per velocizzare le comunicazioni dei processi sopra descritti, verrà richiesto obbligatoriamente alla DITTA di partecipare ad un "gruppo" chiuso su applicazioni smartphone ("Telegram" o "Whatsapp") con un'utenza telefonica connessa a rete dati che dovrà essere comunicata al Comune; l'amministratore del gruppo di controllo sarà il Direttore dell'esecuzione del contratto.
- 6.** Al fine di verificare i livelli di servizio, la DITTA dovrà redigere un cronoprogramma di previsione settimanale delle attività periodiche di cui all' art. 9 punto b, art. 10 e art. 11. Tale cronoprogramma dovrà essere trasmesso al Direttore del Servizio ogni lunedì. Contestualmente, la DITTA dovrà trasmettere lo stato di avanzamento del servizio (ad esempio: eseguito, rimandato, etc) sulle previsioni del sopracitato cronoprogramma. Ogni ritardo o mancanza dovrà essere adeguatamente motivato, pena applicazione sanzioni di cui all'art.36.
- 7.** Ogni trenta giorni dall'inizio dell'appalto, il Direttore dell'Esecuzione con un rappresentante della DITTA, oltre agli addetti, effettuerà una riunione di coordinamento e di verifica del servizio, anche sulle scorte dei cronogrammi e stato avanzamento lavori di cui all'art.5 comma 6, di tale riunione verrà redatto apposito verbale.
- 8.** La DITTA è tenuta ad agevolare le operazioni di ispezione e verifica.
- 9.** Il Comune controllerà tutte le prestazioni che fanno carico alla DITTA, sia in dipendenza del contratto principale per la gestione cimiteriale derivante dal presente appalto, sia scaturenti da eventuali affidamenti di prestazioni aggiuntive.

Articolo 6 - Obblighi ad inizio appalto

- 1.** Ad inizio appalto la DITTA è tenuta a:
- installare in loco, nell'ufficio CUSTODE, una macchina bollatrice per le bollature giornaliere dei propri dipendenti;
 - installare all'interno del perimetro cimiteriale, n. 16 punti di raccolta rifiuti: punti muniti di raccolta verde, raccolta carta, raccolta plastica e raccolta indifferenziata.

Ciascun punto dovrà essere dotato di un cassone metallico fissato a terra, su idoneo basamento, contenente i n. 4 contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sopra menzionati (verde, carta, plastica, indifferenziata). Il tutto dovrà essere di fattura consona con l'ambiente (materiali e posizioni verranno concordate nello specifico con il Direttore dell'esecuzione del contratto).

Articolo 7 - Obblighi a fine appalto

- 1.** Al termine dell'appalto, tutte le opere, gli impianti realizzati (anche tecnologici) e gli arredi eventualmente forniti dalla DITTA rimarranno di proprietà del Comune e costituiranno parte integrante del suo patrimonio, senza che la DITTA possa richiedere alcun compenso o indennizzo, neppure a titolo di rimborso per le suddette opere.
- 2.** Rimarranno di proprietà della DITTA le attrezzature (macchine operatrici ecc.) che la stessa conferirà per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature dovranno essere elencate a cura della DITTA e, di volta in volta, comunicate al Comune. Nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di indennizzo o ristoro di sorta per l'utilizzo di attrezzature di proprietà della DITTA medesima (compreso eventuali danneggiamenti, usura, rotture, furti o smarrimenti di attrezzatura).
- 3.** Le attrezzature di proprietà o possesso del Comune, consegnate alla DITTA, dovranno essere riconsegnate al termine dell'appalto nel medesimo stato di conservazione, di funzionamento e di efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura dovuta all'utilizzo.
- 4.** Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione del cimitero, delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con la DITTA, verranno addebitate e scontate dal pagamento del canone dovuto per l'esecuzione del servizio, per l'eventuale quota eccedente al credito della DITTA, si procederà all'incameramento della somma dovuta dalla Cauzione definitiva.

CAPO II - PRESTAZIONI MANUTENTIVE COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Articolo 8 – Custodia e sorveglianza

1. La DITTA custodisce, vigila e si adopera affinché all'interno del Cimitero e nelle immediate adiacenze, sia da parte dei visitatori che da parte di personale addetto a lavori e in occasione di interventi da chiunque effettuati (enti pubblici e privati), venga mantenuto un contegno corretto e decoroso, avvertendo tempestivamente gli Organi di Polizia ogni qualvolta ne apparisse necessario l'intervento.
2. La DITTA è esonerata dall'obbligo di effettuare il normale servizio nelle seguenti giornate: tutte le domeniche e tutti i giorni legati a festività religiose, fatta eccezione per: funerali che si dovranno svolgere obbligatoriamente in giornata festiva (ai sensi del D.P.R. 285 del 10.09.1990), la Festività di "Ognissanti" (1° Novembre) o a seguito di ordinanze sindacali. Nel caso che la Festività di "Ognissanti" (1° Novembre) cada nella giornata di lunedì si richiede la presenza degli operatori il giorno prima (domenica).
3. La DITTA dovrà attivare il servizio di reperibilità, dal Lunedì alla Domenica, per eventuali servizi urgenti ed improcrastinabili, limitatamente all'esecuzione delle prestazioni di ricevimento feretri con la loro inumazione o tumulazione sulla base di note di servizio emesse dal Comune. A tal proposito, in apposita bacheca visibile all'esterno del cimitero, la DITTA espone il proprio numero di telefono da chiamare in caso di necessità per il pronto intervento.
4. Durante l'orario di reperibilità o di pronto intervento, se chiamata dal Comune o dall'Autorità Giudiziaria o dagli Organi di Polizia o da qualsiasi cittadino rimasto chiuso all'interno del cimitero oltre l'orario di chiusura, la DITTA è tenuta ad intervenire entro un'ora dalla chiamata.
5. Infortuni o malattie del personale incaricato dalla DITTA sono escluse dalle cause di forza maggiore a giustificazione della non effettuazione del servizio. Durante l'orario di apertura del cimitero la DITTA deve garantire la reperibilità di personale adeguato al bisogno; mentre durante l'orario di chiusura del cimitero la DITTA garantisce la disponibilità di personale adeguato al pronto intervento.
6. Le inadempienze della DITTA segnalate e verificate riguardo all'assenza degli incaricati al presidio, al servizio di reperibilità e/o pronto intervento saranno oggetto di contestazione da parte del Comune e comporteranno il recupero del danno economico nonché l'applicazione delle penali previste dal capitolato (vedi art.36) e, in caso di reiterazione, potranno essere motivo di risoluzione del contratto.

7. In ogni caso, la DITTA dovrà garantire le tumulazioni e le inumazioni dal lunedì al sabato e, nei casi eccezionali descritti all'art. 7 comma 2, anche nei giorni festivi.

8. La DITTA dovrà garantire per il cimitero del capoluogo la presenza costante di un addetto con funzione di custode, nell'orario 8,00-12,30 / 14,00-17,30. La verifica della presenza sarà effettuata attraverso l'obbligo di bollatura alla macchina bollatrice presente in loco, installata a spese della DITTA. La DITTA dovrà fornire mensilmente il riepilogo delle bollature che dovrà essere trasmesso al Direttore del Servizio ogni giorno 5 del mese successivo.

Articolo 9 - Forniture di materiali, attrezzature e posa in opera

1. Alla DITTA competono i seguenti oneri, compresi nel corrispettivo a corpo dell'appalto:

- a. Fornitura e posa terra da riporto e sabbia per mantenere livellati i campi, sale o analogo prodotto antigelo e sabbia (puntina) e di tutto quanto necessario per eseguire i servizi di capitolato;
- b. Fornitura di tutti i materiali di pulizia e igiene sia per gli ambienti che per il personale e gli utenti, manutenzione dei mezzi d'opera e dei beni di consumo qui non espressamente citati;
- c. Per i loculi di proprietà comunale, la fornitura e posa in opera di lapidi in marmo di fattura simile a quelle esistenti, da posare a seguito di estumulazioni. Le lapidi dovranno avere inciso il numero di identificazione;

Articolo 10 – Pulizia e sgombero rifiuti

1. La DITTA ha l'obbligo di tenere pulita ogni superficie interna del cimitero con le seguenti modalità:

a. **Operazioni giornaliere:**

- i. in tutti i locali e in tutte le zone pavimentate e non, spazzamento con scope o mezzi meccanici, raccolta del relativo rifiuto prodotto e conferimento negli appositi contenitori;
- ii. nei servizi igienici, rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio ad acqua dei pavimenti, delle superfici piastrellate, delle tazze, degli orinatoi e dei lavelli, e loro disinfezione, pulizia e spolveratura delle porte interne ed esterne, rifornimento carta igienica, carta asciugamani, sapone e prodotti igienizzanti per gli utenti, verifica funzionamento rubinetti e scarichi dell'acqua e eventuale sistemazione;

- iii. svuotamento di tutti i contenitori mobili adibiti al deposito provvisorio dei rifiuti con pulizia dell'area circostante, raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, cellophane, ceri e qualsiasi altro rifiuto lasciato in abbandono e riversamento degli stessi negli appositi contenitori;
- iv. raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti funebri e/o solennità o funerali di particolare importanza;
- v. pulizia e riassetto dei viali non pavimentati con ghiaia, pulizia dei viali bitumati, e delle aree libere adibite o da adibire a campi inumazione, con raschiatura, rastrellatura, asportazione di erbacce e graminacee, di sassi e pietre;

b. Operazioni periodiche

- i. per tutte le superfici pavimentate coperte (porticati), lapidi di guerra, chiesetta, steli e monumenti, mensilmente pulizia con rimozione delle ragnatele e spolveratura delle superfici libere, spazzatura, lavatura dei pavimenti con idonei detergenti ogni volta necessari;
- ii. pulizia con lavapavimenti delle zone interne del padiglione denominato III° ampliamento;
- iii. pulizia mensile delle superfici vetrate mediante lavaggio con specifico detergente;
- iv. per i locali uffici e sala mortuaria, pulizia settimanale con rimozione di eventuali ragnatele, spazzatura e lavatura dei pavimenti, spolveratura delle pareti e dell'arredo esistente e loro disinfezione ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità;
- v. per i locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera e magazzino, pulizia trimestrale con rimozione delle ragnatele, spazzamento e raccolta dei rifiuti, riassetto dei materiali e delle attrezzature ivi depositate
- vi. per i monumenti comuni, pulizia, spolveratura e deragnatura semestrale nel periodo immediatamente antecedente Ognissanti e le festività Pasquali;
- vii. per i percorsi pedonali e carrabili, in occasione di gelate o nevicate, stesura di sabbia vagliata, sale o altro materiale antigelo quando ne ricorre il caso, con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera del cimitero allo scopo di prevenire infortuni agli utenti e al personale del cimitero. Durante la

distribuzione del sale dovranno essere usate tutte le cautele del caso per salvaguardare le essenze seminate, le piantumazioni e i pavimenti di ogni tipo;

- viii. per i viali, marciapiedi ed i percorsi interni, pulizia e sgombero della neve, con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera. I cumuli di neve non dovranno essere di impedimento all'espletamento delle normali attività e al camminamento degli utenti e non dovranno ostacolare il libero accesso alle singole concessioni cimiteriali;
- ix. raccolta, stoccaggio in appositi contenitori e consegna dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani al Servizio pubblico in essere; tali attività dovranno rispettare il criterio della raccolta e conferimento dei rifiuti, le cui modalità di effettuazione del servizio devono far riferimento alla normativa del Comune di Savigliano;
- x. operazioni relative alla manutenzione delle aree verdi come descritto all'art.11 del presente Capitolato.

2. La DITTA ha l'obbligo di installare all'interno del perimetro cimiteriale, n. 16 punti di raccolta rifiuti: punti muniti di raccolta verde, raccolta carta, raccolta plastica e raccolta indifferenziata.

Ciascun punto dovrà essere dotato di un cassone metallico fissato a terra, su idoneo basamento, contenente i n. 4 contenitori per lo smaltimento dei rifiuti sopra menzionati (verde, carta, plastica, indifferenziata). Il tutto dovrà essere di fattura consona con l'ambiente (materiali e posizioni verranno concordate nello specifico con il Direttore dell'esecuzione del contratto).

Articolo 11 – Operazioni da eseguire per Festività Ognissanti (1° novembre)

1. In preparazione della Festività di Ognissanti (1° Novembre) dovranno essere eseguite le seguenti operazioni:

- a. un taglio generale di erba in tutta l'area cimiteriale nella settimana precedente;
- b. un taglio alla siepe del giardino dispersione ceneri nella settimana precedente;
- c. potatura dei cipressi posti all'interno del cimitero in modo che abbiano una forma consona, da effettuare nel mese di ottobre;
- d. svuotamento di tutti i cestini almeno 3 volte al giorno nella settimana precedente e nella settimana successiva alla Festività. La DITTA dovrà organizzarsi con idonei

sistemi per il trasporto e l'accumulo dei rifiuti; inoltre dovrà coordinarsi con la ditta dello smaltimento rifiuti per il conferimento in discarica;

- e. sistemazione vialetti in ghiaia con pulizia, ricarica ghiaia ed estirpazione di erbe infestanti, da effettuare nel mese di ottobre;
- f. pulizia generale straordinaria di tutte le pavimentazioni comuni (strade, vialetti, padiglioni) il giorno prima la Festività;
- g. pulizia generale dei padiglioni nella settimana precedente (pulizia pavimenti, pulizia vetri, eliminazione ragnatele e altro);
- h. si dovrà garantire assistenza per sistemazione materiale (sedie, tavoli, altari, etc) per eventuali funzioni religiose all'interno del cimitero.

2. Nel mese successivo alla Festività di Ognissanti (1° Novembre) si dovranno effettuare passaggi di pulizia e smaltimento di piante e fiori secchi da padiglioni, prati, vialetti e strade.

Articolo 12 - Manutenzione delle aree a verde e dei viali

1. La DITTA cura le piante, le siepi, le aree verdi di pertinenza del cimitero, come rappresentato dalla planimetria annessa al presente capitolato.

2. La DITTA provvede al mantenimento del tappeto erboso, delle piante, dei campi comuni, delle aiuole, dei roseti delle siepi e di tutto il patrimonio arbustivo ed arboreo esistente, eseguendo annaffiature in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti e lo sfalcio periodico in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza dal suolo compresa tra un minimo di mm. 25 e un massimo di mm. 100 (minimo n. 16 tagli annui e in ogni caso, nell'ultima decade di ottobre), allo sfalcio, raschiatura ed estirpazione delle erbe infestanti e graminacee nascenti sia sul suolo che nei vialetti inghiaiaati e negli interstizi dei manufatti pubblici, semina nei punti ove l'erba è mancante, tosatura delle siepi a regola d'arte ogni volta se ne ravvisi la necessità e quando richiesto dal Comune (in ogni caso, prima dell'ultima decade del mese di ottobre), estirpazione delle erbe infestanti, zappatura terreno circostante le piante, innaffiamento secondo necessità delle nuove piante messe a dimora e delle essenze piantumate nelle aiuole e fioriere.

3. Manutenzione ordinaria irrigazione del Giardino Dispersione Ceneri con pulizia irrigatori, tubazioni e ogni altro componente. Programmazione e gestione sistema automatico di irrigazione. Cura delle piante e fiori presenti presso la fontana per la Dispersione Ceneri.

4. La DITTA dovrà occuparsi di potare gli alberi nel periodo compreso tra il 1° novembre ed il 31 marzo in base agli accordi con l'Ufficio Tecnico ed i consulenti agronomi forestali ed in particolare

sono presenti alberi a basso fusto (lagerstroemia, thuya, cipressi, juniperus), almeno una volta all'anno, come da planimetria allegata e computo allegato.

TIPOLOGIA	NUMERO	POTATURE
Alberi fusto inferiore 11 m	73	1 all'anno

In base alle necessità, prima della Festività di Ognissanti (1° novembre), si richiede sistemazione degli alberi tipo cipressi.

5. I materiali di risulta degli sfalci e/o potature dovranno essere raccolti, trasportati e conferiti negli appositi contenitori.

6. Il terreno coltivato ad erba deve essere costantemente mantenuto livellato. Quindi la DITTA è tenuta ad effettuare riporti di terra in misura adeguata e conseguente semina di erba.

7. Le suddette prestazioni vengono eseguite con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio.

Articolo 13 – Manutenzione ordinaria edifici e impianti

La DITTA provvede alla manutenzione ordinaria eseguendo tutto l'insieme di lavori, forniture e quant'altro, per mantenere il cimitero in condizioni ottime di conservazione e decoro, ad esempio:

1. La DITTA dovrà provvedere a mantenere puliti e svuotati i canaletti di scolo da foglie e detriti, a riparare quei tratti che risultano deteriorati o guasti, alla pulizia dei pozzetti di scarico dei pluviali, alla pulizia delle griglie di scarico dell'acqua piovana e delle caditoie.

2. La DITTA dovrà assicurarsi di mantenere puliti e liberi da foglie e/o ostruzioni i canali di gronda e i pluviali per lo scolo delle acque meteoriche dai corpi di fabbrica di proprietà comunali.

3. La DITTA provvede alla manutenzione, secondo necessità, della superficie dei campi di inumazione in modo da permetterne la fruibilità mantenendo e ripristinando le finiture presenti (piastrelle per camminamento, manto erboso, ecc.....) e il piano del terreno nel caso in cui la sepoltura presenti eccessi di terra, avvallamenti o sprofondamenti delle lapidi.

4. La DITTA provvede ad effettuare il controllo periodico di legge dello stato di manutenzione delle scale metalliche in dotazione al cimitero, eseguendo quei controlli di sicurezza che la DITTA fornitrice delle scale o il Responsabile della sicurezza avrà indicato come necessari al mantenimento del livello di prestazioni della scala stessa.

5. Manutenzione ordinaria fontane presenti nel cimitero a disposizione degli utenti attraverso pulizia, disinfezione e manutenzione in genere delle fontane e dei lavandini situati all'interno dei cimiteri per un corretto funzionamento degli stessi sia nell'erogazione dell'acqua, sia del sistema di smaltimento acque.

Articolo 14 - Rottura casse

1. Nel caso di rottura di casse nei loculi, cappelle, sepolcreti e tombe private, la DITTA, nel momento in cui ne venga a conoscenza, dovrà provvedere immediatamente delimitare la zona in modo da impedire l'accesso agli utenti del cimitero e a richiedere l'intervento dei titolari della concessione cimiteriale, previo interpello al Comune sulle loro generalità, in modo che facciano intervenire un'impresa specializzata di loro fiducia per riparare il danno provocato, per la pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti e per la sostituzione della cassa rotta.
2. Le spese di sostituzione della cassa, riparazione eventuale danni provocati, pulizia, disinfestazione e smaltimento dei rifiuti sono a carico dei relativi titolari della concessione.

Articolo 15 - Mansioni comprese nel corrispettivo a corpo dell'appalto

1. La DITTA esegue tutte le prestazioni comprese nel presente capitolato, e in particolare:
 - a. custodia e vigilanza del cimitero in relazione al regolare e ordinato afflusso dei visitatori e all'osservanza delle regole di comportamento per il rispetto del luogo, reperibilità e pronto intervento nei casi segnalati dal Comune.
 - b. Servizi cimiteriali e operazioni da necroforo (tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni, redazione dei verbali e tenuta dei registri, ecc) così come previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria e s.m.i.;
 - c. Operazioni di manutenzione ordinaria come precedentemente indicato.

Articolo 16 - Organizzazione del personale

1. La DITTA, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, è libera di organizzare il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie. Assume l'obbligo di fornire e dotare il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed antinfortunistiche, le divise, i prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.
2. La DITTA dovrà garantire la presenza costante di almeno un operatore con funzione di custode negli orari indicati al precedente art. 7 punto 8.
3. Il personale addetto dovrà indossare una divisa decorosa, in modo da essere riconoscibile, uguale per tutti, da sottoporre preventivamente all'approvazione della Direzione del contratto.

Articolo 17 - Personale di servizio

1. Tutti i servizi e prestazioni incluse nel presente Capitolato Speciale sono effettuati direttamente dalla DITTA con mezzi e personale propri.

2. La DITTA garantisce, oltre ad un operatore, la reperibilità ed il pronto intervento, la presenza del personale necessario per le inumazioni, tumulazioni e trasporti di salme nel cimitero, l'accoglienza dei feretri anche se in orario eccedente a quello di apertura del cimitero.
3. Il personale dovrà essere informato, formato e dotato di indumenti, mezzi e presidi igienico sanitari e dispositivi di protezione dagli infortuni idonei e specialistici ai sensi del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, poiché la DITTA risulterà responsabile per le inadempienze e/o malattie professionali insorte.
4. Il personale sarà sottoposto a vaccinazioni, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.
5. Il personale dovrà essere formato, ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale n. 7/R dell'8.08.2012 e s.m.i. Le attestazioni di partecipazione con esito positivo ai corsi di cui all'art. 21 del regolamento, dovranno essere trasmesse al Comune per ogni addetto entro trenta giorni dal verbale di consegna del servizio.

Articolo 18 - Mansioni del personale in servizio presso il cimitero

1. Sono compiti specifici del personale in servizio presso il cimitero:
 - a. Ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
 - b. Redigere tutti i documenti (verbali, certificati, registri, etc.) previsti in capo al custode del Cimitero dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa;
 - c. Fornire le informazioni che vengono richieste dai visitatori;
 - d. Vigilare affinché chiunque frequenti il cimitero tenga un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
 - e. Vigilare affinché tutto ciò che è posto ad ornamento delle sepolture non venga manomesso, asportato o rovinato;
 - f. Effettuare, assistere e coadiuvare tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni e tumulazioni, provvedendo alla formazione della fossa per le inumazioni, per le reinumazioni ed alla rimozione, e smaltimento del tamponamento delle estumulazioni;
 - g. Effettuare, assistere e vigilare alle operazioni di esumazione o estumulazione di cadaveri o resti di cadaveri;
 - h. Coordinarsi con le imprese funebri per tempi e modalità di esecuzione delle operazioni necrofore autorizzate;
 - i. Mantenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi e superfici cimiteriali.

- j. Attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali.
- k. Fare immediato rapporto per iscritto al Comune di qualsiasi incidente avvenga nel cimitero e delle infrazioni al presente capitolato che fossero compiute da privati, dai visitatori e dai concessionari.
- l. Informare per iscritto (via mail) il Comune delle riparazioni straordinarie occorrenti ai manufatti del cimitero.

Articolo 19 - Doveri generali del personale addetto al cimitero

1. Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.

In particolare deve:

- a. Vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- b. Presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasata o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona;
- c. Prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza o quando formalmente richiesto dal Comune;
- d. Astenersi, mentre è in servizio, dal fumare all'interno dei locali chiusi e durante le cerimonie funebri;
- e. Aver cura del regolare funzionamento dei servizi e delle attrezzature dei quali fa uso, evitandone un utilizzo improprio
- f. Gestire in efficienza l'utenza elettrica verificando ed evitandone sprechi ed abusi.

Allo stesso, è fatto rigoroso divieto di:

- a. Eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- b. Ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti;
- c. Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti al cimitero, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d. Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno del cimitero che nelle sue immediate vicinanze;
- e. Trattenere per sé o per terze cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Articolo 20 - Spese e oneri a carico della DITTA

1. Tutte le spese e gli oneri inerenti al presente appalto, nessuno escluso o eccettuato tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto quanto se stabiliti o accresciuti successivamente, e a questo comunque conseguenti, sono a totale carico della DITTA, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune.
2. Lo stesso dicasi per tutte le spese e gli oneri attinenti:
 - a. l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio, in osservanza delle norme di legge vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia e tubercolosi.
 - b. la dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto.
 - c. a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, furti, danni a cose e danni a persone.
 - d. all'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni demaniali e privati.
3. all'acquisto degli ulteriori arredi o attrezzature che ritenesse occorrenti e di quanto altro necessari al fine dell'esecuzione dell'appalto, nell'intesa che alla scadenza l'intera dotazione rimarrà di esclusiva proprietà della DITTA. Fanno pure carico alla DITTA tutte le spese relative al contratto d'appalto, nonché ogni eventuale altra imposta o tassa, fatta eccezione per l'I.V.A. sui corrispettivi.

CAPO III - PRESTAZIONI CIMITERIALI COMPRESSE NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Articolo 21 – Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni.

1. La DITTA accoglie, con il proprio personale in numero adeguato al bisogno e al rispetto delle norme di sicurezza, le salme, i resti mortali o le ceneri presso il cimitero e le accompagna sino al luogo della loro sepoltura definito con nota di servizio dell'Ufficio Stato Civile del Comune, accertandosi della loro esatta destinazione, ed esegue tutte le operazioni meglio descritte nell'allegato B del presente capitolato, consentendo ai parenti del defunto di assistere alle operazioni.
2. La DITTA non potrà procedere ad alcuna operazione senza essere in possesso della preventiva nota di servizio emessa dal Comune. Detta nota di servizio, puntualmente eseguita, sarà inviata via mail o p.e.c. o elettronica o brevi manu.
3. L'inottemperanza della DITTA all'obbligo di conformarsi alle note di servizio del Comune comporta un richiamo scritto che sarà rilevante ai fini dell'applicazione delle penalità e dell'eventuale risoluzione del contratto previsti in apposito Capo del presente capitolato.
4. La fornitura in opera della terra da riporto e la sabbia di livellamento campi, l'eventuale utilizzo di enzimi e altri prodotti chimici di pulizia e igienizzazione, e il loro costo è compreso nel compenso a corpo per l'appalto in oggetto.
5. La quantità stimata delle singole prestazioni è un valore di attenta derivazione statistica sugli anni precedenti e sulle previsioni relative. La DITTA non potrà rivalersi per eventuali scostamenti statistici in quanto il servizio è affidato "a corpo".
6. Prestazioni diverse da quelle di cui all'allegato B del presente capitolato potranno essere eseguite dalla DITTA previa obbligatoria nota di servizio del Comune. Il relativo costo unitario dovrà essere preventivamente concordato sulla base degli stessi prezzi contenuti nelle schede e applicando il ribasso praticato dalla DITTA emerso in sede di aggiudicazione.
7. Le lavorazioni previste sono state oggetto di analisi prezzi: sono state individuate voci tipo per le diverse operazioni cimiteriali. Tuttavia, la DITTA non potrà rivalersi in nessun modo se le operazioni cimiteriali richiederanno maggiori oneri (es. Tumulazioni in tomba di famiglia sotterranee, speciali, ecc..) come il Comune non potrà pretendere alcunché nel caso che le operazioni richiedano meno oneri.

Articolo 22 – Estumulazioni ordinarie

Le estumulazioni ordinarie sono relative ai loculi di proprietà comunale che risultano scaduti e non rinnovati, per cui da liberare. Tali operazioni sono da eseguire nel periodo tra 16 settembre e 14 giugno comprendo le lavorazioni descritte nell'allegato del presente allegato. In particolare, si dovranno eseguire:

- Preparazione dell'area di intervento proteggendo adeguatamente i loculi vicini al fine di evitarne il danneggiamento;
- Servizio di estumulazione del feretro da parte di operatori specializzati e di tutta l'attrezzatura manuale per l'apertura del feretro, compresa rimozione lapidi e smuratura, con conseguente chiusura loculo con telo provvisorio;
- Posizionamento ed utilizzo di montafereetri per il calo a terra dei feretri presenti nei loculi superiori;
- Posizionamento ed utilizzo di eventuale trabattello metallico in supporto al montafereetri;
- Riduzione dei resti ossei dopo una adeguata pulizia oppure traslazione della salma all'interno di un cofano di cartone adeguato alla successiva inumazione;
- Trasporto ed inserimento dei resti mortali all'interno dell'ossario comune oppure inumazione salma, compreso di ogni lavorazione (scavo, reinterro, etc);
- Chiusura loculo con lapide in marmo (con identiche caratteristiche a quelle vicine), compreso di borchie e numerate con incisione secondo il criterio esistente nel padiglione;
- Installazione croci in legno con relative targhette da posizionare nel sito di inumazione.

Il numero di estumulazioni ordinarie è conteggiato in 80, come da computo metrico.

CAPO IV - RAPPORTI ECONOMICI CON LA DITTA E RAPPORTI TRA LA DITTA E ALTRI SOGGETTI

Articolo 23 - Importo dell'appalto a base di gara

1. Per tutte le prestazioni di cui al presente capitolato, verrà riconosciuto alla DITTA un compenso determinato a corpo come di seguito specificato e il cui valore, ai soli fini fiscali e contrattuali, è stabilito e stimato in presunti annuali € 171.823,52 + I.V.A. per tutte le opere, forniture e prestazioni a corpo del presente capitolato. Tale cifra è comprensiva degli oneri per la sicurezza pari a € 1.700,00.
2. Il prezzo di aggiudicazione verrà corrisposto dal Comune in rate trimestrali posticipate, previa presentazione di regolare fattura e dimostrazione della regolarità contributiva.
3. Categoria prevalente e numero di riferimento della nomenclatura del servizio:
 - Importo: € 170.123,52 netto (lavori a corpo);
 - CPV: n. 983711110-8 e 983711111-5;
 - Descrizione: Servizi cimiteriali e servizi di manutenzione cimiteriale.

Articolo 24 – Contabilità e revisione prezzi

1. Nell'ambito del compito del Direttore dell'esecuzione di direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto, viene redatta la **contabilità** secondo le seguenti modalità:
 - a. **avvio dell'esecuzione** della prestazione, fornendo all'esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie al riguardo; verrà redatto un verbale firmato dal Direttore e dall'esecutore, nel quale sono indicate le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività, la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, compresa la dichiarazione attestante che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attività.
 - b. **verifica di conformità** (trimestrale) per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle condizioni offerte in sede di aggiudicazione; verrà redatto un apposito processo verbale dal quale risultano valutati gli aspetti qualitativi e quantitativi della prestazione effettuata. La verifica della conformità è svolta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'eventuale presenza del RUP e dando avviso all'esecutore della data del controllo affinché quest'ultimo possa intervenire.

- c. **certificato** attestante l'avvenuta **ultimazione** delle prestazioni dal quale risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Tale certificato viene trasmesso all'esecutore, il quale deve firmarlo nel termine di quindici giorni dal ricevimento dello stesso; all'atto della firma egli può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune. Il direttore dell'esecuzione riferisce al RUP sulle eventuali contestazioni all'esecutore anche ai fini dell'applicazione delle penali. Successivamente all'emissione del certificato di verifica finale, si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del servizio prestato.

Articolo 25 - Rapporti con il servizio di illuminazione votiva

1. L'appaltatore è a conoscenza ed accetta senza riserva alcuna, che la gestione del servizio di illuminazione votiva cimitero è gestita per conto del Comune di Savigliano da terzi.
2. Pertanto, l'appaltatore dovrà consentire, in ogni momento, l'accesso al cimitero e all'impianto dei dipendenti comunali e alle ditte incaricate per le operazioni relative alla gestione e alla manutenzione dell'impianto di illuminazione votiva.
3. I rapporti con gli utenti del servizio di illuminazione votiva sono di esclusiva competenza del Comune di Savigliano o della ditta incaricata.
4. Eventuali danneggiamenti causati dalla DITTA all'impianto di illuminazione votiva esistente saranno rimborsati direttamente all'appaltatore del servizio di illuminazione votiva.
5. All'appaltatore corre l'obbligo di segnalare i danni provocati eventualmente da altre ditte che effettuino lavori presso il cimitero.
6. Prima di effettuare qualsiasi operazione all'interno del cimitero che possa pregiudicare il funzionamento dell'impianto elettrico di illuminazione votiva ivi esistente, l'appaltatore dovrà avere cura di avvertire, per tempo, la ditta responsabile del servizio di i.v..

Articolo 26 - Rapporti con il Comune e con le Imprese che effettuano interventi diversi

1. Ogni qual volta il Comune o qualsiasi Impresa autorizzata procede ad effettuare interventi di diversa natura, la DITTA consente, in ogni momento, l'accesso al cimitero per l'effettuazione dei necessari lavori.
2. Il custode del Cimitero ha l'obbligo di verificare il possesso del "Permesso di Costruire" rilasciato dal Comune di Savigliano, da parte delle imprese incaricate dai privati per la costruzione

di Edicole funerarie, in caso di mancanza dello stesso non permetterà l'esecuzione di alcuna operazione di costruzione, informando contemporaneamente via mail il Comune.

CAPO V - ONERI E OBBLIGHI DIVERSI

Articolo 27 - Responsabilità della DITTA

- 1.** La DITTA assume, direttamente, in ogni caso e nel più ampio modo, qualsiasi responsabilità derivante dai danni comunque provocati nello svolgimento del servizio, incidenti o disgrazie accidentali, potessero essere arrecati al Comune, al personale e a terzi, tenendone indenne l'Amministrazione del Comune.
- 2.** Altrettanto dicasi per le eventuali inosservanze alle prescrizioni di legge e di regolamenti generali e locali.
- 3.** E' fatto obbligo alla DITTA di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del Rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale e del personale adibito ai servizi. A richiesta del Comune, la DITTA, senza che via sia contraddittorio, deve sostituire il personale inadeguato o colpevole di non aver ottemperato ai doveri del servizio.
- 4.** Il personale della DITTA impiegato al presidio del cimitero o all'esecuzione di lavori deve disporre di idoneo apparecchio di comunicazione e di ricezione per poter essere tempestivamente reperito dagli uffici comunali in caso di necessità.
- 5.** Per l'esecuzione delle prestazioni di accoglienza dei feretri e loro tumulazione o inumazione, la DITTA assicura la presenza di proprio personale in numero adeguato al tipo di prestazione da eseguire allo scopo di tutelare la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Articolo 28 - Denuncia eventi eccezionali

- 1.** La DITTA ha l'obbligo di avvertire subito il Comune, prima telefonicamente e successivamente a mezzo fax o p.e.c., ove abbia conoscenza di eventi eccezionali dipendenti da fattori esterni e ad essa non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento del servizio.
- 2.** La DITTA deve comunque sempre adoperarsi per quanto possibile, affinché l'appalto abbia il suo regolare decorso, limitando gli eventuali danni ed inconvenienti riscontrati e denunciati.

Articolo 29 - Sicurezza sui luoghi di lavoro

- 1.** I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
- 2.** La DITTA è altresì obbligata ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del servizio.
- 3.** La DITTA predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. La DITTA non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

5. Nell'esecuzione dei lavori la DITTA dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la buona riuscita degli stessi e l'incolumità degli operai e dei terzi assumendosi, in caso di infortunio, ogni responsabilità civile e penale e sollevando il Comune da ogni responsabilità.

6. La DITTA assume, altresì, ogni responsabilità anche nei confronti di terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato.

7. Inoltre è obbligata ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cimitero.

8. La DITTA che gestisce il servizio si impegna a redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi ed il DUVRI, che dovrà conservare ed aggiornare ex art. 26 D.lgs. 81/2008.

9. La DITTA, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Comune, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, comprende il documento di valutazione dei rischi e contiene inoltre le notizie riferite allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

10. La DITTA è tenuta ad acquisire gli eventuali piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cimitero, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dalla DITTA.

Articolo 30 – Subappalto

1. È ammesso il ricorso al subappalto da parte dell'operatore economico in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, fatta eccezione per i divieti di subappalto previsti dalle vigenti disposizioni.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi

avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare.

3. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 119, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 "I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo."

4. In considerazione della tipologia e delle caratteristiche delle prestazioni da eseguire, lavorazioni ad alta intensità di manodopera, il subappalto è consentito nel limite del 50% del totale dei lavori oggetto del servizio d'appalto.

5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, l'affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:

6. il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

7. non sussistano a carico del subappaltatore le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023;

8. all'atto dell'offerta l'operatore economico concorrente, compilando l'apposita Sezione del DGUE, indichi i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

9. Resta inteso che, qualora l'appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto di contratto.

10. L'appaltatore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appaltante del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate.

11. L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del D.Lgs. n. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli articoli

100 e 103 del citato Decreto. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale.

12. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

13. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L'appaltatore deve, altresì, presentare il PASSOE relativo al rapporto di subappalto per consentire alla stazione appaltante le verifiche nei confronti dell'impresa subappaltatrice attraverso il FVOE.

14. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 119, comma 10 del D.Lgs. n. 36/2023 l'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

15. Ai sensi dell'art. 119, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023 si comunica che la stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite secondo i tempi e le modalità indicate nell'art. 49 del Capitolato Speciale d'Appalto. È pertanto fatto obbligo all'appaltatore di trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori previsto dal presente appalto, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

16. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

Articolo 31 – Cauzione provvisoria e definitiva

1. Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui sopra e, in particolare, è vietata la cauzione prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

2. E' richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo finale definitivo contrattuale; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta

inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; qualora il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto.

4. La polizza bancaria o assicurativa, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto dal contratto di appalto, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta (VIA PEC) del Comune.

5. Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale e anche per l'applicazione di penali; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della DITTA di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata nella misura originaria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune.

7. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo spirare del sesto mese successivo alla scadenza del contratto di appalto; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

8. L'importo della garanzia fideiussoria definitiva sono ridotti al cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45012 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Articolo 32 - Obblighi del personale

1. La DITTA si impegna a richiamare, sanzionare e se necessario sostituire i propri dipendenti che non osservino modi seri e cortesi, siano trascurati nell'eseguire il servizio e usino un comportamento o un linguaggio riprovevole, si rifiutino di utilizzare gli indumenti e presidi antinfortunistici e in generale non osservino le prescrizioni di cui al presente capitolato.

2. La cattiva condotta sarà valutata sotto l'aspetto disciplinare e, ove grave, potrà costituire titolo, ferme le responsabilità personali, per la risoluzione del contratto fra la DITTA e il Comune. Le segnalazioni e le richieste del Comune in ordine alle sanzioni a carico del personale saranno impegnative per la DITTA.

Articolo 33 - Contratti collettivi

1. La DITTA si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se la DITTA non sia aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla DITTA stessa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

2. L'inosservanza degli obblighi del presente articolo, accertata dal Comune o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà trattenute sul credito dell'Impresa, previa contestazione dell'inadempienza accertata. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Per quanto previsto nei precedenti commi la DITTA non potrà opporre eccezione al Comune né avrà titolo per il risarcimento dei danni.

Articolo 34 - Scioperi

1. Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, la DITTA è incaricata di pubblico servizio ed è tenuta a fornire le prestazioni di cui al presente capitolato in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente e nei limiti di cui alla legge 12/6/1990, n. 146 e alla legge 11.03.2000 n. 83.

Articolo 35 – Attrezzi e macchine

1. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dalla DITTA tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura del cimitero. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori

e dispositivi necessari a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative vigenti in Italia e nella U.E., con l'obbligo di mantenerle, nel tempo, in perfetto stato di funzionalità.

2. Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Comune, assumendo la DITTA qualsiasi responsabilità civile o penale per eventuali danni a cose o persone che si dovessero verificare durante l'espletamento dei servizi.

3. La DITTA potrà utilizzare le attrezzature e macchinari di proprietà o in possesso del Comune (carrelli elevatori, scale, alza feretri, ecc) presenti all'interno del cimitero qualora, dalla stessa DITTA, ritenuti idonei; in questo caso la manutenzione ordinaria ed i relativi costi spetteranno alla DITTA mentre la manutenzione straordinaria sarà a carico del Comune.

4. Alla DITTA spettano le verifiche annuali di legge relative ai macchinari a disposizione.

Articolo 36 - Obblighi assicurativi

1. Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico della DITTA la quale ne è la sola responsabile, con esclusione del diritto di rivalsa e con manleva nei confronti del Comune.

2. La DITTA è obbligata, prima della sottoscrizione del contratto, a produrre polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi connessi all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente capitolato, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa deve essere prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

3. La copertura delle predette garanzie assicurative deve coprire tutta la durata del contratto d'appalto.

4. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile.

5. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123/2004.

6. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve prevedere una somma assicurata non inferiore a € 72.670,26 (euro settantaduemilaseicentoseventanta/26).

7. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00) con un limite minimo, per persona, di € 1.000.000,00 (euro un milione/00) e, per danni a cose, di € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

8. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni:

- a. in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune;
- b. in relazione all'assicurazione di responsabilità civile, tali franchigie o scoperti non sono opponibili al Comune.

9. Le garanzie di cui ai commi precedenti, prestate dalla DITTA coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici e sono estese fino a 12 (dodici) mesi dopo la data terminale dell'appalto; a tale scopo:

- a. l'estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al D.M. n. 123/2004;
- b. l'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o dovuti a fatto della DITTA nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

Articolo 37 - Infortuni e danni

1. La DITTA non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o indiretti che si verificano, durante il corso dell'appalto, ad attrezzature ed automezzi di sua proprietà.

2. L'eventuale sostituzione di attrezzature ed automezzi rimane a totale carico della DITTA.

3. La DITTA è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

4. La DITTA risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.

Articolo 38 – Verifica del servizio

1. Il Direttore dell'Esecuzione sulla scorta dei cronoprogrammi e degli stati avanzamento del servizio di cui all'art. 5 comma 6, dei verbali mensili di cui all'art. 5 comma 7, delle ispezioni di verifica accerterà il livello del servizio eseguito. Eventuali difformità o inadempienze agli obblighi

contrattuali definiti dal presente capitolato e dagli elaborati tecnici allegati, saranno oggetto di penale secondo le modalità descritte all'art.36.

Articolo 39 - Penalità

1. L'inosservanza o l'inadempienza delle prescrizioni e obblighi a carico della DITTA contenute nel presente capitolato e qualsiasi infrazione alle disposizioni normative vigenti e agli ordini o disposizioni impartite dall'Amministrazione del Comune, rendono passibile la DITTA di una penale, oltre all'obbligo di ovviare alla inadempienza stessa entro il termine che sarà stabilito dal Comune, di € 300,00 (euro trecento/00) per ogni infrazione contestata oltre all' 1 per mille dell'importo netto contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre le 24 ore previste per ovviare all'inconveniente.
2. Preliminarmente all'applicazione di qualsiasi penale, il Comune contesta l'insorta inadempienza al domicilio della DITTA a mezzo di lettera via posta elettronica certificata; la DITTA avrà la facoltà di produrre le proprie deduzioni entro il termine massimo di giorni cinque dalla ricezione del provvedimento.
3. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte alla verifica dell'appaltante che procederà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.
4. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
5. L'ammontare complessivo delle penalità non potranno superare il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale pena risoluzione del contratto.

Articolo 40 – Controversie

1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell'ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi con le procedure di cui all'art. 212 del D.Lgs. 36/2023.
2. Tale procedura può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie la DITTA non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune.
4. Per la definizione di tutte le controversie che possono sorgere tra il Comune e l'appaltatore per l'interpretazione e l'esecuzione del servizio è competente il giudice ordinario del foro di Cuneo.

Articolo 41 – Risoluzione del contratto

1. Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei confronti della DITTA, nei seguenti casi e salva ed impregiudicata l'azione di risarcimento dei danni:

- a. frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti;
- b. recidiva per inadempimento alle disposizioni del Comune riguardo al rispetto dei tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti (massimo tre richiami scritti);
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. arbitraria interruzione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte della DITTA senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 81/2008 o ai piani di sicurezza e ai piani operativi di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Comune;
- j. inadempienza agli obblighi derivanti dall'appalto e, nonostante l'applicazione delle penalità e le diffide del caso, la DITTA non provvede all'adempimento e pregiudichi, con il proprio comportamento, il normale esercizio dei servizi;
- k. reiterate inadempienze che comportano l'applicazione di penali in misura superiore al valore del 10% dell'importo contrattuale
- l. mancata integrazione della cauzione definitiva nel caso che questa sia utilizzata in rivalsa delle penali;

- m. le attrezzature costituenti la dotazione obbligatoria non sono conservate in piena efficienza, nella loro integrità e nel dovuto decoro, oppure la DITTA cede ad altri anche parzialmente e provvisoriamente le attrezzature stesse, ovvero le sottopone a vincoli che ne limitano la libera disponibilità ed il normale impiego;
- n. mancata trasmissione delle attestazioni di partecipazione relative al personale di servizio ai sensi dell'art. 21 del regolamento regionale n. 7/R dell'8.08.2012.

2. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte della DITTA, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e per:

- a. morte del titolare della DITTA, quando questi sia una persona fisica e non abbia lasciato eredi o gli eventuali eredi risultino incapaci, qualunque ne sia la causa, a continuare l'esercizio del servizio +
- b. scioglimento, cessazione od estinzione della DITTA
- c. sopravvenuta impossibilità ad effettuare le prestazioni in conseguenza di forza maggiore
- d. inottemperanza al disposto riguardo alla separazione societaria delle attività funebri dalle attività di gestione e manutenzione del cimitero come definite dalla medesima normativa regionale.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dal Comune è fatta alla DITTA nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dal Comune si fa luogo, in contraddittorio fra il Comune e la DITTA oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione del Comune per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Art. 42 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

- 1.** E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 2.** E' ammessa la cessione dei crediti a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di

cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Comune prima o contestualmente al pagamento.

Articolo 43 - Prestazioni non comprese nei precedenti articoli

1. La DITTA potrà essere incaricata direttamente dal Comune per l'esecuzione di piccole opere interne al cimitero che non eccedano i limiti previsti dalla normativa nazionale in materia di lavori pubblici per l'affidamento diretto. La DITTA eseguirà dette opere sulla base di un computo metrico ed un capitolato speciale d'appalto predisposti dal Comune.
2. Detta clausola opera a favore del Comune, il quale non resta obbligato ad affidare alla DITTA l'esecuzione delle eventuali opere extra contratto.

Articolo 44 – Trattamento dati personali

1. Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, informa che i dati personali della DITTA e quelli derivanti dall'applicazione del presente capitolato saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio segreteria nella responsabilità del Responsabile dei servizi al cittadino
2. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione, e, con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
4. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui all'art. 19 del decreto citato.
5. In relazione al trattamento dei dati conferiti, l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

CAPO VI - PRESTAZIONI NON IN REGIME DI ESCLUSIVITA'

Articolo 45 - Manutenzione manufatti privati

1. La DITTA potrà eseguire, su richiesta dei privati e concordando con essi il corrispettivo, la manutenzione dei manufatti privati all'interno del cimitero. Le tariffe per le suddette prestazioni dovranno essere affisse all'ingresso del cimitero in modo visibile e dovranno essere preliminarmente comunicate ed approvate dal Comune.
2. Prima dell'inizio dei relativi lavori, la DITTA dovrà verificare il possesso, da parte del richiedente, di tutte le autorizzazioni a ciò necessarie.
3. Fermo restando quanto previsto dal Regolamento di polizia mortuaria per la costruzione di nuove tombe e la manutenzione straordinaria di quelle esistenti, i privati possono provvedere, a loro spese e previa autorizzazione, all'esecuzione di interventi quali spostamento marmi, opere murarie di manutenzione o di ripristino su manufatti di loro proprietà o concessione (tombe di famiglia, sepolcreti, cappelle private, ecc...), secondo le modalità definite dal Regolamento di polizia mortuaria.
4. Per le suddette opere (assolutamente non operazioni cimiteriali così come indicate nell'allegato B del presente capitolato) i privati potranno avvalersi della DITTA ovvero di altra impresa di loro fiducia concordando direttamente con le stesse il relativo corrispettivo. Nel caso di incarico a impresa esterna, questa dovrà essere in possesso dei requisiti di legge per l'assunzione delle operazioni richieste dai privati.
5. I lavori dovranno, comunque, essere eseguiti con le modalità indicate nel Regolamento di polizia mortuaria ed eseguiti in orario extra o con personale dedicato, in modo da non intaccare il tempo impiegato per svolgere le mansioni descritte nel presente capitolato.

Articolo 46 - Servizio di pulizia e decoro manufatti

1. La DITTA potrà eseguire, dietro richiesta dei privati e concordando con essi il corrispettivo, la pulizia e il mantenimento del decoro dei singoli manufatti privati.
2. Anche per questi lavori vale quanto scritto all'art. 44 del presente capitolato.

Articolo 47 - Corrispettivo per i servizi

1. Relativamente ai servizi di cui agli articoli precedenti del presente Capo, la DITTA non avrà il diritto di esclusiva. I prezzi per le relative prestazioni saranno secondo le tariffe di cui all'art. 41 e dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le legislazioni vigenti.
2. La DITTA avrà comunque facoltà di svolgere qualsiasi attività o prestazione riconducibile ai servizi cimiteriali che venga richiesta da privati all'interno del cimitero, purché le stesse non siano

in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato e non arrechino detrimento all'esatta e puntuale osservanza degli obblighi con il medesimo assunti.

Articolo 48 – Divieto vendita

1. E' fatto assoluto divieto di vendita e commercio al dettaglio o all'ingrosso di fiori, vasi, lumini o qualsiasi altro oggetto, all'interno o nei pressi del Cimitero da parte della DITTA.

A - ALLEGATI GRAFICI

1. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA
2. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA AREE VERDI
3. CIMITERO CAPOLUOGO – PLANIMETRIA AREE ESTERNE




CITTA' DI SAVIGLIANO

CIMITERO CAPOLUOGO



LEGENDA

-  Sepolcreto privato
-  Loculi ed ossari
-  Aree verdi
-  Area per le altre Religioni
-  Giardino delle rimembranze
-  Area per la Religione Mussulmana
- A-B-C
D-E-F Ex campi inumazioni
- G Campo inumazioni bambini
- H-I-L-M
N-P-Q Campo inumazioni
- O Campo inumazioni suore
- ① Famedio
- ② Monumento ai caduti in guerra
- ③ Area per sepoltura arti e prodotti abortivi
- Ⓐ Ufficio
- Ⓑ Camera mortuaria
- Ⓒ Rivendita fiori
- Ⓓ Servizi igienici
- Fontana



↑ Ingresso 3° ampliamento
 ↑ Ingresso 2° ampliamento
 ↑ Ingresso cimitero centrale
 ↑ Ingresso 1° ampliamento




CITTA' DI SAVIGLIANO

CIMITERO CAPOLUOGO Alberature



LEGENDA

 Alberi fusto altezza inferiore 11 m



 Ingresso 3° ampliamento  Ingresso 2° ampliamento  Ingresso cimitero centrale  Ingresso 1° ampliamento



CITTA' DI SAVIGLIANO

CIMITERO CAPOLUOGO Aree verdi esterne

LEGENDA

-  Area verde esterna
-  Siepi



B - ALLEGATI TECNICI-ESECUTIVI

1. SEPOLTURA PER INUMAZIONE
2. SEPOLTURA PER TUMULAZIONE
3. ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE
4. DISPERSIONE DELLE CENERI IN CINERARIO COMUNE
5. SEPOLTURA DI CENERI IN MANUFATTO
6. SEPOLTURA DI RESTI OSSEI IN OSSARIO COMUNE
7. RIPRISTINI IGIENICI LOCULI
8. OPERAZIONI DI NECROFORIA
9. LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO CIMITERO - DOCUMENTAZIONE, FORMAZIONE, SANZIONI

Operazioni cimiteriali

1. Sepoltura per inumazione

L'inumazione è una delle operazioni cimiteriali di seppellimento che consiste nella collocazione del feretro all'interno della fossa scavata nel terreno (cimiteriale). Per legge le dimensioni della fossa sono mt. 0.80 x 2.20 e mt. 2.00 di profondità.

(La profondità di scavo della fossa potrà essere ridotta fino ad un massimo di mt. 1,50 nel caso in cui così sia previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria comunale oppure così sia disposto da specifica "ordinanza del Sindaco" sentito il parere della ASL).

Le caratteristiche di:

- griglia delle sepolture
- cippo cimiteriale
- tumulo provvisorio sono visibili nella sezione "Utilità per progettisti" nelle tavole della serie 1 – 2 - 3

Operazioni

Le operazioni minime sono:

- a. traslazione del feretro da carro funebre (ovvero dalla camera mortuaria dove era stata deposta) al luogo di sepoltura tramite idonea attrezzatura (barella a ruote, carrello semovente elettrico, ecc.). Il feretro deve essere

preso in consegna dagli effossori all'ingresso del cimitero e poi sepolto. Nel caso di feretri confezionati con cassa in zinco, sia che quest'ultima sia posta esternamente o internamente a quella di legno, dovrà eseguirsi la rimozione della intera cassa in zinco. Seguirà la corretta ri-chiusura del feretro per dare corso alla sua sepoltura. N.B: Le operazioni sopra descritte dovranno essere svolte in luogo appartato (es. camera mortuaria) e deve sempre essere consentita, se richiesta, la presenza dei famigliari. Non dovrà essere profanata la salma, né con utensili di lavoro, né con l'asportazione di oggetti di valore o di effetto.

- b. preparazione della fossa: lo scavo sarà eseguito nelle dimensioni sopradette e dovrà essere allineato con le sepolture esistenti e comunque perfettamente collocato nella griglia di seppellimenti del campo di sepoltura. Si ricorda che la norma prevede la distanza minima tra le fosse di almeno mt. 0,50 da ogni suo lato (0,30 in Lombardia). Lo scavo della fossa potrà essere svolto con mezzo meccanico (tipo mini escavatore a cingoli gommati o skyloader tipo bobcat) o a mano, facendo uso di badile, vanga e piccone, avendo cura di disporre i primi 50 cm di terreno scavato distinto dal terreno degli strati sottostanti (art. 71 8.P.R. 285/90).
- c. sistemazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza dell'introduzione del feretro da parte degli operatori nella fossa. Inoltre deve consentirsi la praticabilità (anche durante condizioni meteorologiche particolari) da parte dei famigliari. A tale scopo è consigliato l'uso di sabbie e inerti di piccola granulometria o di pedane amovibili in legno/metallo apposite. Si dovranno predisporre camminamenti per una facile e sicura praticabilità dei Campi di Sepoltura da parte dei dolenti; non sono indicate modalità e materiali in quanto questi possono essere varie, da concordarsi comunque con il Responsabile del servizio: es. uso di sabbia granulare, oppure di sabbia fine o da riempimento oppure un misto granulometrico di sabbia di frantoio e ghiaietto fine, ecc..
- d. introduzione del feretro: l'introduzione del feretro generalmente avviene con l'uso di idoneo calabare che consenta una lenta discesa del feretro stesso nella fossa, avendo cura di evitare che la cassa arrivi sul fondo bruscamente. In questa operazione è compresa anche l'eventuale idonea apparecchiatura da installare a seconda del tipo di calabare utilizzato (es. binari, padelle, ecc.), la sua rimozione e sgombero dell'area per un perfetto riempimento della fossa. Il calabare è un attrezzo di ausilio che potrà essere

impiegato sia per il D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i che per rendere qualitativamente migliore il servizio di sepoltura in terra come richiesto. Ne consegue che la metodica e la griglia delle sepolture (distanze tra fossa e fossa), potranno risultare modificate rispetto all'esistente.

- e. seppellimento: deposizione del terreno di scavo nella fossa, utilizzando per primo lo strato superficiale di 50 cm scavato, in modo che vada a contatto con la bara. L'operazione deve essere svolta con la pala a mano, fino a completa copertura della bara. La cura fondamentale deve essere quella di evitare cadute o introduzione di zolle o inerti grossi che possano far risuonare la cassa. Dopodiché, dovranno essere fatti allontanare famigliari e dolenti al fine di procedere al completo riempimento della fossa, che potrà avvenire sia a mano che con mezzo meccanico. Nel caso in cui la chiusura della fossa avvenga durante l'orario di apertura del cimitero ovvero alla presenza dei dolenti, dovrà sempre essere attesa cura e cautela nella introduzione del terreno evitando accelerazioni eccessive o esecuzioni frettolose o procedure poco rispettose e/o decorose. L'area di sepoltura può essere luogo di pericolo per l'utenza, es. la presenza di una o più fosse aperte, zolle di terra che possono causare inciampo, ecc.; inoltre se la chiusura e compattazione della sepoltura a terra, avviene in parte anche con l'ausilio del mezzo meccanico, come una piccola pala gommata, terna o mini escavatore, è obbligo non fare stazionare persone non addette ai lavori, nel raggio d'azione di tali mezzi: è il Capo Operaio il Responsabile delle operazioni di sepoltura e della loro esecuzione corretta.
- f. formazione del tumulo: al termine della copertura della fossa e sua compattazione, anche con attrezzi a mano, dovrà realizzarsi un tumulo di terreno privo di inerte medio grosso e/o grosse zolle, conformato secondo le dimensioni e sagomature stabilite; dovrà inoltre essere fornito e posto in opera un cippo numerato, collocato alla testa della fossa ed eventualmente dovrà essere collocata una croce lignea, se prevista dalle disposizioni e fornita dai familiari del defunto. Il cippo dovrà essere realizzato in laterizio o cls. Questi dovrà avere incisi o apposti su una targhetta di materiale resistente agli agenti atmosferici (art. 70 8.P.R. 285/90) il numero progressivo di sepoltura/fossa, nome, cognome, data di nascita e morte del defunto. Il cippo potrà essere riciclato per altre sepolture, in seguito all'esumazione ordinaria.

- g.* prima manutenzione del tumulo (primi 6 mesi): durante i primi 6 mesi dal seppellimento non potrà essere collocato alcun copri tomba o cippo marmoreo da parte dei famigliari sul luogo di sepoltura. In questo periodo dovrà svolgersi la manutenzione del tumulo e dei percorsi adiacenti volta a ripristinare avvallamenti, sconnessioni, franamenti ecc. dovuti alla lenta ricompattazione del terreno. Nello stesso periodo, bisogna svolgere almeno ogni due mesi la sistemazione del tumulo di sepoltura. Gli interventi manutentivi sui percorsi tra sepoltura e sepoltura dopo i primi 6 mesi dal seppellimento sono compresi nel servizio di manutenzione dei campi comuni.

Prescrizioni particolari

La morfologia e le caratteristiche di alcune aree impongono che le operazioni di scavo debbano essere fatte a mano, con esclusione dell'uso di mezzi meccanici, che porta a danneggiamenti delle pavimentazioni e degli arredi. Potranno essere utilizzati gli scavatori solo su specifica autorizzazione fatta dal Responsabile del servizio per singola operazione, sempre che vengano posti in opera accorgimenti adeguati per impedire danneggiamenti alle pavimentazioni e cordonature.

2. Sepoltura per tumulazione

La tumulazione consiste nella sepoltura (collocazione) del feretro in un loculo, nicchia, avello, ovvero un piccolo vano funerario generalmente realizzato:

- in una costruzione ad uso collettivo in quanto a più loculi, generalmente da concedere singolarmente (Colombari, edifici anche a più piani sia fuori terra che parte interrati);
- in una costruzione concessa a privati realizzata ad uno o più loculi per sepolture familiari.

Le operazioni minime previste sono:

- a.* Preparazione del loculo, apertura del loculo quando provvisto di lapide fornita in concessione, tramite la sua rimozione e deposito temporaneo in luogo indicato dal Responsabile del servizio. Dovrà essere eseguita la pulizia dell'interno del loculo, la predisposizione dei materiali di chiusura (lastra in cls. a. o mattoni), la preparazione in sito di attrezzo "monta feretri" per il sollevamento ed introduzione del feretro nel loculo di destinazione secondo la normativa 626/94 e s.m.i.;
- b.* Traslazione del feretro da carro funebre (ovvero dalla camera mortuaria dove era stata deposta) al luogo di sepoltura tramite idonea attrezzatura

(barella a ruote, carrello semovente ecc.). Se l'attrezzo di traslazione non è dotato di dispositivo di sollevamento o questo non è idoneo alla collocazione di destinazione del feretro, quest'ultimo dovrà essere traslato in idoneo "monta feretri", già predisposto e di cui al punto precedente.

- c. Introduzione del feretro, che generalmente avviene con l'uso di idonea slitta a rulli che ne consente un facile scorrimento all'interno del loculo; si avrà cura di evitare che la cassa possa raschiare le pareti laterali del loculo e/o che arrivi contro la parete di fondo bruscamente.
- d. Seppellimento: realizzazione della chiusura del loculo tramite posa in opera di lastra in cls. a. realizzata come da disposizioni specifiche del Responsabile del servizio. La lastra di chiusura sarà sigillata perimetrale con idonea malta cementizia additivata con idrofugante e plasticizzante di idonee caratteristiche che consentano la realizzazione di una chiusura ermetica a liquidi e gas (prodotti determinati dai fenomeni putrefattivi cadaverici). Può altrimenti eseguirsi chiusura in muratura da una testa con uso di mattoni pieni in laterizio e malta cementizia additivata con idrofugante e plasticizzante di idonee caratteristiche tali da consentire la realizzazione di una chiusura ermetica a liquidi e gas; dovrà inoltre essere realizzata l'intonacatura sempre con malta additivata come sopra con spessore medio di almeno cm. 1,5. La muratura dei loculi va effettuata con mattoni in piano con uno spessore di 13 + 2 cm della malta di spessore o mediante lastra in calcestruzzo opportunamente sigillata con malta adatta. Tale operazione spesso sarà svolta alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nella introduzione del feretro nel loculo (oppure nei vani ipogei di tombe private) evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori, operazioni incerte, poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia. Il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto mai in esubero o carente, il tutto al fine di procedere nel rispetto e decoro. Al termine della chiusura del loculo ed al termine della completa pulizia e ripristino dei luoghi è previsto sia collocata una targa temporanea con gli estremi anagrafici data di nascita e di morte del defunto secondo le indicazioni del Responsabile del servizio oltre alla eventuale collocazione provvisoria di fotografia o arredo floreale che come da eventuale regolamentazione potrà essere consentito. In mancanza di indicazioni ulteriori, la targa sarà composta da un cartello plastificato, da porsi o sulla

lastra di chiusura o sulla lapide non ancora incisa. In questo ultimo caso, quando la lapide verrà asportata per lavorazione, la targa identificativa verrà spostata e collocata sulla lastra di chiusura.

- e. prima manutenzione del luogo di sepoltura (primi 6 giorni): nei primi 6 giorni dalla avvenuta sepoltura quotidianamente sarà eseguita verifica dello stato delle eventuali corone o cuscini floreali ammessi e quindi lasciati a decoro del luogo, comunque al sesto giorno è prevista la loro completa rimozione, definitiva, tramite invio a rifiuto od eventuale riciclo del fusto se e come previsto dal Responsabile del servizio.

3. Esumazioni ed Estumulazioni

3.1. Esumazioni ed Estumulazioni ordinarie

Questo servizio rientra nei compiti d'istituto previsti dal T.U.II.ss. n° 1265/34 e dal conseguente regolamento di Polizia Mortuaria, 8.P.R. n° 285/90 art. 82, 83, 84, 85, 85, 87, 88, 89 e dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98. Il risultato che il servizio deve assicurare è di garantire in particolare ed in netta prevalenza l'esecuzione delle esumazioni svolgendo, nei periodi individuati, tutte le operazioni previste come da elenco che sarà annualmente predisposto dal Responsabile del servizio ed accluso in specifica Ordinanza del Sindaco, ottemperando pertanto alle disposizioni di igiene pubblica, razionale gestione organizzativa cimiteriale e nel decoro e rispetto verso il defunto e suoi famigliari. Una volta programmate le esumazioni e le estumulazioni, e dopo aver eseguiti tutti gli accertamenti anagrafici necessari, si dovranno avvertire i familiari dei defunti mediante raccomandata comunicando il periodo in cui si verificherà l'operazione. Con almeno una settimana di anticipo, i parenti dovranno poi essere avvisati anche tramite telefonata, ed è cura del Responsabile assicurarsi che le telefonate vadano a buon fine.

Solo nel caso in cui non si riuscisse rintracciare i parenti, dopo aver eseguito tutti i tentativi del caso, i resti ossei della salma dovranno essere custodite in un adeguato deposito, e, dopo un periodo stabilito dal Responsabile del servizio, i resti potranno essere depositati nell'ossario comune. I resti mortali vanno reinumati in campo indecomposti.

In tutte le operazioni di esumazione/estumulazione, Il verbale deve riportare le eventuali contestazioni dei famigliari o presenti all'operazione.

In particolare, ma non esclusivamente, sono comprese in questo servizio le seguenti attività:

3.2 Esumazione ordinaria

L'esumazione ordinaria consiste nella operazione finalizzata alla esecuzione della raccolta dei resti ossei, da effettuarsi al termine del periodo di una sepoltura decennale di feretro in fossa di terreno cimiteriale.

E' da considerarsi esumazione ordinaria anche l'operazione analoga sempre finalizzata alla raccolta di resti ossei, al termine del periodo ridotto (anni 5 o anni 2) di sepoltura in terra a cui è stata assoggettata una salma inconsunta, quando proveniente da precedente inumazione decennale ovvero tumulazione (tumulata per periodo superiore a 20 anni) in loculo o tomba di famiglia.

Le modalità e gli elenchi delle esumazioni da compiersi sono stabiliti da apposita Ordinanza del Sindaco almeno entro il 31 dicembre dell'anno precedente per l'anno successivo. Queste potranno essere di norma svolte da marzo ad ottobre secondo programmazione che comunque stabilirà il Responsabile del servizio.

Le operazioni minime previste sono:

- a. Preparazione del campo comune o sua porzione per esumazione ordinaria, previa collocazione di cartelli e/o paline di segnalazione all'utenza dell'area oggetto d'operazione e recinzione dell'area di lavoro anche con semplici nastri. Seguirà come secondo l'esecuzione della rimozione dei copritomba marmorei e/o lignei collocati in corrispondenza di ogni sepoltura da esumare. Se il materiale lapideo ed inerte in genere dovrà essere rotto e ridotto per la rimozione e smaltimento, questo sarà raccolto in apposito contenitore/automezzo, per il trasporto e scarico al luogo di stoccaggio e successivo idoneo smaltimento. Tali operazioni dovranno svolgersi evitando e/o limitando pericoli per i fruitori del cimitero o di quell'area interessata, disponendo comunque al termine di ogni turno o giornata lavorativa, una idonea perimetrazione del sito d'intervento, avendo sempre cura di prevedere ed operare in modo decoroso, rispettando il luogo di sepoltura.
- b. Apertura della sepoltura a terra: lo scavo delle fosse da esumare in quel turno lavorativo o quando per l'intera giornata (2 turni), potrà avvenire anche senza soluzione di continuità, disponendo il terreno di scavo lateralmente alle fosse, considerando la sequenzialità delle operazioni e procedendo sempre e comunque (quando possibile) deponendo il terreno nel lato in cui non vi sono sepolture ovvero nel lato già esumato (e non ancora riutilizzato). Lo scavo potrà essere svolto con mezzo meccanico (tipo mini escavatore a cingoli gommati o skyloader tipo bobcat attrezzato) ovvero a mano, facendo uso di pala, vanga, o piccone. Nel caso di scavo con mezzo meccanico questi avverrà fino all'affiorare

del coperchio ligneo della cassa, senza mai procedere oltre. La prosecuzione dello scavo avverrà a mano con idonea attrezzatura utensile, in sequenza progressiva secondo l'ordine di sepoltura, portando a termine una sola esumazione per volta.

- c. Sistemazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di esumazioni che sono svolte a mano da un operatore che lavora all'interno della fossa. Solo se possibile e specificatamente richiesto e disposto dal Responsabile del servizio sarà consentito l'avvicinarsi alla fossa scavata in cui si apra ad un familiare del defunto purché siano rispettate le condizioni generali di sicurezza.
- d. Raccolta dei resti ossei: il capo operaio (se non diversamente disposto dal Responsabile del servizio), è responsabile delle operazioni ed a questi compete la decisione relativa al riconoscimento di salma consunta o salma inconsunta, quindi, se può procedersi con l'esumazione ovvero risulti necessario la reinumazione del resto mortale/salma. Inoltre è responsabile ed estensore di verbale relativo a ciascuna operazione che viene compiuta su ciascuna fossa e di quanto viene ritrovato (oggetti, ecc.) in ciascuna sepoltura. È previsto che si provveda alla raccolta a mano di ciascun resto osseo equipaggiando gli operatori cimiteriali di idonei DPI (Dlgs n.626/94 e s.m.i.) e di apposito sacchetto in tessuto naturale (cotone/cotone-lino/lino), di colore scuro (verde scuro, grigio scuro, nero, ...), biodegradabile e di dimensioni circa cm. 50 x 75, dotato di laccio di chiusura e di targhetta idonea su cui riportare gli estremi del cippo (nome-cognome del defunto, data di nascita e data di morte, cimitero di sepoltura, campo, nr. di "cippo" o di fossa). Al termine della raccolta di tutti i resti ossei di ciascun defunto, svolgendo l'operazione con meticolosità, precisione e cura, collocando di volta in volta i resti nell'idoneo sacchetto, si procederà alla completa rimozione e pulizia della fossa dalle residue parti in legno, metalliche, d'indumento, e/o tessuti vari. Sarà inoltre cura vangare il fondo della fossa per almeno 10/15 cm al fine di rimescolare la porzione di terreno che è rimasta in aderenza con il feretro, su cui si sono concentrati gli esiti della putrefazione e scheletrizzazione cadaverica e quindi per riattivare le caratteristiche microbiologiche del terreno. Se il Responsabile del servizio lo riterrà opportuno (generalmente da eseguire sempre quando si opera in campi comuni che hanno già svolto almeno due turni decennali di inumazioni), si dovrà fornire e porre in opera idonei e particolari sostanze capaci di migliorare le caratteristiche mineralizzanti di tali terreni.

- e. Accertamento di salma inconsunta: constatato lo stato delle spoglie mortali ovvero in presenza di salma inconsunta da parte del Capo Operaio, potrà procedersi secondo tre opzioni in accordo con il Responsabile del servizio:
- f. Re-inumazione, previa ricollocazione in nuovo feretro biodegradabile (cellulosa), applicando la precedente targhetta metallica (con speciale collante) in cui sono riportati gli estremi anagrafici del defunto ovvero per apposizione degli stessi con penna ad inchiostro indelebile comunque secondo specifiche disposizioni del Responsabile del servizio. La re-inumazione nella stessa fossa sarà caso eccezionale e pertanto dovrà essere eseguita la bonifica dello stato di terreno di vecchia giacitura del feretro e la collocazione contestuale alla nuova inumazione di idonee sostanze atte a favorire la mineralizzazione del feretro re-inumato. Generalmente la re-inumazione avverrà per traslazione del resto mortale, una volta collocato nella nuova cassa nel campo di inumazione in uso corrente e sepolto in continuità ed ordine alle sepolture in terra ordinarie con le modalità descritte nell'articolo della inumazione.
- g. Raccolta del rifiuto cimiteriale: considerando per rifiuto cimiteriale i proventi da esumazione/estumulazione ovvero resti di cassa (lignei e metallici) rivestimenti in tessuto, indumenti salma, questi dovranno essere raccolti in un apposito contenitore o automezzo dal quale verranno poi traslati e depositi per lo stoccaggio temporaneo in un idoneo contenitore previa eventuale riduzione volumetrica.
- h. Collocazione e destinazione dei resti ossei: i sacchetti di resti ossei di volta in volta chiusi, etichettati, saranno subito collocati nella camera mortuaria o cappella cimiteriale in supporto idoneo predisposto. Questi potranno essere collocati in Ossario Comune o collocati in ossarietto o loculo o tomba di famiglia secondo quanto richiesto dai famigliari e disposto dal Responsabile del servizio. Se da collocarsi in Ossario comune questa operazione è da eseguirsi con tempi e procedure previsti dall' Ordinanza del Sindaco, predisposta opportunamente dal Responsabile del servizio. Se da collocarsi in sepoltura privata (ossarietto, loculo, tomba di famiglia), dovrà essere trasferito l'intero contenuto del relativo sacchetto all'interno di idonea cassetta in zinco (a norma secondo i disposti del DPR 285/90) che sarà fornita a cura del familiare. L'introduzione dei resti ossei avverrà all'interno della camera mortuaria o cappella cimiteriale, eventualmente anche in presenza dei famigliari che non dovranno intralciare le operazioni. Il trasferimento delle ossa avverrà con estrema cura, cautela e precisione da parte degli addetti, equipaggiati con i dovuti 8.P.I., abbigliamento

decoroso, pulito ed in ordine, procedendo con la disposizione del cranio, ossa femorali, tibia, bacino ecc. via via fino alle ossa più minute. Terminata l'introduzione delle ossa, sarà eseguita la chiusura della cassetta per saldatura a stagno ovvero tramite viteria secondo le disposizioni del Responsabile del servizio ed eventuale sigillatura: sarà obbligatorio apporre targhetta metallica incisa o riportare gli estremi anagrafici del defunto con penna ad inchiostro nero indelebile. Il Capo Operaio avrà compiti come da disposizione di servizio del Responsabile del servizio e per gli effetti di apposita "ordinanza per regolare le esumazioni" attivata dal Sindaco a tal scopo. Il Responsabile del servizio ha possibilità di accettare anche l'uso di sacchetti scuri in plastica per la raccolta e contenimento temporaneo dei Resti Ossei prima che questi vengano collocati nell'Ossario Comune o in una Cassetta di Zinco per successiva destinazione ad una tomba. Quando i Resti Ossei sono da collocarsi in Ossario Comune e sono stati sistemati per il contenimento temporaneo in un sacchetto di plastica scura, quest'ultimo deve essere tassativamente svuotato e mai introdotto nel Vano Ossario, come previsto dalla legge.

3.3 Estumulazione ordinaria

L'estumulazione ordinaria consiste nell'operazione finalizzata alla raccolta dei Resti Ossei da effettuarsi al termine del periodo di concessione di loculo o tomba.

Le modalità e gli elenchi delle estumulazioni da compiersi sono stabiliti da apposita Ordinanza del Sindaco entro il 31 dicembre precedente all'anno interessato. Queste potranno essere di norma svolte da novembre a febbraio secondo programmazione che comunque stabilirà il Responsabile del servizio.

- a. Recinzione dell'area di lavoro, anche solo con nastri, e trasporto di monta feretri/lettiga nell'area, previa verifica di efficienza
- b. Apertura del loculo, apertura del loculo quando provvisto di lapide fornita in concessione tramite sua rimozione e deposito temporaneo in luogo indicato dal Responsabile del servizio; demolizione della muratura e chiusura ermetica esistente avendo cura di eseguire tale operazione equipaggiando gli operatori cimiteriali di idonei D.P.I. (D.lgs. n. 626/94 e s.m.i.) raccogliendo le macerie in apposito contenitore per lo stoccaggio e smaltimento idoneo. Tale operazione dovrà essere svolta evitando e/o limitando pericoli anche igienicosanitari per i fruitori del cimitero o di quel sito cimiteriale, disponendo al termine dell'abbattimento del diaframma murario e pulizia del loculo una apparecchiatura mobile in tessuto e confezione idonei alla sottrazione alla vista

del contenuto del loculo stesso ed al fine di restituzione decoro al luogo in attesa dell'inserimento della cassetta Resti Ossei. Tutte queste operazioni saranno coordinate dal Caposquadra quale responsabile e verbalizzante l'operazione in esecuzione. L'apertura del loculo consentirà di appurare in prima analisi lo stato della cassa lignea e di quella in zinco perché si possano predisporre le modalità di estrazione del feretro per la constatazione della "trasformazione cadaverica" e quindi se salma scheletrizzata o inconsunta.

- c. Estrazione del feretro: l'operazione dovrà avvenire nella completa sicurezza degli Operatori e delimitando opportunamente l'area di lavoro attrezzando in modo chiaro, sicuro e netto il perimetro entro il quale sono ammessi solamente gli addetti autorizzati. Per l'estrazione dovrà essere utilizzata idonea impalcatura (se loculo posto in quota), trabattelli o monta feretro per lavorare in sicurezza e garantire una totale, corretta e completa esecuzione operativa; l'attrezzo sarà predisposto di ausili per l'estrazione anche tramite scorrimento del feretro e sua traslazione ad idonea altezza di lavoro dal piano di calpestio d'opera.
- d. Raccolta dei Resti Ossei: al Capo Operaio (se non diversamente predisposto dal Responsabile del servizio) compete il riconoscimento di salma consunta o salma inconsunta e quindi se può procedersi alla estumulazione ovvero risulti necessaria la inumazione del cadavere o indirizzo a cremazione come Resto Mortale; inoltre è responsabile di quanto viene ritrovato sia nel loculo sia all'interno del feretro (oggetti ecc...). La cassa lignea spesso si presenta già in parte sconnessa, comunque deve essere rimossa a partire dal coperchio e se necessario le parti laterali. Rimosso il coperchio ligneo è necessario rimuovere il coperchio metallico, per dissaldatura o taglio con idoneo utensile/elettro utensile. E' obbligo eseguire le operazioni con precisione, cautela e perfetto coordinamento, avendo cura di non eseguire operazioni violente o per le quali venga praticato sforzo fisico inutile. Constatato lo stato delle "spoglie mortali" ovvero in presenza di Resto Osseo si procede alla raccolta di questo deponendolo da subito in cassetta in zinco, o in sacchetto di tessuto scuro naturale (come descritto per la Esumazione ordinaria) per la deposizione temporanea in camera mortuaria e destinazione finale in Ossario Comune nelle modalità previste dal Responsabile del servizio. La confezione della cassetta in zinco avverrà nelle modalità descritte per la Esumazione ordinaria.

- e. Accertamento di salma inconsunta: constatato lo stato delle “spoglie mortali” ovvero in presenza di salma inconsunta potrà procedersi secondo tre opzioni che saranno indicate dal Responsabile del servizio:
- i. ritumulazione, previa ricollocazione in nuovo feretro doppio o se il precedente feretro risultasse riassemblabile (comunque escludendo le risaldature del coperchio metallico) deponendo questo accuratamente ricomposto e chiuso all’interno del cassone di zinco da fornire, il cui coperchio di zinco verrà saldato perimetralmente senza soluzione di continuità apponendo eventuale sigillatura ed applicando targhetta metallica (con speciale collante) in cui saranno riportati gli estremi anagrafici del defunto ovvero per apposizione degli stessi con penna ad inchiostro indelebile comunque secondo specifiche disposizioni del Responsabile del servizio;
 - ii. cremazione, previa ricollocazione del Resto Mortale in idonea nuova cassa lignea standard da fornire (modello e tipologia indicato dal Responsabile del servizio) e suo trasferimento in camera mortuaria / cella frigorifera; la fornitura della cassa lignea per la cremazione della salma inconsunta ovvero del resto mortale, sono a carico del Comune che con tale operazione ritorna in possesso dell’uso del loculo o tomba;
 - iii. inumazione, previa preparazione di fossa con le stesse modalità descritte per tale operazione nell'articolo relativo, da svolgersi però in idoneo “campo speciale”, provvedendo al trasferimento del Resto Mortale in cassa biodegradabile (cellulosa) nuova da fornire, con l’uso eventuale di idonei e specifici prodotti per la riduzione del periodo di permanenza eventuale del feretro in terra (in genere si riduce da 5 a 2 anni), e comunque sempre a garanzia di una efficace ripresa dei processi putrefattivi cadaverici per rendere incisiva l’azione microbiologica del terreno. Le fasi di seppellimento sono descritte nella “inumazione”.
- f. raccolta del rifiuto cimiteriale: si vedano le modalità e concetti descritti per la esumazione ordinaria;
- g. pulizia del vano loculo: al termine delle operazioni specifiche relative all’estumulazione si provvederà alla pulizia accurata del loculo utilizzando sabbia fine e segatura da spargere sull’intera parte interna del loculo in particolare il fondo estremo, raccogliendo con idonei attrezzi tutto questo materiale assorbente, destinandolo come rifiuto da incenerire. Verranno utilizzati di seguito specifici prodotti per la disinfezione ed eliminazione di odori,

al termine delle operazioni. Se il loculo sarà subito riutilizzato per nuova sepoltura (stesso concessionario) o per la collocazione della Cassetta di Resti Ossei, si provvederà a tali operazioni con le modalità descritte rispettivamente nelle tumulazioni e/o collocazioni di Resti Ossei/ceneri. Se il loculo sarà invece messo a disposizione per nuova concessione, nel caso di loculi comunali, si provvederà ad sostituire a spese e cura dell'appaltatore la lapide in marmo con nuova di fattura simile all'esistente, comprensiva di incisione della numeratura e delle borchie in ottone/bronzo per il fissaggio..

3.4 Sepoltura di Resti Mortali per re-inumazione

Come visibile nelle procedure di esumazioni ordinarie e straordinarie, qualora ci si imbatte in resti inconsunti, si devono reinumare.

Si tratta di una inumazione normale, come descritta nella scheda "Operazioni cimiteriali – Sepoltura per inumazione", e di cui si riporta la descrizione della procedura:

la re-inumazione è una operazione cimiteriale che prevede la ricollocazione del resto mortale in nuovo feretro ligneo fornito a cura del familiare, applicando la precedente targhetta metallica (con speciale collante) in cui sono riportati gli estremi anagrafici del defunto ovvero per apposizione degli stessi con penna ad inchiostro indelebile comunque secondo specifiche disposizioni del Responsabile del servizio.

La re-inumazione nella stessa fossa sarà caso eccezionale e in questo caso dovrà essere eseguita la bonifica dello stato di terreno di vecchia giacitura del feretro e la collocazione contestuale alla nuova inumazione di idonee sostanze atte a favorire la mineralizzazione del feretro re-inumato.

Generalmente la re-inumazione avverrà per traslazione del resto mortale, una volta collocato nella nuova cassa nel campo di inumazione in uso corrente e sepolto in continuità ed ordine alle sepolture in terra ordinarie con le modalità descritte nell'articolo della inumazione.

3.5. Collocazione di resti ossei in tomba di famiglia o loculo o ossario

Le operazioni da svolgere sono simili a quelle descritte per le ceneri nella scheda "Operazioni cimiteriali – Sepoltura ceneri in manufatti", con l'ovvia avvertenza di sostituire a "urna cineraria" o "ceneri" la dizione: "cassetta resti ossei".

3.6. Dispositivi di protezione individuale

Il personale deve indossare i D.P.I. forniti, e di seguito elencati:

- a. calzature impermeabili con puntale rinforzato (stivali);
- b. tute impermeabili monouso con cappuccio in tyvek;
- c. guanti in crosta;
- d. guanti impermeabili – antitaglio;
- e. occhiali sigillati con valvola di aerazione; F) mascherina antipolvere classe FFP3;
- f. elmetto di protezione.

4. Dispersione delle Ceneri in Cinerario comune

La dispersione delle ceneri in Italia può farsi all'interno dei Cimiteri:

- in un "contenitore" (manufatto) Cinerario comune, apposito adibito o da adibire a tal scopo
- nel giardino per la dispersione delle ceneri in natura, fuori dall'ambito cimiteriale.

Nel caso di cinerario comune, questo oggetto che potrà essere un fabbricato (es. una edicola funeraria recuperata e ridestinata a tale funzione dal Comune) oppure un loculo o un manufatto anche monumentale, atto a consentire l'operazione di "dispersione" e conservazione "indistinta" delle ceneri di coloro i quali hanno scelto tale forma di sepoltura.

Questa particolarità, unita alle ulteriori specificazioni fornite nelle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98 ha determinato la necessità di attivare una operazione collegata ad una "nuova" cerimonia funebre da svolgersi all'interno dei cimiteri.

Il Responsabile del servizio individuerà ed impartirà disposizioni relative al manufatto adibito o realizzato a tal scopo e le precise modalità operative, che comunque, come operazioni minime, potrebbero essere come segue:

1. Preparazione del Cinerario comune, che dovrà essere anticipatamente aperto ed allestito con collocazione di una apparecchiatura funeraria a drappo, di tessuto e colore idonei;
2. traslazione delle ceneri; l'urna cineraria sarà prelevata da carro funebre o da Camera mortuaria ovvero ricevuta dai familiari ovvero potrà essere da questi trasportata a mano fino al Cinerario svolgendo un silenzioso ordinato corteo fino al luogo di sepoltura; giunti sul luogo l'urna sarà deposta su un tavolino su ruote con piano in legno scuro, e drappo viola con sviluppo fino a terra, nella parte nascosta dal drappo del tavolino in un ripiano interno saranno collocati gli utensili necessari ad aprire e desigillare l'urna cineraria: N.B. a tale

operazione sarà sempre presente il capo operaio che svolgerà funzione di responsabile dell'operazione.

3. dispersione; un operatore cimiteriale (sono al massimo necessari nr. 2 operatori capo operaio compreso per l'intera cerimonia), preleverà l'urna e la vuoterà lentamente all'interno del Cinerario comune facendo attenzione che tutte le ceneri finiscano correttamente all'interno. Al termine della dispersione sarà eseguita, sempre alla presenza dei familiari se richiesto, la chiusura del cinerario. Le operazioni descritte spesso sono svolte alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nelle operazioni svolte evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori, operazioni incerte, poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia. Il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto, e tale da poter procedere con il dovuto decoro.

5. Sepoltura di ceneri in manufatto

La sepoltura di un'urna cineraria può avvenire per collocazione in:

- ossarino (piccolo loculo specifico per accogliere tale cassetta),
- cinerario (tipologia ancora poco diffusa di loculo avente dimensioni esterne, larghezza ed altezza identiche a quelle del loculo ma profondità ridotta a circa 70 cm.),
- loculo anche se occupato da feretro, purché sia garantita la capienza,
- Tomba di Famiglia che spesso hanno nella camera funeraria oltre che loculi anche piccoli vani adibiti ad ossario e quindi idonei anche per urne cinerarie, ovvero per collocazione di urna di ceneri all'interno di un loculo anche se già occupato da feretro, purché sia garantita la capienza. Per tale tipologia di sepoltura si richiama sia il 8PR 285/90 che le Circolari del Ministero della Sanità nr. 24/93 e nr. 10/98.

Le operazioni minime previste sono:

1. Preparazione dell'ossarino o del cinerario, tramite apertura del vano quando provvisto di lapide fornita in concessione, tramite sua rimozione e suo deposito temporaneo in luogo indicato dal Responsabile del servizio, pulizia dell'interno e predisposizione dei materiali di chiusura (lastra in cls. a., o lastra metallica idonea, secondo le disposizioni del Responsabile del servizio). Nel caso in cui l'ossario o il cinerario fosse già occupato da altra urna o cassetta, l'operazione di apertura e sepoltura dovrà essere eseguita contestualmente per evitare di

lasciare aperto e non protetto un ossario o cinerario già occupato. L'opera di sepoltura in un cinerario od ossario già occupato prevederà oltre che la rimozione della lapide come sopra detto anche la demolizione della muratura o chiusura con lastra, avendo cura di rimuovere le macerie e successivamente conferirle in contenitore idoneo. Si ponga attenzione al fatto che le operazioni di sepoltura di ceneri avvengono in genere in ambienti frequentati dagli utenti del cimitero e quindi è necessario porre in opera tutte le precauzioni e cautele oltre che attenzioni che denotino un servizio qualitativo atte a non arrecare disturbo ai luoghi, non determinare lamentele per disattenzioni o danni, esecuzione delle lavorazioni operando continuamente pulizia e precauzioni di sicurezza.

2. Traslazione dell'urna cineraria da carro funebre (ovvero dalla camera mortuaria o dove era stata deposta) al luogo di sepoltura tramite trasporto a mano a cura degli operatori cimiteriali o, se richiesto dai famigliari, a cura di uno dei famigliari stessi (tali oggetti non hanno problematiche igienico-sanitarie e pertanto la loro manipolazione in questi specifici casi potrà avvenire anche per opera dei familiari quando specificatamente richiesto). Nel caso in cui la quota a cui è posto l'ossario, il cinerario o il loculo fosse oltre mt. 1,65 dovrà farsi uso di apposita impalcatura che avrà le caratteristiche previste dalla normativa di sicurezza 626/94 e 494/96 ovvero tramite l'uso di monta feretri quando dotato di cestello di lavoro: pertanto tale collocazione sarà esclusiva degli operatori cimiteriali.
3. Seppellimento: realizzazione della chiusura dell'ossario o del cinerario o del loculo tramite la posa in opera di lastra in cls. a. realizzata come da disposizioni specifiche del Responsabile del servizio e sua sigillatura perimetrale con idonea malta cementizia. Vedasi l'articolo relativo alla "tumulazione". Può altrimenti eseguirsi chiusura in muratura da una testa con uso di mattoni pieni in laterizio e malta cementizia: vedasi il precedente articolo sulla "tumulazione". Potrà infine eseguirsi la chiusura, se prevista e descritta dal Responsabile del servizio, tramite fissaggio di idonea lastra metallica di idoneo spessore e materiale (es. lamiera zincata a caldo, rame, ecc.). Tale operazione spesso sarà svolta alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nello svolgimento dei lavori, evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori, attuazione di operazioni incerte, poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia, il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in

atto mai in esubero o carente, tutto al fine di procedere nel rispetto e decoro del luogo, dei familiari e del defunto.

4. formazione del tumulo: al termine della chiusura del cinerario o ossario o loculo dovrà essere eseguita la completa pulizia e ripristino dei luoghi, la ricollocazione della lapide quando quest'ultima è fornita assieme alla concessione oppure è previsto sia collocata una targa temporanea anche in cartoncino rigido di colore bianco su cui saranno riportati o stampati gli estremi anagrafici data di nascita e di morte del defunto secondo le indicazioni del Responsabile del servizio, oltre alla eventuale collocazione provvisoria di fotografia o arredo floreale come da regolamentazione vigente.
5. prima manutenzione del luogo di sepoltura (primi 6 giorni): nei primi 6 giorni dalla avvenuta sepoltura quotidianamente sarà eseguita verifica dello stato delle eventuali corone o cuscini floreali ammessi e quindi lasciati a decoro del luogo, comunque al sesto giorno è prevista la loro completa rimozione, definitiva, tramite invio a rifiuto od eventuale riciclo del fusto se e come previsto dal Responsabile del servizio.

6. Sepoltura di Resti Ossei in Ossario comune

La sepoltura dei Resti Ossei in Ossario Comune avviene:

- quando espressamente richiesto dai familiari del defunto,
- quando non viene disposto altro tipo di sepoltura da parte dei familiari, ovvero per scomparsa di familiari, eredi o aventi titolo nei confronti del defunto stesso.

E' una tipologia di sepoltura ed operazione cimiteriale che viene definita dal Regolamento nazionale di Polizia Mortuaria, "compito d'istituto" ovvero operazione dovuta sempre e comunque salvo differente richiesta del familiare, come anzi detto. Nel cimitero esiste almeno un ossario comune, collocato in genere in posizione interrata all'interno di Cappella Cimiteriale o cella pubblica.

L'introduzione delle ossa deve avvenire in forma indistinta, e pertanto la loro collocazione all'interno avverrà trasferendovi il contenitore in tessuto o materiale plastico utilizzato nella fase di raccolta o da esumazione o da estumulazione. Se richiesto dai familiari la traslazione ed il deposito dei Resti Ossei in ossario comune potrà avvenire anche alla loro presenza affinché possano verificare e partecipare alla loro ultima sepoltura, avendo cura che il rito non assuma o possa dare atto a visioni o fatti inopportuni o macabri.

Sarà pertanto necessario provvedere anticipatamente all'apertura dell'ossario comune, transennare l'area per garantire lo svolgimento dell'operazione in sicurezza e riservare a tale operazione il maggior risvolto qualitativo possibile.

Le operazioni minime previste sono:

1. Preparazione dell'ossario comune, apertura del sepolcro comune, posizionamento di transenna a distanza tale che non si possano intravedere immagini macabre o indecorose, garantendo una totale sicurezza nei confronti dell'utente e dell'operatore cimiteriale.
2. Traslazione dei Resti Ossei direttamente a cura di addetto cimiteriale che trasporterà con idoneo carrello il sacchetto contenitore dal luogo di deposizione temporaneo ovvero dal luogo di estumulazione o esumazione all'ossario comune a cui è diretto.
3. Seppellimento: deposizione diretta all'interno della camera funeraria, o per discesa dell'operatore addetto tramite idonea scaletta. Quando i Resti Ossei sono stati sistemati in un sacchetto di plastica scura, quest'ultimo deve essere tassativamente svuotato e mai introdotto nel Vano Ossario, come previsto dalla legge; ciò non vale nel caso di sacchetto in cotone, che si degraderà nel tempo. Nel caso in cui non fosse possibile la discesa di un operatore nel vano ossario la deposizione delle ossa avverrà collocando le stesse in un sacchetto scuro di tessuto leggero naturale (cotone o lino) biodegradabile, facendolo discendere anche tramite apposita fune e accertandosi che la sua deposizione avvenga nella maniera casuale e quanto più indistinta all'interno della camera ossaria stessa. Al termine sarà eseguita la chiusura dell'Ossario Comune e ripristinata la completa fruizione dei luoghi.

Le operazioni descritte spesso sono svolte alla presenza dei familiari del defunto pertanto dovrà sempre essere attesa cura e cautela nelle operazioni svolte evitando discussioni, intralci o sovrapposizioni di lavorazioni tra operatori operazioni incerte, poco caute, affrettate o causa di danni a cose o evidenziazione di imperizia, il numero del personale dovrà essere sempre sufficiente alla fase lavorativa in atto mai in esubero o carente tutto al fine di procedere nel rispetto e decoro.

7. Ripristini igienici loculi

Si tratta di interventi per rendere nuovamente utilizzabili i loculi e/o per ovviare ad inconvenienti di natura igienica a seguito di cause quali "casse scoppiate" con

conseguente fuoriuscita di liquidi cadaverici e formazione di odori fortemente persistenti, invadenti e sgradevoli.

Si tratta di due situazioni, fondamentalmente:

- ripristino per inconvenienti nel loculo (es.: scoppio cassa)
- ripristino di loculo per riutilizzo

per le quali, prima di intervenire si deve chiedere la presenza sanitaria di un addetto dell'Azienda Sanitaria di competenza.

7.1. Ripristino igienico sanitario di loculo – feretro

L'operazione, le forniture ed i materiali/attrezzi da impiegare, sono a carico della gestione e in genere oggetto di tariffa: la cassa di zinco per la ricofanatura verrà fornita dal familiare, che dovrà avere cura che la stessa sia consegnata puntualmente nel cimitero in cui è da compiersi l'operazione in argomento.

L'operazione è determinata dal manifestarsi all'interno del loculo della fuoriuscita di liquidi cadaverici determinati dal processo putrefattivo della salma. La fuoriuscita è causata in genere dall'azione aggressiva dei liquidi cadaverici in corrispondenza della piegatura della cassa in zinco (punto delicato di ogni cassa in zinco) per l'incrudimento del metallo, incremento quindi della sua fragilità quando assoggettato a sforzi o tensioni. Il fenomeno di putrefazione è un processo naturale della materia organica e determina la produzione di liquidi e gas.

In taluni casi, tale fenomeno, può determinare la eccessiva sollecitazione della cassa in zinco, in questo caso ad esempio la presenza o di una piccola fessura o incisione, sul fondo della cassa in zinco, nella sua piegatura o una incisione piccola verificatasi durante l'introduzione e sistemazione della salma nel feretro, da tali punti, a causa delle combinate azioni meccaniche (gas che rigonfia la cassa metallica) e chimiche (azione del liquido cadaverico che ha componenti sia organiche che chimiche aggressive) si potrà determinare la fuoriuscita del liquido cadaverico che pertanto percolerà nel feretro ligneo e da questo, con maggiore facilità, fuoriuscirà ed andrà a raccogliersi nel loculo.

A tal punto potranno verificarsi le seguenti condizioni tipiche:

1. La sigillatura della muratura o della lastra in cls di chiusura del loculo non è stata eseguita a perfetta regola d'arte, ne conseguirà la facile fuoriuscita di gas che ha una forte componente odorosa immediatamente percepibile e fortemente sgradevole rendendo il luogo a volte impraticabile, quindi è necessario intervenire.

2. Il loculo internamente non ha una sufficiente pendenza verso l'interno e pertanto una abbondante fuoriuscita di liquido cadaverico potrà imbibire la chiusura muraria e se questa non è stata svolta con attenzione ed a perfetta regola dell'arte consentirà la fuoriuscita sia del gas che di liquido cadaverico; tale situazione ha una palese componente igienico sanitaria che obbligherà ad un intervento celere e determinato.
3. Il loculo internamente ha una cavillatura nella soletta in c.a. e da tale microfessura penetra il liquido cadaverico che potrà percolare nella parte sottostante, in genere un vano sottostante che potrà essere un cavo o un loculo. La denuncia di tali eventi è sempre dovuta alla principale fuoriuscita del gas che attraverso il suo caratteristico odore acre denuncia il problema igienico-sanitario e l'intervento dovrà compiersi sia sul loculo che ha determinato la fuoriuscita di gas e liquidi che nel ripristino dell'igiene nei vani o loculi coinvolti.

L'intervento consiste nella esecuzione di igienizzazione dell'intero interno del loculo; tale operazione sarà svolta principalmente secondo il seguente schema:

1. smontaggio lapide (quando fornita dal comune);
2. smuratura del loculo (demolizione del muro di chiusura o smontaggio lastra in cls)
3. estrazione del feretro
4. deposizione feretro su supporto piano
5. collocazione del feretro all'interno della nuova cassa metallica
6. chiusura del feretro con saldatura continua del coperchio
7. intervento all'interno del loculo con spargimento di sabbia fine, eventualmente mista con truciolo di legno fine
8. raccolta della sabbia e smaltimento della stessa
9. trattamento dell'interno loculo con idonei prodotti igienizzanti con capacità di scindere e dissolvere le molecole dell'odore
10. eventuale ulteriore trattamento con idonei prodotti atti a scindere liquidi grassi
11. intervento finale con deposito di polvere o compresse atte a rapprendere eventuali future fuoruscite di liquidi
12. reintroduzione del feretro ricofanato all'interno del loculo
13. rimontaggio della lapide
14. chiusura loculo con nuova lastra o nuovi mattoni pieni con intonacatura esterna da 1,5 cm. (mantenere il cavo illuminazione votiva esterno)
15. rimontaggio lapide;
16. pulizia generale

Nel caso di percolamento del liquido anche nel loculo o vano sottostante, è necessario eseguire nel loculo o vano sottostante le operazioni sopra elencate: 1), 2), 3), 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15) 16).

ATTENZIONE, nel loculo soprastante, prima della operazione 10), si deve fare:

- 10.1) rimuovere una porzione di calcestruzzo dall'angolo fra le pareti laterali del loculo e la soletta di appoggio del feretro, pulizia del solco realizzato, e intasamento tramite applicazione di malta tixotropica ovvero per riprese di getti, con caratteristiche impermeabilizzanti.
- 10.2) ad avvenuto essiccamento della malta, dopo accurata pulizia dalle polveri della soletta, applicazione di almeno 3 mani di cemento osmotico a pennello con cura di fare anche le pareti laterali per una altezza di 10 cm.

PRECISAZIONE, l'operazione sopra descritta, prevedendo una durata superiore a 24 ore, anche per il tempo necessario affinché i prodotti edilizi utilizzati possano svolgere "presa" e quindi essere nelle condizioni idonee per il riuso del loculo, il feretro una volta ricofanato deve essere opportunamente ricoverato in camera mortuaria in deposito in attesa che possa ri-tumularsi nel loculo risanato.

7.2. Ripristino di loculo per riutilizzo

Alla scadenza della concessione, oppure nel caso si debbano sgomberare i loculi e recuperarli per nuovi utilizzi, questi devono essere ripristinati igienicamente con le operazioni del precedente punto da 1 a 16.

8. Operazioni di necroforia

8.1. Inumazione

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro del braccio della pala meccanica (tramite colonnine con testine tendinastro);
- 2) allestire, precedentemente all'arrivo del feretro, il campo di inumazione realizzando lo scavo dell'intera fossa con escavatore meccanico o manualmente.
- 3) Lo scavo deve avere: profondità non inferiore ai 2,00 metri, lunghezza di 2,20 metri nella parte più profonda e larghezza di metri 0,80 per persone oltre i dieci

anni di età; per bambini di età inferiore ai dieci anni avremo invece una lunghezza di 1,50 metri nella parte più profonda e larghezza di metri 0,50 (D.P.R. 10/09/1990 n.285);

- 4) allontanare la terra scavata dal ciglio dello scavo;
- 5) armare la parete dello scavo quando il dislivello è maggiore di metri 1,50;
- 6) preparare, se presente, il calabare automatico (calabare tipo americano) secondo le relative procedure di sicurezza;
- 7) perimetrare la fossa con idonei parapetti e con la pedana in alluminio dotata di fermapiede (il calabare tipo americano può essere dotato di supporti che assolvono alla protezione richiesta);
- 8) riposizionare il cordone di sicurezza in modo da permettere al pubblico di assistere alle operazioni di inumazione (almeno due metri attorno ad ogni lato della fossa oltre ad un passaggio per l'arrivo del feretro);
- 9) in camera mortuaria, realizzare sulla cassa metallica tagli opportuni. Prima rimuovere il coperchio della cassa in legno, perforare con mazza e punteruolo la superficie zincata su di un lato e quindi procedere al taglio della copertura della cassa in zinco con apposita cesoia elettrica;
- 10) trasportare il feretro al punto di inumazione tramite apposito carrello;
- 11) posizionare sul fondo della fossa (piano di arrivo del feretro) due traversi in legno per poter sfilare le cinghie o le funi anche a distanza;
- 12) fare scendere il feretro nella fossa con il calabare americano mediante il proprio sistema di discesa; se non si può utilizzare il calabare, il feretro viene calato tramite funi (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori);
- 13) recuperare le cinghie o le funi;
- 14) ricoprire di terra il feretro per alcune decine di centimetri, utilizzando una pala in modo che la terra affiorata venga riposizionata in superficie;
- 15) posizionare all'interno della fossa, se richiesto, l'eventuale cassetta-ossario del parente e ricoprirlo di terra;
- 16) perimetrare nuovamente la fossa con idonei parapetti e predisporre il posizionamento della targa segna nome;
- 17) posizionare le corone di fiori e gli altri ornamenti e rimuovere il cordone di sicurezza;
- 18) ad inumazione terminata ed in assenza di pubblico, rimuovere il calabare e le protezioni, predisporre il cordone di sicurezza come al punto 1 e riempire la fossa tramite pala meccanica o manualmente in modo che la terra affiorata venga riposizionata in superficie;

8.2. Tumulazione in arco monumentale

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro ad una distanza minima di 100 cm ad altezza di 100 cm. (tramite colonnine con testine tendinastro);
- 2) aprire il tombino posto sul piano di calpestio dell'arco monumentale corrispondente, facendo leva con un piede di porco sulle lastre in marmo, che ricoprono il tombino (l'operazione deve essere svolta almeno da due operatori).
- 3) nel caso in cui il tombino presenti un'apertura ristretta rispetto alla dimensione del feretro, mancando le condizioni per operare in sicurezza, occorre fare adeguare al proprietario il tombino;
- 4) accertare con rivelatori, che non vi sia presenza di ossigeno, vapori o gas tossici;
- 5) nel caso in cui ci sia la presenza di gas, aerare il locale anche mediante immissione di aria pulita con apposito impianto;
- 6) se la tumultazione è del tipo "programmata", eseguire i punti 3-4 il giorno prima della tumultazione stessa;
- 7) nel caso in cui, il fondo del tombino sia allagato a causa di infiltrazioni dell'acqua piovana, occorre prima aspirare meccanicamente tramite pompa sommersa e poi manualmente mediante l'utilizzo di secchi (le precedenti operazioni devono essere svolte da tre addetti);
- 8) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;
- 9) predisporre un piano di lavoro alla quota desiderata costituito da tubi innocenti ed assi in legno od in ferro conformemente al D.P.R. n.164/56;
- 10) riorganizzare la disposizione dei feretri all'interno del tombino, in modo da creare lo spazio per accogliere il nuovo feretro;
- 11) posizionare sul piano di arrivo del feretro due traversi in legno per poter sfilare le fasce o le funi anche a distanza;
- 12) preparare il calabare manuale secondo le relative procedure di sicurezza verificando anche quelle della fase del trasporto del feretro;
- 13) fare scendere il feretro nel tombino tramite il calabare (l'operazione deve essere svolta almeno da due operatori);
- 14) se non si può utilizzare il calabare, il feretro viene calato manualmente nel tombino mediante funi (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori).

- 15) nella fase di discesa del feretro nel tombino, nessuno deve trovarsi al suo interno;
- 16) scendere sul piano di lavoro creato in precedenza tramite scale portatili a pioli (verificarne l'uso secondo le relative procedure di sicurezza);
- 17) liberare il feretro dall'imbragatura e farlo scorrere sul piano del loculo prescelto (operazione eseguita da due operatori);
- 17) ripristinare la situazione iniziale rimuovendo il piano di lavoro in tubi innocenti;
- 18) richiudere il tombino riposizionando le lastre.

8.3. Tumulazione in cappella

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno alla zona dove avverrà la tumulazione (tramite colonnine con testine tendinastro o manufatti simili) in modo da creare uno spazio per movimentare in condizioni di sicurezza il feretro;
- 2) aprire la cappella e verificarne le dimensioni e lo spazio adiacente a disposizione, per decidere gli approntamenti necessari al fine di lavorare in condizioni di sicurezza, sia che la tumulazione avvenga dall'interno oppure dall'esterno;
- 3) predisporre la tumulazione nelle prime file da terra inserendo il feretro manualmente, verificando le procedure operative ad esso relative;
- 4) nel caso la tumulazione interessi le ultime file superiori, installare il monta feretri internamente od esternamente alla cappella seguendo le procedure ad esso relative;
- 5) in alternativa approntare un piano di lavoro alla quota desiderata costituito da tubi innocenti ed assi in legno od in ferro conforme al D.P.R. n.164/56;
- 6) procedere alla tumulazione interna alla cappella, solo quando tra il piano porta feretro ed il soffitto della cappella vi sia un'altezza pari a circa 180 centimetri.
- 7) Questo per garantire una sufficiente condizione di sicurezza dell'operaio addetto alla tumulazione.
- 8) Tale garanzia, in via primaria, viene raggiunta quando le file superiori vengano adibite ad ossario, ricavato con cassette piccole facilmente movimentabili a quelle altezze;
- 9) nel caso si utilizzi il monta feretri, bloccare i rulli di scorrimento del piano porta feretro ed il feretro mediante l'apposita cinghia;

- 10) chiudere le porte di sicurezza del cestello prima della salita ed assicurarsi tramite cintura di sicurezza a parti stabili della struttura;
- 11) azionare l'interruttore generale (pulsante di avvio), la pompa oleodinamica (leva di azionamento od il pulsante a mano) per ottenere lo spostamento del piano di carico fino alla quota desiderata (durante il movimento fare attenzione che non vi siano interferenze con luce votiva, vasi di fiori o lapidi);
- 12) se si utilizza il ponteggio, issare manualmente il feretro sul piano di lavoro con funi o fasce, collocando sul piano di traversi in legno che consentano lo sfilo delle funi;
- 13) giunti alla quota desiderata, far scorrere attraverso cilindri in legno il feretro nel loculo ponendo massima attenzione all'attrito che si genera e che potrebbe causare il ribaltamento della macchina o del ponteggio.
- 14) Tale operazione deve essere compiuta da due addetti posizionati sul cestello, sul ponteggio o su scale portatili;
- 15) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;
- 16) chiudere il loculo con una parete in muratura (in un secondo momento verrà riposizionata la lastra in marmo secondo le relative procedure di sicurezza);
- 17) azionare il pulsante a mano per riportare a terra;
- 18) rimuovere il piano di lavoro in tubi innocenti, se si sia approntato il ponteggio.

8.4. Tumulazione in loculo

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro ad una distanza minima di 100 cm ad altezza di 100 cm. (tramite colonnine con testine tendinastro);
- 2) preparare il monta feretri e/o la lettiga sviluppabile secondo le relative procedure di sicurezza verificando anche quelle della fase del trasporto del feretro, quindi:
- 3) sistemare il feretro sul piano porta feretro della lettiga sviluppabile se la fase di tumultazione avverrà nelle prime tre file da terra;
Oppure
- 4) sistemare il feretro sul piano porta feretro del monta feretri se la fase di tumultazione avverrà dalla quarta fila in poi;

- 5) predisporre il loculo rimuovendo la lastra di marmo secondo le relative procedure di sicurezza;
- 6) bloccare i rulli di scorrimento del piano porta feretro ed il feretro stesso mediante l'apposita cinghia;
- 7) chiudere le porte di sicurezza del cestello prima della salita ed assicurarsi tramite cintura di sicurezza a parti stabili della struttura se si utilizza il monta feretri;
- 8) prima di iniziare il lavoro azionare l'interruttore generale (pulsante di avvio);
- 9) azionare la pompa oleodinamica mediante la leva di azionamento od il pulsante a mano per ottenere lo spostamento del piano di carico fino alla quota desiderata;
- 10) fare attenzione durante il movimento ad eventuali interferenze con luce votiva, vasi di fiori o lapidi;
- 11) inserire il carrello di scorrimento feretro nel loculo per la tumulazione frontale mentre occorre utilizzare i cilindri di legno con corda di recupero per la tumulazione laterale;
- 12) sganciare la cinghia di fissaggio del feretro e sbloccare i rulli di scorrimento del piano porta feretro;
- 13) far scorrere il feretro nel loculo ponendo massima attenzione all'attrito che si genera e che potrebbero causare il ribaltamento della macchina; in particolare:
- 14) nella tumulazione frontale, il feretro va fatto scorrere sul piano portafereetri dagli addetti posizionati sul monta feretri;
- 15) nella tumulazione laterale, il feretro va fatto scorrere sul piano portafereetri dagli addetti che saranno posizionati l'uno sul monta feretri, l'altro su un ponteggio di tubi innocenti realizzato conformemente agli schemi "tipo" autorizzati (D.P.R. n.164/56);
- 16) nella tumulazione frontale, quando si lavora alla massima estensione della lettiga, il feretro va fatto scorrere sul piano portafereetri della stessa lettiga dagli addetti che saranno posizionati su scale con pianerottolo conforme a norme antinfortunistiche;
- 17) nella tumulazione frontale, rimuovere il carrello tenendolo inclinato rispetto all'orizzontale. Nella tumulazione laterale rimuovere i cilindri in legno;
- 18) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;
- 19) chiudere il loculo con una parete in muratura o tramite un elemento prefabbricato (in un secondo momento verrà riposizionata la lastra in marmo secondo le relative procedure di sicurezza);

- 20) azionare il pulsante a mano per riportare la macchina nella condizione in cui sia completamente abbassata e pronta al trasferimento;

8.5. Tumulazione in tomba

MODALITA' OPERATIVE E MISURE DI PREVENZIONE PER GLI ADDETTI

La corretta applicazione delle fasi della lavorazione deve essere effettuata esclusivamente da personale appositamente formato che deve:

- 1) predisporre un cordone di sicurezza intorno al perimetro della zona di lavoro ad una distanza minima di 100 cm ad altezza di 100 cm. (tramite colonnine con testine tendinastro);
- 2) aprire la tomba spostando la lastra in marmo che la ricopre (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori).
- 3) Nel caso in cui la tomba presenti un'apertura ristretta rispetto alla dimensione del feretro, mancando le condizioni per operare in sicurezza, occorre fare adeguare al proprietario la tomba;
- 4) accertare con opportuni rivelatori, che non vi sia presenza di ossigeno, vapori o gas tossici;
- 5) nel caso in cui ci sia la presenza di gas, aerare il locale anche mediante immissione di aria pulita con apposito impianto;
- 6) se la tumultazione è del tipo "programmata", eseguire i punti 3-4 il giorno prima della tumultazione stessa;
- 7) nel caso in cui, il fondo della tomba sia allagato a causa di infiltrazioni dell'acqua piovana, occorre prima aspirare meccanicamente tramite pompa sommersa e poi manualmente mediante l'utilizzo di secchi (le precedenti operazioni devono essere svolte almeno da tre addetti);
- 8) sollevare e abbassare gli eventuali attrezzi tramite una fune di servizio;
- 9) predisporre un piano di lavoro alla quota desiderata costituito da tubi innocenti ed assi in legno od in ferro conformemente al D.P.R. n.164/56;
- 10) riorganizzare la disposizione dei feretri all'interno della tomba, in modo da creare lo spazio per accogliere il nuovo feretro;
- 11) posizionare sul piano di arrivo del feretro due traversi in legno per poter sfilare le fasce o le funi anche a distanza;
- 12) preparare il calabare manuale secondo le relative procedure di sicurezza verificando anche quelle della fase del trasporto del feretro;
- 13) fare scendere il feretro nella tomba tramite il calabare (l'operazione deve essere svolta almeno da due operatori);

- 14) se non si può utilizzare il calabare, il feretro viene calato nella tomba mediante funi (l'operazione deve essere svolta almeno da quattro operatori);
- 15) Nella fase di discesa del feretro nella tomba, nessuno deve trovarsi al suo interno;
- 16) scendere sul piano di lavoro creato in precedenza tramite scale portatili a pioli (verificarne l'uso secondo le relative procedure di sicurezza);
- 17) liberare il feretro dall'imbragatura e farlo scorrere sul piano del loculo prescelto (operazione eseguita da due operatori);
- 18) ripristinare la situazione iniziale rimuovendo il piano di lavoro in tubi innocenti;
- 19) richiudere la tomba riposizionando la lastra in marmo.

8.6. Dispositivi di protezione individuale

Il personale deve indossare i D.P.I. forniti, e di seguito elencati:

- A) calzature impermeabili con puntale rinforzato (stivali);
- B) tute impermeabili monouso con cappuccio in tyvek;
- C) guanti in crosta;
- D) guanti impermeabili – antitaglio;
- E) occhiali sigillati con valvola di aerazione;
- F) mascherina antipolvere classe FFP3;
- G) elmetto di protezione.

9. La sicurezza sul posto di lavoro cimitero - Documentazione, formazione, sanzioni

Il cimitero si configura come posto di lavoro per il personale che vi operi e il gestore del servizio, sia Ente comunale che lo gestisca con personale proprio o appaltatore/concessionario a cui sia affidato il servizio, è identificato come datore di lavoro ai fini della sicurezza.

In particolare è fondamentale che il datore di lavoro provveda ad adeguare la propria azienda su due fronti: **DOCUMENTAZIONE AZIENDALE e FORMAZIONE**

Si ricorda inoltre che, qualora si verificasse un infortunio/morte sul lavoro, il mancato adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs 81/2008 costituisce un'aggravante in sede processuale penale.

C – REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA VIGENTE



COMUNE DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

in conformità alla seguente normativa statale e regionale vigente.

Articolo 2 -Competenze

1. La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, con la collaborazione degli altri uffici comunali competenti e dell'A.S.L. competente per territorio.

2. L' Autorità Sanitaria competente, dirige e vigila sull'operato dei medici necroscopi, dà pareri al Sindaco su tutte le funzioni di polizia mortuaria, autorizza il trasporto e le sepolture dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati morti.

Articolo 3 – Gestione dei servizi

1. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione e l'esumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Consorzio Monviso Solidale in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. (e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.) o dal Sindaco in accordo con l'Assessorato alle Politiche Sociali sentite, eventualmente, le Associazioni sul territorio;

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

7. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto informatico o cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.p.r. 285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibile al pubblico, nell'apposita bacheca all'ingresso del cimitero:
 - 1) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri
 - 2) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - 3) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo
 - 4) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione
 - 5) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 – Ammissione nel deposito di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'apposito locale di osservazione sito nell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano o nel Cimitero del Capoluogo, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 3, c. 5, della Legge Regionale n. 15/2011.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.
Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
Nel caso di cadavere esumato o estumulato o di resti mortali, il trasporto verso altri comuni o verso il forno crematorio comprende il prelievo del feretro a cura dell'impresa funebre incaricata.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. Il trasporto funebre si conclude con la consegna del feretro agli addetti al cimitero che si realizza con l'inserimento del feretro nel sepolcro o nella fossa.

Articolo 8 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al deposito di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il rilascio della successiva autorizzazione al trasporto al cimitero o forno crematorio compete comunque al Comune di decesso.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto.

Articolo 10 – Trattamento antiputrefattivo

1. A norma della D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.
2. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione della salma.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o da personale tecnico delegato, dopo che sia decorso il periodo di osservazione.

Articolo 10 bis – Imbalsamazione e tanatoprassi

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

L'imbalsamazione e la tanatoprassi di cadavere sono richiesti dai familiari e può essere iniziata soltanto dopo il decorso del periodo di osservazione, ed eseguita sotto controllo della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Per potersi procedere all'imbalsamazione e la tanatoprassi, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza e alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Articolo 11 – Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.

3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Articolo 12 – Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Le modalità dei trasporti e delle funzioni funebri sono dettate dalla Giunta Comunale.

2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà, salvo casi particolari, l'ora dei funerali secondo l'ordine delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 13 – Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Capo IV - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Articolo 14 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:

- inumazioni ordinarie decennali;
- inumazioni ordinarie di bambini di età inferiore ai 10 anni;
- inumazioni ordinarie di arti, feti e prodotti del concepimento;
- inumazione di resti mortali inconsunti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 18 del D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7/R.

3. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

4. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

5. E' ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione dei resti mortali reinumati.

Articolo 15 - Campi per inumazione

1. Nei campi di inumazione decennale (campo comune) è vietato il collocamento di qualsiasi targa o monumento o lapide anche se a cura e spese del privato.

2. Solo il Comune pone, un cippo/croce con un numero progressivo e l'anno del seppellimento e una targa con nome e cognome del defunto e data di nascita e morte.

3. E' lasciata tuttavia alla cura dei familiari del defunto la sistemazione a giardinetto dello spazio riservato ad ogni salma e la decorazione di detto spazio con verde e fiori con poche radici, affinché la filtrazione dell'acqua sia libera.

4. Nei campi di inumazione quindicennale è consentita la posa di lapidi e monumenti a cura dei privati, previo pagamento del diritto di posa-lapide, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 16 – Esumazioni ordinarie

1. Decorso il periodo concesso per la inumazione nei campi (anni 10 nei campi comuni -15 o 30 anni nei rimanenti campi), le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.

2. Il custode del cimitero, scaduti i termini suindicati, provvederà in conformità alle disposizioni impartite dall'Ufficio Cimiteri, a comunicare a quest'ultimo l'elenco delle inumazioni scadute.

3. L'Ufficio richiederà agli eventuali familiari superstiti se intendono collocare o meno le ossa in una celletta ossario cinquantennale.
4. Nel caso che la famiglia non lo ritenga, le ossa rinvenute nella fossa saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.
5. Nel caso all'esumazione ordinaria si rinvengano resti mortali non scheletrizzati, gli stessi potranno rimanere nella stessa fossa o reinumati in altra.
6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 17 - Epoca delle esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie possono essere compiute nei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre.
Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 Ottobre al 10 Novembre.
2. Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione decennale solamente dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Responsabile di servizio per il trasporto in altre sepolture o per la cremazione.
2. Le modalità per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Responsabile di Servizio o di persone morte per malattia infettiva contagiosa, sono quelle indicate dagli Artt. 83 e 84 del D.P.R. n° 285/1990.
3. Tali esumazioni dovranno essere eseguite alla presenza della Autorità Sanitaria competente, o suo delegato, e del Custode del cimitero.

Capo V - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 19 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie - loculi, cellette ossario o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree. I loculi possono essere stagni o aerati, secondo le previsioni di cui al piano cimiteriale.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui Capo VIII del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7/R.

Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.
2. Ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.
3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti ossei derivanti dalle estumulazioni ordinarie, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

7. L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite prima di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.

L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie, tranne quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, sono vietate nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

2. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Articolo 22 – Estumulazioni. Oneri

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Quelle ordinate dall'autorità giudiziaria sono a carico di chi ne ha promosso e richiesto l'azione.

Articolo 23 – Verbale delle operazioni

1. Delle operazioni compiute di esumazione ed estumulazione deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 24 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI – CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 25 – Cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato) dal convivente ex lege 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. La dichiarazione prevista dall'art. 2 bis, lett. a) della legge regionale n. 20/2007 è resa all'ufficio Stato Civile, che provvede anche alla tenuta del registro previsto dall'art. 2 ter della L.R. 20/2007.

Articolo 26 – Cremazione di resti mortali e di ossa

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Per i minori e le persone interdette, chiamate a manifestare la volontà cremazionista di un congiunto deceduto, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la cremazione.

Articolo 27 - Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie, ognuna delle quali deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte, sono accolte nel cimitero in base al disposto del precedente articolo 23, e sono disperse nel cinerario comune, salvo si disponga di sepoltura privata (celletta, loculo o tomba di famiglia) o ne sia chiesto l'affidamento o la dispersione in natura.

Articolo 28 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015). La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione.

a) Tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;
- la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro è quella prevista dalla concessione del loculo stesso;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- nelle aree avute in concessione;
- nel campo inumazione ceneri per la durata di 30 anni;

c) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione perpetua in modo indistinto.

2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 25 l'una dall'altra.

E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze e campo di inumazione delle urne all'interno del cimitero comunale sono eventualmente individuate nel piano regolatore cimiteriale

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nella normativa regionale vigente.

5. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.

Articolo 29 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Savigliano, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;

d) l'obbligo per l'affidatario di informare il Responsabile di servizio competente del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio Stato Civile, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Articolo 30 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal convivente ex lege n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Savigliano, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

Articolo 31 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:
 - a. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;
 - b. nell'apposita area cimiteriale;
2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di Savigliano è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. nel torrente Maira, nei tratti e periodi ad alveo pieno;
 - b. nel torrente Varaita, nei tratti e periodi ad alveo pieno;
 - c. nel torrente Mellea, nei tratti e periodi ad alveo pieno;
 - c. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;
3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);
4. E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.
5. E' vietata la dispersione al vento.
6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.
7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri.

Articolo 32 – Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge Regione Piemonte n. 20/2007, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto ed il luogo di dispersione delle ceneri a cura e spese dei familiari.

CAPO VII – CIMITERI

Articolo 33 – Cimiteri comunali

1. I Cimiteri del Comune attualmente destinati alle inumazioni ed alle tumulazioni sono i seguenti:
 - Cimitero Urbano
 - Cimitero della Frazione Levaldigi
 - Cimitero della Frazione S. Salvatore

Articolo 34 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285 e degli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 7/2012.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato della gestione del cimitero.
Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli art. 52, 53 ed 81 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.
4. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 35 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza anagrafica.

2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimente ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, nonché le parti anatomiche, feti e prodotti abortivi riferibili alle persone sopra indicate.

3. Sono inoltre ricevute le salme di persone non residenti, decedute in altro comune, con applicazione della tariffa in misura doppia rispetto a quella dei residenti. *Analogamente la tariffa in misura doppia è applicata anche alle persone non residenti decedute in questo comune, limitatamente al caso di tumulazione. (il comune è obbligato ad inumare le persone decedute sul suo territorio, anche se non residenti, se nessuno dispone diversamente)*

4. Il raddoppio della tariffa di cui al comma 3 non si applica qualora la persona deceduta, pur non essendo residente in Savigliano alla data del decesso:

a) sia nata in Savigliano, ovvero sia nata occasionalmente in altro Comune, purchè, in entrambi i casi, da genitori residenti in Savigliano al momento dell'evento e vi sia stata residente per almeno 20 anni (continuativamente o meno);

b) Non sia nata a Savigliano, ma vi sia stata residente per almeno venticinque anni (anche non continuativamente) e, inoltre, sia definitivamente emigrata da non più di quindici anni;

c) sia minore di età, purchè il minore stesso o uno dei genitori sia stato residente in Savigliano per almeno cinque anni.

Articolo 36 – Pianificazione cimiteriale

1. Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2011 e ss.mm.ii.

2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- le aree destinate alle inumazioni;
- le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi, cellette ossario e cinerarie;
- le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
- l'area destinata all'ossario comune;
- l'area destinata ad un cinerario comune;
- l'apposita area per la dispersione delle ceneri;
- l'area destinata alla sala mortuaria, sala per autopsie e depositi di osservazione;
- l'area destinata alla Cappella;
- l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
- l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi.
-

Articolo 37 - Camere mortuarie, sale per autopsie, depositi di osservazione

1. Ogni cimitero comunale elencato nell'Art. 33 del presente Regolamento ha la camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento.

2. I locali adibiti a sala per autopsie sono situati:

- presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano

3. I requisiti prescritti per i locali adibiti a camere mortuarie e a sale per autopsie sono tassativamente indicati nell'Art. 65 del D.P.R. n° 285/1990.

4. I locali adibiti a depositi di osservazione e obitori, ai fini previsti dagli Artt. 12 e 13 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285, sono situati:

- presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

Articolo 38- Ossario comune e cinerario comune

1. Le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altre destinazioni, sono conservate le prime nell'ossario comune previsto dall'Art. 67 del D.P.R. n° 285, le seconde nel cinerario comune previsto dal 6° comma dell'Art. 80 del D.P.R. sopra citato.
2. Le due strutture a ciò destinate devono avere i requisiti per la conservazione in perpetuo delle ossa e delle ceneri e devono essere sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 39 - Orario di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari, differenziati per stagioni, stabiliti dal Sindaco. Un esemplare di tali orari sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata dei cimiteri.

Articolo 40 - Norme di comportamento nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali è assolutamente vietato:
 - l'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona adulta;
 - l'ingresso a persone in stato di ebbrezza, o che con il loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini;
 - l'ingresso a coloro che non risultino vestiti decorosamente od in modo tale da minorare la serietà del luogo;
 - introdurre animali;
 - introdursi con casse, ceste o involucri contenenti oggetti non attinenti al luogo;
 - schiamazzare, giocare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
 - asportare indebitamente da sepolcreti privati, loculi, ossari, tombe quindicennali, cappelle, fiori, vasi, tovaglie o altri addobbi;
 - questuare ove per "questua" si intende la richiesta di denaro a titolo personale;
 - affiggere manifesti o scritti sui muri interni ed esterni;
 - danneggiare fiori, vasi, portafiori o addobbi di qualsiasi sorta.Nel Cimitero del Capoluogo:
 - è consentito l'ingresso in un giorno della settimana ai veicoli che trasportano disabili, purchè muniti dell'apposito contrassegno e ai veicoli che trasportano persone ultra 80enni e alla velocità massima di 5 Km orari.
2. I trasgressori saranno passibili di sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del T.U. 267/2000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali di cui il fatto potesse essere passibile.

Articolo 41 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati, nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario di apertura per l'accesso del pubblico e senza aver esibito al custode del cimitero le prescritte autorizzazioni. Non è permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
2. Nel periodo commemorativo dei defunti - 26 Ottobre / 5 Novembre di ogni anno - dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione, manutenzione o sistemazione a padiglioni comunali, tombe private da parte del personale comunale o privato ed i cimiteri dovranno essere sgombrati dai materiali di costruzione, legnami, etc..
I lavori in corso a tali epoche potranno essere ripresi dopo il 5 Novembre.

Articolo 42 - Famedio

1. Il Comune dispone di un "Famedio" sito nella Cappella del Cimitero Urbano, nel quale vengono tumulate le salme ed i resti di cittadini che onorarono, con le loro opere, la Città di Savigliano.
2. La tumulazione nel "Famedio" è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale.

CAPO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI. SEPOLCRI PRIVATI

Articolo 43 - Concessione fosse per inumazioni

1. Le concessioni di fosse per inumazioni si distinguono in decennali e quindicennali.
2. Le concessioni decennali (campo comune) sono gratuite.

3. Le concessioni quindicennali sono a pagamento, secondo tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
 4. Le fosse quindicennali sono date in concessione, previa domanda in carta legale diretta al Responsabile di Servizio, al concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui la fossa è destinata e sono rinnovabili per altri quindici anni.
 5. La decorrenza quindicennale decorre dalla data di richiesta della concessione.
 6. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di sepolture per conto terzi.
 7. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa, presso la Tesoreria Comunale.
- Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

Articolo 44 - Loculi individuali

1. Le sepolture particolari nelle nicchie dei colombari (loculi) date in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno la durata di anni 50, sono rinnovabili una sola volta per 25 anni e sono contraddistinte da numerazione progressiva e lettera per ogni arcata o padiglione o lotto ed il costo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale;
 2. Ogni loculo può contenere un sola salma ed eventualmente cassette di resti o urne cinerarie di altri defunti, fino a capienza.
 3. Le richieste di integrazione relative alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie, in loculi già dati in concessione destinati a salme a suo tempo o tumulate precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario del loculo o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune.
 4. Il trasferimento in loculi, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo ossario stesso, ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso.
 5. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, nonché della nuova lapide e le nuove epigrafi sono a carico del concessionario.
 6. Le opere di apertura e o chiusura dei loculi sono eseguite a cura del Comune e sono a carico del concessionario in base ad una tariffa stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale.
 7. La sepoltura individuale privata (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.), può concedersi di norma solo in presenza di cadavere o ceneri, dei resti ossei per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
- Il loculo da assegnare in concessione potrà essere liberamente scelto tra quelli disponibili all'atto della richiesta.
8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 9. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale, a favore di quel richiedente che abbia compiuto gli 80 anni di età al momento della richiesta. Si potrà derogare dal limite d'età predetto nei seguenti casi:
 - a) coniuge, unito/a civilmente o convivente more uxorio di persona deceduta, che potrà ottenere in concessione un loculo confinante con quello della persona pre-morta;
 - b) genitori di persona deceduta, indipendentemente dall'età, purchè il loculo di uno dei genitori confini con quello del figlio e l'altro confini indifferentemente con quello del figlio, con quello del coniuge o con entrambi.
- Qualora, al momento della occupazione con la salma del concessionario, residuassero meno di 20 anni, si dovrà procedere al prolungamento della medesima concessione per un periodo utile e necessario a raggiungere almeno i 20 anni, quale durata minima obbligatoria della tumulazione, con corresponsione della tariffa vigente in proporzione agli anni aggiunti.
10. Nell'ambito del medesimo cimitero è vietato il trasferimento di salme da loculo ad altro loculo nella disponibilità del Comune. A parziale deroga di questo divieto, qualora si renda libero un loculo confinante con altro ove già sia tumulata una salma, in tale loculo potranno essere traslate le spoglie mortali di uno dei seguenti familiari di detta salma:
 - coniuge, unito/a civilmente, convivente more uxorio;
 - genitore;

- figlio/a;
- fratello o sorella.

Articolo 45 - Loculi ossari e cinerari

1. Le nicchie ossario e cinerarie date in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno la durata di anni **50**, sono prorogabili una sola volta **per 25 anni** e sono contraddistinte da numerazione progressiva per ogni padiglione ed il costo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
2. Ogni nicchia ossario può contenere più cassette di zinco o urne cinerarie, fino a capienza della nicchia stessa.
3. Le richieste di integrazione relative alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie in ossari già dati in concessione precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario dell'ossario o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune.
4. Il trasferimento in ossari, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo ossario ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso.
5. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, nonché della nuova lapide e le nuove epigrafi sono a carico del concessionario;
6. Le opere di chiusura delle nicchie-ossari sono eseguite a cura del Comune e sono a carico del concessionario in base ad una tariffa stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Articolo 46 - Concessione loculi individuali, ossari e cinerari

1. I loculi individuali, ossari e cinerari sono dati in concessione, previa domanda in carta legale indirizzata al Responsabile di Servizio, firmata dal concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui il loculo individuale o cinerario è destinato o le persone cui il loculo ossario è riservato.
2. La decorrenza inizia dal giorno della domanda di concessione, o dalla data della tumulazione, se precedente
3. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi.
4. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito presso la Tesoreria Comunale.
5. Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

Articolo 47 - Concessione loculi individuali a persone in stato di comprovata povertà

1. Per le salme di persone in stato di comprovata povertà se sole, o la cui famiglia risulti in stato di assoluta indigenza, residenti in Savigliano, si concederanno gratuitamente loculi individuali **cinquantennali** disponibili al sesto o settimo o ottavo piano.
2. Tali sepolture saranno esenti dai diritti di sepoltura, di tumulazione, di sosta messa, di trasporto al cimitero, di trasporto corone e di fuori concentrico se dovuto.
3. Il Comune provvederà inoltre alla fornitura del feretro in legno forte con relativa cassa di zinco, ed alla iscrizione della lapide.

Articolo 48 - Iscrizioni sulle lastre di marmo a chiusura dei vari loculi

1. Per ogni loculo (individuale, ossario o cinerario) è prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spese del concessionario, potranno essere poste Nome e Cognome del defunto (per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito) data di nascita e di morte, fotografia, lampada, porta fiori. La manutenzione di tali decorazioni è a carico del concessionario.

Articolo 49 - Lapidi, monumenti e croci

1. Le lapidi, i monumenti funerari, le croci, i copritomba ed ogni altro manufatto, rimossi in seguito alla scadenza delle concessioni, passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.

Articolo 50 – Concessione di aree

1. Le concessioni di aree per sepolcreti privati sono regolate dalle norme contenute negli Artt. dal 90 al 94 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.
2. Il prezzo della concessione a mq. è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale. Tali concessioni sono a tempo determinato, hanno la durata di anni 99 (novantanove) ed alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa vigente in quel momento.
3. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, Responsabile di Servizio potrà revocare le concessioni e rientrare gratuitamente in possesso di quei sepolcreti, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n° 803, che risultino in stato di abbandono e purchè siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.
4. Nel caso specifico il Responsabile di Servizio - previa comunicazione notificata al concessionario o agli eredi di questi, o, quando questi non siano conosciuti, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) consecutivi, revocherà la concessione rientrando gratuitamente in possesso dell'area.
5. Identica procedura verrà seguita anche quando, pur non sussistendo una insufficienza di aree da destinare a sepolcreti privati, si avranno sepolture fatiscenti e in stato di completo abbandono.
6. I resti mortali giacenti in detti sepolcreti privati saranno, a cura del Comune, raccolti in apposite cassette di zinco con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva e collocati in loculi ossari per un periodo di anni 10 (dieci), decorsi i quali i resti suddetti saranno collocati nell'ossario generale.
7. La decorrenza novantannenale inizia dal giorno della domanda di concessione.
8. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcuna area per conto terzi.
9. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito.
10. Le spese per gli atti di concessione dell'area sono a completo carico del concessionario.

Articolo 51 - Diritto di uso dei sepolcreti privati

1. Il diritto d'uso dei sepolcreti privati è riservato:
 - al concessionario ed al di lui coniuge/unito civilmente, agli ascendenti e discendenti del concessionario, con relativi coniugi ai fratelli e sorelle del concessionario, finché celibi o nubili, ai generi, alle nuore ed ai suoceri del concessionario;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.
 - alle persone che, pur non essendo parenti o non avendo diritto di sepoltura in base al presente regolamento, il concessionario ha indicato nella domanda di concessione e riportati nel relativo contratto.
2. Sono inoltre fatte salve le limitazioni stabilite dal concessionario nell'atto di concessione e nelle disposizioni di ultima volontà.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. In ogni momento il fondatore del sepolcro può estendere il diritto di sepoltura a componenti la famiglia non previsti originariamente, oppure escluderli. Ogni modifica in tal senso deve essere comunque notificata tempestivamente al Comune.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 52 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente, che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, non saranno consentite nuove tumulazioni.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Il concessionario potrà autorizzare la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura privata:
 - a) ai collaterali fino al 3° grado (fratelli e sorelle, figli di fratelli e di sorelle, con relativi coniugi, zie e zii, con relativi coniugi);
 - b) degli affini fino al 2° grado (cognati e cognate)non previsti nel contratto di concessione originario, e sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto.
Il concessionario potrà altresì autorizzare la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura privata di persona estranea, non prevista nel contratto di concessione originario, e sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso. Nel caso detta estensione sia a favore di persona in vita, l'eventuale successiva revoca da parte del concessionario non dà diritto ad alcun rimborso.
Sarà cura del Responsabile Servizi Cimiteriali acquisire preventivamente all'adozione della determina una congiunta dichiarazione, anche contestuale all'istanza, a firma del concessionario/i, o di tutti gli aventi diritto, e del beneficiario, o parente stretto dello stesso, che attesti che l'estensione del diritto di sepoltura viene richiesto senza alcun fine di lucro.
6. La ripartizione quantitativa dei posti salma tra i concessionari va notificata al Comune. Il Comune non è obbligato a rispettare eventuali accordi presi tra i concessionari, mediante scrittura privata, se non sono stati notificati al Comune stesso.

Articolo 53 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere volturate a terzi, ma solo retrocesse in favore del Comune. In caso di retrocessione di loculi cinquantennali, verrà corrisposto al concessionario o chi per esso, un rimborso pari al 70 % del prezzo corrente all'atto della retrocessione, decurtato di 1/50 di tale quota per ogni anno di utilizzo del loculo.
2. Con il trasferimento di salma o resti da loculo ad altra destinazione, il concessionario contestualmente all'istanza deve retrocedere il loculo al comune, che rimborserà la quota relativa agli anni residui come indicato al comma 1. E' facoltà del concessionario retrocedente richiedere una nuova concessione, soggetta a tariffa nella misura corrente.
3. Le aree concesse per uso di sepolture private possono essere retrocesse al comune e in tal caso verrà effettuato un rimborso al concessionario, o chi per esso, pari al 70% del prezzo corrente all'atto della retrocessione, decurtato di 1/99 di tale quota per ogni anno di titolarità della concessione, se questa non era "perpetua". Qualora fosse perpetua il rimborso sarà pari al 50% del prezzo corrente all'atto della retrocessione. I concessionari rinuncianti dovranno provvedere a liberare il sepolcro dalle salme e/o resti presenti, a proprie spese.
4. Qualora uno dei concessionari (o i propri eredi) di parte di un'area per sepoltura privata intendesse retrocedere la propria quota, la retrocessione sarà possibile solo in favore degli altri concessionari che accettano. E la parte di manufatto di propria competenza dovrà essere liberata da ogni salma o resto a proprie spese.
5. Ai predetti concessionari che retrocedono integralmente l'area su cui insiste un manufatto, si riconosce, oltre al rimborso dell'area concessa con le modalità di cui al precedente capoverso, anche una quota pari

al 10% della somma percepita per il manufatto stesso a seguito dell'introito derivante dall'aggiudicazione mediante asta pubblica.

Si precisa che il o i co-concessionari hanno un diritto di prelazione sulla riconnessione della quota oggetto di rinuncia mediante il pagamento della quota stessa; in tal caso non si procederà all'asta pubblica.

Articolo 54 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.p.r. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 55 – Incuria e abbandono

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano allo scopo di evitare che l'incuria e l'abbandono da parte dei relativi concessionari ed aventi causa comportino disdoro al decoro o pericolo o danni alla salute ed all'incolumità pubblica e privata di beni o persone nei cimiteri comunali.

2. L'incuria di una sepoltura privata si verifica quando i concessionari o i relativi aventi causa della stessa non ottemperano oppure ottemperano in misura insufficiente agli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione stabiliti a loro carico dalle norme e dal regolamento.

3. Sono indici di tale incuria, tra gli altri:

- la presenza di rifiuti, sporcizia o erbacce nell'ambito dell'area in concessione;
- la non leggibilità sulle lapidi delle iscrizioni relative a nome, cognome, data di nascita e di morte dei soggetti sepolti;
- L'inclinazione abnorme della struttura o la pendenza nonché l'instabilità di accessori, monumenti, lapidi, cippi, ecc.;
- la deformazione, lo sgretolamento e comunque deterioramento delle strutture portanti, murarie, lapidee, nonché le infrazioni, lacerazioni, gli intasamenti e i guasti in genere agli infissi, alle guaine o alle coperture, nonché a condotti, scarichi, servizi e installazioni della sepoltura, tali da generare infiltrazioni o caduta di calcinacci, rovine o macerie con possibili danni alle sepolture limitrofe o ai frequentatori dei cimiteri;
- la crescita di arbusti, erba o vegetali in misure tali da occludere, impedire o invadere la normale vista ed accesso ai viali comuni nonché alle sepolture limitrofe.

4. Nei casi di incuria di cui al comma 2, qualora si conoscano i concessionari delle sepolture interessate o i loro aventi causa, il Responsabile del cimitero provvede a richiamarli ai propri doveri, anche per le vie brevi o con l'apposizione di apposite segnalazioni scritte informali sulle sepolture private interessate.

5. Nel caso in cui, ai sensi del comma precedente, è possibile individuare gli attuali concessionari viventi della sepoltura od i loro aventi causa e risalire al loro recapito, dopo il richiamo informale del Responsabile del cimitero senza che tali obbligati alla manutenzione vi provvedano, oppure direttamente quando è necessario intervenire in tempi brevi, la ripartizione tecnica competente provvede, dietro segnalazione del medesimo Responsabile del cimitero o d'ufficio previo preavviso di legge se previsto, a diffidare gli obbligati mediante ordinanza dirigenziale o altro provvedimento amministrativo, fissando loro in solido un tempo congruo per il ripristino o l'intervento necessario a recuperare decorosità e/o sicurezza del manufatto.

6. In caso di particolare urgenza a tutela dell'incolumità delle persone o delle cose può intervenire direttamente il Comune, addebitando al concessionario o agli aventi causa anche le relative spese in solido.

7. Continuando l'assente o insufficiente manutenzione o ripristino, il Comune pronuncia la decadenza della concessione con ritorno coatto dell'area e del manufatto ivi costruito nella libera disponibilità del Comune, che potrà riassegnarla, dopo averla liberata dalle spoglie mortali presenti, con costi a carico del concessionario o aventi causa.

8. Nel caso in cui, pur con diligente ricerca anagrafica, non sia possibile individuare gli attuali soggetti obbligati alla manutenzione oppure siano irreperibili, si procede alla dichiarazione di decadenza per abbandono, di cui agli articoli seguenti.

Articolo 56 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata, individuale o plurima, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura; per la sussistenza dello stato di abbandono di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulta gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono, come indicato nel precedente art. 55;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione, incluso il mancato pagamento delle tariffe previste;

g) a seguito del trasferimento della salma, resti o ceneri, in caso di concessione individuale la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) , e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Le sepolture per le quali è stata pronunciata la decadenza, una volta liberate, possono essere riassegnate secondo l'ordine cronologico delle richieste, previo pagamento del canone definito in tariffa dalla Giunta Comunale.

Articolo 58 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.p.r.10/09/1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ed a spese degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 59 - Costruzione di sepolcreti privati

1. Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti potranno impiantare tombe a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione.

2. I singoli progetti di costruzione dei sepolcreti privati sono assoggettati al rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo parere della Commissione Edilizia comunale.

La richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata entro un massimo di anni 3 dalla concessione dell'area, pena la decadenza della concessione.

I lavori di costruzione sono assoggettati alla disciplina del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001 e s.m.i.)

3. La mancata esecuzione dei lavori nel termine fissato o prorogato, importa la decadenza della concessione ed in questo caso il concessionario avrà diritto alla restituzione solamente del 50% della somma corrisposta all'atto della concessione.

4. I concessionari dovranno provvedere a mantenere i manufatti ed i monumenti in stato solido e decoroso.

5. Il comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida da farsi con notifica al concessionario o, se sconosciuto, con pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

Articolo 60 – Manufatti e lapidi nei cimiteri urbano e delle frazioni (norma transitoria, valevole sino all'approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

1. Le costruzioni da eseguirsi sui terreni in concessione, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle coperture, con i manufatti circostanti; costituiscono specifico elemento di valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale le modalità costruttive proposte negli elaborati di progetto allegati alla domanda di Permesso di Costruire.

2. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "Cimitero Centrale", valgono le seguenti prescrizioni :

l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo, per quelli "perimetrali" (dal n. 1 al n. 139); dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo per i sepolcreti "centrali";

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 20 per parte, per i sepolcreti "perimetrali" (dal n. 1 al n. 139); cm. 30 per parte per quelli "centrali";

le aree centrali del campo centrale, individuate nell'allegato elaborato grafico n.1 con numeri romani (dal n. I al n. XV), sono totalmente edificabili;

3. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "1° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo, per quelli "perimetrali";

dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo per i sepolcreti situati nel "campo 1° ampliamento";

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 30 per parte, ad eccezione delle aree contrassegnate dai numeri compresi tra il 304 ed il 325 che mantengono un'edificabilità di cm. 25;

4. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "2° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo;

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 30 per parte, ad eccezione delle aree contrassegnate dai numeri compresi tra il 120 ed il 125, tra il 132 ed il 141, tra il 158 ed il 173, che mantengono un'edificabilità di cm. 25;

5. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "3° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo;

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità laterale di cm. 25 per parte in tutte le aree;

6. Fatto salvo il precedente comma 5, per i sepolcreti privati (dal n. 121 al n. 138) costruiti sottoterra nel cimitero del capoluogo "3° ampliamento", nell'area appositamente individuata dagli elaborati grafici allegati, valgono le seguenti prescrizioni:

Entro terra

- costruzione del sepolcreto fino al confine "laterale" (senza, dunque, la fascia di inedificabilità di 25 cm.);
- costruzione del sepolcreto a cm. 50 dal confine "frontale";
- possibilità di accorpamento di massimo due lotti adiacenti;

Fuori terra

- è consentita la realizzazione di manufatti emergenti dal piano di campagna per un massimo di cm. 50, posti a cm. 25 dai confini laterali; nel caso di accorpamento di due lotti contigui, il manufatto emergente può essere realizzato senza soluzione di continuità rispettando solo le distanze dagli altri lotti.

- il muretto di testata, avente altezza compresa tra cm. 70 e cm. 130, dovrà essere realizzato a cm. 50 dal confine "frontale" e a cm. 25 dai confini "laterali"; nel caso di accorpamento di due lotti contigui, al fine di mantenere lo stesso ritmo di prospetto, dovranno essere realizzati due muretti di testata con la possibilità di utilizzare lo spazio intermedio con elementi di congiunzione e/o di arredo di altezza non superiore a quella del muretto;

- la parte di proprietà privata non edificata dovrà essere sistemata con strato di ghiaione naturale di almeno cm. 30 e stesura finale di ghiaietto 3/8 di finitura;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare – in caso di motivata esigenza - anche per le aree comprese tra il numero 107 ed il numero 120, la stessa tipologia sopradescritta per i sepolcreti sottoterra.

7. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero della "frazione di Levaldigi", valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo;

- per le aree disposte lungo il muro perimetrale del vecchio cimitero dovrà mantenersi ineditato cm. 20 per ogni lato, mentre per le aree rimanenti cm. 25 per lato.

8. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero della "frazione di San Salvatore", valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo;

- per le aree disposte lungo il muro perimetrale dovrà mantenersi ineditato cm. 20 per ogni lato, mentre per le aree rimanenti cm. 25 per lato.

NORME DI CARATTERE GENERALE

9. Dal computo dell'altezza massima si escludono gli arredi e gli ornamenti quali ad esempio croci, monumenti e sculture di piccole dimensioni, etc.).

10. La profondità dei sepolcreti privati da costruirsi sotto terra, da destinarsi a tumulazione e/o ossario, tenuto conto della falda freatica sottostante, può essere fino ad un massimo di mt. 2,50 dal piano di campagna, con impermeabilizzazione dei muri esterni ed interni.

11. Per quanto concerne il lato posteriore della costruzione, se non addossata a muro di cinta esistente, dovrà curarsi il raccordo del lato stesso con quello della costruzione attigua e ciò fino all'altezza di almeno mt. 2.50.

12. Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa, valgono le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 61 - Caratteristiche tecniche dei sepolcreti privati (norma transitoria, valevole sino all'approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

1. Per la costruzione dei sepolcreti privati sulle predette aree, dovranno osservarsi le seguenti norme:

- la costruzione del sepolcreto, per quanto attiene i muri perimetrali, dovrà essere eseguita, in alternativa:
- in muratura ed in tal caso dovranno essere utilizzati mattoni pieni intonacati per uno spessore di cm. 40

- in getto di calcestruzzo dello spessore di cm. 20 escludendosi l'utilizzazione di blocchi di calcestruzzo prefabbricati o riempiti;
- ogni loculo dovrà essere di altezza utile minima di cm. 70, di larghezza di cm. 75 e di lunghezza cm. 225. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, D.P.R. 285/1990;
- Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 70 x 30 x 30;
- Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 40 x 0,40 x 40
- la divisione tra loculo e loculo, orizzontale e verticale dovrà essere in calcestruzzo armato, dello spessore di almeno cm. 10 e la struttura deve garantire le condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti;
- gli scarichi pluviali dovranno essere raccordati con idonee tubazioni, dal tetto al piano terra;
- il tetto dovrà essere sempre a uno o due spioventi con espluvio e scarichi laterali posteriori ove possibile. E' ammessa la costruzione in facciata di un frontone a copertura degli espluvi.
- la scelta del rivestimento è sottoposta al parere della Commissione Edilizia Comunale e, pertanto, nella domanda di concessione della costruzione, dovranno essere chiaramente indicati i tipi di rivestimento e i relativi colori (marmo, pietra, etc.)
- i muri perimetrali dei sepolcreti, all'esterno, dovranno essere rivestiti oppure intonacati e tinteggiati;
- l'intonaco dovrà essere costituito con sabbia e cemento;
- l'intercapedine laterale, tra sepolcreto e sepolcreto, dovrà essere pavimentata almeno in calcestruzzo a modo di cunetta, con pendenza verso il vialetto antistante.

Articolo 62 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro verrà provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi della edicola funeraria comunale ovvero in loculi appositamente previsti, previo pagamento del canone che verrà stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. Il canone di utilizzo è mensile calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
4. Decorsi un massimo di 30 giorni dal termine delle esigenze di cui ai punti a) e b), senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario o chi per esso.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Articolo 63 –Area cimiteriale destinata a inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica

1. L'area cimiteriale, originariamente individuata nel piano regolatore del cimitero del capoluogo, disponibile per reparti speciali, è destinata, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990, per le inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica;
2. Relativamente al diritto di sepoltura delle persone richiedenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/1990;
3. Alla richiesta di sepoltura dovrà essere allegata la dichiarazione di volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta, ma olografa, o manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato

secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

4. Le inumazioni dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nonché, degli articoli del capo IV "INUMAZIONI ED ESUMAZIONI" del presente regolamento;

Le inumazioni avranno durata quindicennale, rinnovabili una sola volta o trentennale, alla scadenza le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.

5. Alle inumazioni quindicennali sono applicate le tariffe in vigore per le attuali inumazioni effettuate negli altri campi del cimitero Comunale del Capoluogo, per le inumazioni trentennali, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

6. Eventuali maggiorazioni potranno essere determinate dall'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, in caso di un'eventuale aggravio di lavoro nella predisposizione delle fosse.

7. L'organizzazione degli spazi, all'interno di tale area, è demandata ad apposito provvedimento deliberativo della Giunta comunale.

CAPO X - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Articolo 64 - Manutenzione e pulizia edifici comunali

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali nei cimiteri, così come la pulizia di detti beni è affidata di norma al personale dipendente dall'Ufficio Tecnico Comunale

2. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono anche essere affidati a ditte esterne, ed in tale eventualità le modalità di esecuzione di detti lavori saranno stabilite in uno speciale capitolato.

3. I concessionari di sepolcreti privati devono provvedere direttamente alla manutenzione ed alla conservazione dei loro beni.

Articolo 65 - Manutenzione giardini e aree verdi

1. Il Comune si riserva di provvedere alla manutenzione dei giardini, alberi e aree verdi dei cimiteri sia con personale comunale, sia mediante appalto.

2. Nella eventualità della seconda ipotesi, le modalità di esecuzione di questo servizio saranno concretate in uno speciale capitolato.

3. L'erba falciata nei campi comuni e nelle aree verdi dovrà essere smaltita nei modi previsti dalla vigente normativa.

Articolo 66 - Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

Capo XI - PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI

Articolo 67 - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. La vigilanza sull'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria è affidata agli uffici dei servizi demografici.

La vigilanza tecnica dei servizi di manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è affidata all'Ufficio Tecnico.

3. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

Articolo 68 - Custode del cimitero - Competenze

1. Al Custode del Cimitero Urbano è affidata la polizia mortuaria nell'ambito del Cimitero.

Dipende gerarchicamente dall'Ufficio Tecnico ed esegue gli ordini impartiti da questo Ufficio.

Il servizio di custodia del cimitero può essere ricompreso nell'affidamento a terzi della gestione, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione del cimitero, le competenze del custode contenute nel presente regolamento si intendono attribuite al gestore del cimitero.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, deve vestire in modo decoroso e appropriato. Al responsabile del servizio sono assegnate le seguenti mansioni:

a) per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso l'Ufficio il permesso di seppellimento e registra giornalmente, sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- le inumazioni

- le tumulazioni di salme, di resti ossari e cinerari

- le esumazioni

- le estumulazioni

- il ricevimento o il trasporto fuori Comune di salme, resti ossari e ceneri

b) Per ogni ingresso in cimitero registra nome e cognome del defunto o dei resti ossari o cinerari, la data di nascita e di morte e cura che siano collocati nel posto destinato alla sepoltura risultante dallo speciale permesso rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile, provvede alla chiusura del loculo e della fossa se trattasi di inumazione;

c) provvedere all'apertura e chiusura del cimitero, secondo l'orario prefissato;

d) curare la pulizia dei locali adibiti ad osservazione dei cadaveri ed alla camera mortuaria, nonché alla custodia degli oggetti ed attrezzi usati per servizio nel cimitero;

e) fornire ai visitatori le informazioni a lui richieste;

f) vigilare che nell'interno del cimitero non sia recato danno o sfregio ai manufatti ed agli oggetti, sia di proprietà comunale o privata;

g) verificare che nell'interno del cimitero non sia eseguito alcun lavoro da parte di privati senza le prescritte autorizzazioni;

h) vietare sia l'introduzione che il trasporto fuori dal cimitero di salme, resti ossari e cinerari, manufatti, croci, lapidi, corone, etc. senza le prescritte autorizzazioni;

i) provvedere allo sgombero della neve nel cimitero, lungo i viali e nei luoghi indicati per le inumazioni o tumulazioni;

l) preparare le fosse ed i loculi, secondo gli ordini che gli saranno impartiti dall'ufficio competente;

m) compiere tutte le operazioni di pulizia dei viali, dei porticati, di tutti i passaggi, allo scopo di tenere ordinato e pulito il cimitero in ogni sua parte;

n) partecipare ai corsi di formazione svolti da soggetti pubblici o privati accreditati secondo i piani di formazione obbligatori previsti per gli addetti alle operazioni cimiteriali in conformità all'art. 21 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.

Articolo 69 - Necrofori - Competenze

1. I necrofori, anche quando dipendenti di ditte affidatarie del servizio di gestione dei Cimiteri, eseguono gli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Custode del Cimitero, provvedono al ritiro delle salme, alla loro inumazione o tumulazione, alle esumazioni ed alle estumulazioni.

2. E' dovere dei necrofori:

- ritirare dall'Ufficio di Stato Civile, nelle ore che verranno fissate, gli ordini di servizio ed i permessi di inumazione o tumulazione;

- non permettere la inumazione o la tumulazione senza aver ricevuto prima il relativo permesso di seppellimento;

- curare la pulizia dei viali, porticati, aree verdi e spazi comuni, campi comuni del cimitero;

- curare la buona conservazione e la pulizia delle proprie divise;

- riferire al custode del cimitero ogni eventuale anomalia che venga riscontrata durante l'espletamento del proprio servizio;

- sostituire il custode nelle sue mansioni quando questi è assente per malattia, ferie, turni di riposo, etc..

Articolo 70 - Personale ausiliario

1. Nella gestione in economia il custode disporrà anche, per il disbrigo delle mansioni di cui all'art. 68 del presente Regolamento, dell'opera dei necrofori, e, per lavori di carattere straordinario, di personale e attrezzature a ciò destinato dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 71- Personale dei cimiteri frazionali

1. Per i Cimiteri delle frazioni Levaldigi e S. Salvatore, i servizi di custodia e di seppellimento, sono disimpegnati dai rispettivi incaricati e per essi valgono le disposizioni contenute negli artt. 67, 68 e 69 del presente Regolamento, ad eccezione di quanto contenuto nel 2° comma dell'art. 69.

Articolo 72 - Divieti al personale

1. A tutto il personale addetto ai cimiteri è vietato eseguire qualsiasi lavoro nei cimiteri o fuori per conto di privati nelle ore di ufficio.

Esso non potrà richiedere od accettare competenze alcune, sotto qualsiasi forma, per servizi o prestazioni richieste da terzi, inerenti alle tombe private.

CAPO XII – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 73 - Funzioni – Autorizzazioni

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, del D.P. G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".

Articolo 74 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- b) Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 75 - Obblighi di informazione

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria informa periodicamente, sul sito del Comune, i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari e provvede a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio, a norma dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012.

Articolo 76 - Vigilanza

1. Al Comune, mediante il servizio di Polizia Locale, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) compete:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

Articolo 77 - Strutture per il commiato

1. A norma dell'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2012, il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 78 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 309, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e ss.mm. e ii., oltre che dall'art. 7 della legge n. 15/2011.

Articolo 79 – Richiami

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni;
- la Legge 30.03.2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, recante: "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";
- il comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito il Legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 05.08.2002, n. 115-6947, recante: "Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n.285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503, recante: "Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa";
- la L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- la L.R. Piemonte 03.08.2011, n. 15, recante: "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 08.05.2012, n. 27-3831, recante: "D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 08.08.2012, n. 7/R, recante "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)";

- Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 13.01.2014, n. 13-7014, recante: "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R";

- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 21.05.2014, n. 88-7678, recante: "Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")";

- la L.R. Piemonte 01.03.2019, n. 8, recante: "Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" – Capo XII nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 -Competenze

Articolo 3 – Gestione dei servizi

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 – Ammissione nel deposito di osservazione

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – Definizione di trasporto funebre

Articolo 8 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto

Articolo 10 – Trattamento antiputrefattivo

Articolo 11 – Verifiche feretro

Articolo 12 – Orario dei trasporti funebri

Articolo 13 – Vigilanza

Capo IV - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Articolo 14 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

Articolo 15 - Campi per inumazione

Articolo 16 – Esumazioni ordinarie

Articolo 17 - Epoca delle esumazioni
Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

Capo V - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 19 - Tumulazioni
Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie
Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie
Articolo 22 – Estumulazioni. Oneri
Articolo 23 – Verbale delle operazioni
Articolo 24 - Oggetti da recuperare

CAPO VI – CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 25 – Cremazione di cadaveri
Articolo 26 – Cremazione di resti mortali e di ossa
Articolo 27 - Urne cinerarie
Articolo 28 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri
Articolo 29 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri
Articolo 30 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Articolo 31 – Luoghi di dispersione delle ceneri
Articolo 32 – Senso comunitario della morte

CAPO VII – CIMITERI

Articolo 33 – Cimiteri comunali
Articolo 34 - Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 35 - Ammissione nel cimitero
Articolo 36 – Pianificazione cimiteriale
Articolo 37 - Camere mortuarie, sale per autopsie, depositi di osservazione
Articolo 38- Ossario comune e cinerario comune
Articolo 39 - Orario di apertura dei cimiteri
Articolo 40 - Norme di comportamento nei cimiteri
Articolo 41 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri
Articolo 42 - Famedio

CAPO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI. SEPOLCRI PRIVATI

Articolo 43 - Concessione fosse per inumazioni
Articolo 44 - Loculi individuali
Articolo 45 - Loculi ossari e cinerari
Articolo 46 - Concessione loculi individuali, ossari e cinerari
Articolo 47 - Concessione loculi individuali a persone in stato di comprovata povertà
Articolo 48 - Iscrizioni sulle lastre di marmo a chiusura dei vari loculi
Articolo 49 - Lapidi, monumenti e croci
Articolo 50 – Concessione di aree
Articolo 51 - Diritto di uso dei sepolcreti privati
Articolo 52 – Subentri
Articolo 53 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private
Articolo 54 - Revoca
Articolo 55 – Incuria e abbandono
Articolo 56 - Decadenza
Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 58 - Estinzione
Articolo 59 - Costruzione di sepolcreti privati

Articolo 60 – Manufatti e lapidi nei cimiteri urbano e delle frazioni (norma transitoria, valevole sino all’approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

Articolo 61 - Caratteristiche tecniche dei sepolcreti privati (norma transitoria, valevole sino all’approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

Articolo 62 - Tumulazioni provvisorie

CAPO IX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Articolo 63 –Area cimiteriale destinata a inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica

CAPO X - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Articolo 64 - Manutenzione e pulizia edifici comunali

Articolo 65 - Manutenzione giardini e aree verdi

Articolo 66 - Rifiuti

Articolo 68 - Custode del cimitero - Competenze

Articolo 69 - Necrofori - Competenze

Articolo 70 - Personale ausiliario

Articolo 71- Personale dei cimiteri frazionali

Articolo 72 - Divieti al personale

CAPO XII – ATTIVITA’ FUNEBRE

Articolo 73 - Funzioni – Autorizzazioni

Articolo 74 - Divieti

Articolo 75 - Obblighi di informazione

Articolo 76 - Vigilanza

Articolo 77 - Strutture per il commiato

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 78 – Sanzioni

Articolo 79 – Richiami

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del regolamento



COMUNE DI SAVIGLIANO

Provincia di Cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi Comunali di Polizia Mortuaria, intendendosi per tali:

- a) la destinazione di cadaveri, nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- b) i trasporti funebri;
- c) la costruzione gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi;
- d) la concessione di manufatti relativi alla sepoltura privata;
- e) la cremazione, affidamento conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti;

in conformità alla seguente normativa statale e regionale vigente.

Articolo 2 -Competenze

1. La polizia mortuaria comunale comprende tutte le funzioni demandate al Comune in relazione alle morti delle persone.

Dette funzioni sono svolte dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale, con la collaborazione degli altri uffici comunali competenti e dell'A.S.L. competente per territorio.

2. L' Autorità Sanitaria competente, dirige e vigila sull'operato dei medici necroscopi, dà pareri al Sindaco su tutte le funzioni di polizia mortuaria, autorizza il trasporto e le sepolture dei prodotti abortivi e dei feti non dichiarati come nati morti.

Articolo 3 – Gestione dei servizi

1. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.

2. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni, ovvero specificazioni a quanto già previsto dalla presente normativa e dal regolamento di Organizzazione, con atti della Giunta Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze.

3. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio.

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

1. I Servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione delle salme;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- e) l'inumazione e l'esumazione in campo comune (nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari);
- g) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- h) il conferimento delle ceneri in cinerario comune;
- i) il feretro per le persone decedute i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

4. Lo stato di indigenza o di bisogno è attestato dal Consorzio Monviso Solidale in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti, con le procedure di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati. (e del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi, sovvenzioni e sussidi o I.S.E.E.) o dal Sindaco in accordo con l'Assessorato alle Politiche Sociali sentite, eventualmente, le Associazioni sul territorio;

5. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro sei giorni dal decesso. Qualora, successivamente al decesso od alla sepoltura, i familiari provvedano comunque ad atti di interesse per la salma od il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, inclusi gli oneri finanziari dell'anticipazione, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune entro novanta giorni dall'avvio del procedimento conseguente all'accertamento degli atti di interesse per la salma od il cadavere.

Trovano applicazione gli articoli da 2028 a 2032 codice civile e il comune ha titolo alla riscossione coattiva, laddove i familiari non provvedano entro il termine sopraindicato.

6. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge o la parte dell'unione civile e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.

7. La Giunta Comunale con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, 2 comma, lettera f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché, venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi, su supporto informatico o cartaceo, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.p.r. 285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibile al pubblico, nell'apposita bacheca all'ingresso del cimitero:
 - 1) l'orario di apertura e chiusura dei cimiteri
 - 2) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - 3) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno ed in quello successivo
 - 4) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o revoca della concessione
 - 5) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico.

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 – Ammissione nel deposito di osservazione

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio nell'apposito locale di osservazione sito nell'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano o nel Cimitero del Capoluogo, per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - d) per le quali i congiunti o gli altri aventi titolo hanno chiesto il trasferimento a norma dell'art. 3, c. 5, della Legge Regionale n. 15/2011.
2. L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori dei cimiteri comunali è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
3. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.
4. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – Definizione di trasporto funebre

1. Il trasporto funebre, ovvero ogni trasferimento di cadavere, ceneri o resti mortali dal luogo di decesso o di rinvenimento fino all'obitorio, ai depositi di osservazione, ai locali del servizio mortuario sanitario, alle strutture per il commiato, al luogo di onoranze funebri compresa l'abitazione privata, al posto di sepoltura o al crematorio, è svolto esclusivamente con mezzi a ciò destinati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.
Nella nozione di trasporto funebre sono altresì compresi la raccolta e il collocamento del cadavere nel feretro, il prelievo di quest'ultimo con il relativo trasferimento e la consegna al personale incaricato della sepoltura e della cremazione.
Nel caso di cadavere esumato o estumulato o di resti mortali, il trasporto verso altri comuni o verso il forno crematorio comprende il prelievo del feretro a cura dell'impresa funebre incaricata.
2. Possono svolgere il servizio di trasporto funebre i soggetti esercenti attività funebre in conformità alle norme regionali in materia.
3. Se ricorrono particolari esigenze cerimoniali, il feretro può essere portato da congiunti o amici del defunto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute.
4. Il trasporto funebre si conclude con la consegna del feretro agli addetti al cimitero che si realizza con l'inserimento del feretro nel sepolcro o nella fossa.

Articolo 8 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero è a carico e a cura della famiglia salvo nei casi di indigenza del defunto e stato di bisogno della famiglia.
2. La Giunta Comunale mediante procedimento ad evidenza pubblica individua le imprese cui affidare il servizio di recupero salme di persone decedute in luogo pubblico sul territorio comunale, ricorrendo alla turnazione delle stesse, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente.

Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune di decesso, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero o del forno crematorio.
2. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.
3. L'autorizzazione al trasporto di cadaveri al deposito di osservazione in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luoghi pubblici o privati è disposto dalla pubblica autorità, che ne rilascia una copia all'incaricato del trasporto e una al Comune in cui è avvenuto il decesso. Il rilascio della successiva autorizzazione al trasporto al cimitero o forno crematorio compete comunque al Comune di decesso.
4. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
5. Il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto.

Articolo 10 – Trattamento antiputrefattivo

1. A norma della D.G.R. Piemonte n. 25-8503 del 24.02.2003 e fino all'emanazione di nuovi provvedimenti normativi, il trattamento antiputrefattivo da effettuarsi nei casi previsti dall'art. 32 del D.P.R. 285/1990 è temporaneamente sospeso.
2. Tale trattamento deve essere eseguito esclusivamente per le salme trasportate all'estero, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione della salma.
3. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.
4. Il trattamento antiputrefattivo, è eseguito dalla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) o da personale tecnico delegato, dopo che sia decorso il periodo di osservazione.

Articolo 10 bis – Imbalsamazione e tanatoprassi

Negli obitori e nelle strutture per il commiato sono consentiti trattamenti di imbalsamazione e tanatoprassi nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale.

L'imbalsamazione e la tanatoprassi di cadavere sono richiesti dai familiari e può essere iniziata soltanto dopo il decorso del periodo di osservazione, ed eseguita sotto controllo della struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL), da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

Per potersi procedere all'imbalsamazione e la tanatoprassi, occorre l'autorizzazione del Sindaco.

La richiesta di autorizzazione all'imbalsamazione è presentata da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale, al Comune che l'autorizza e alla struttura individuata dall'Azienda Sanitaria Locale (ASL) che ne controlla l'esecuzione, corredata dall'indicazione del procedimento che s'intende utilizzare, del luogo ed ora del trattamento.

Sono vietate le operazioni di imbalsamazione e tanatoprassi sui cadaveri portatori di radioattività o di malattie infettive.

Articolo 11 – Verifiche feretro

1. All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.
2. Il verbale di verifica feretro deve accompagnare il cadavere ed essere consegnato al custode del cimitero o del forno crematorio.

3. Nel caso di traslazione di feretro già sepolto ad altro cimitero, anche posto in altro Comune, non è necessaria la redazione del verbale di verifica feretro.

Articolo 12 – Orario dei trasporti funebri

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza del Sindaco. Le modalità dei trasporti e delle funzioni funebri sono dettate dalla Giunta Comunale.

2. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà, salvo casi particolari, l'ora dei funerali secondo l'ordine delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 13 – Vigilanza

1. La vigilanza sui trasporti funebri spetta al Comune, che, attraverso personale autorizzato, presiede al controllo dei requisiti dell'impresa, delle forniture da essa impiegate e degli aspetti igienico-sanitari, compresa l'idoneità degli automezzi e delle rimesse dei carri funebri.

Il Comune si avvale dell'ASL limitatamente agli aspetti igienico-sanitari.

Capo IV - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Articolo 14 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

1. I cimiteri devono essere dotati di campi di inumazione distinti per le diverse destinazioni:

- inumazioni ordinarie decennali;
- inumazioni ordinarie di bambini di età inferiore ai 10 anni;
- inumazioni ordinarie di arti, feti e prodotti del concepimento;
- inumazione di resti mortali inconsunti.

2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, devono essere conformi a quanto dispone l'art. 18 del D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7/R.

3. Per la sepoltura dei prodotti del concepimento, dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti all'ufficiale dello stato civile per i quali è richiesta l'inumazione e per l'inumazione di parti anatomiche riconoscibili, le fosse devono avere una profondità non inferiore a 0,70 metri.

4. La fossa è contraddistinta da un numero corrispondente alla registrazione di cui all'art. 52 del DPR 285/1990.

5. E' ammesso l'uso di sostanze biodegradanti favorevoli la scheletrizzazione dei resti mortali reinumati.

Articolo 15 - Campi per inumazione

1. Nei campi di inumazione decennale (campo comune) è vietato il collocamento di qualsiasi targa o monumento o lapide anche se a cura e spese del privato.

2. Solo il Comune pone, un cippo/croce con un numero progressivo e l'anno del seppellimento e una targa con nome e cognome del defunto e data di nascita e morte.

3. E' lasciata tuttavia alla cura dei familiari del defunto la sistemazione a giardinetto dello spazio riservato ad ogni salma e la decorazione di detto spazio con verde e fiori con poche radici, affinché la filtrazione dell'acqua sia libera.

4. Nei campi di inumazione quindicennale è consentita la posa di lapidi e monumenti a cura dei privati, previo pagamento del diritto di posa-lapide, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale.

Articolo 16 – Esumazioni ordinarie

1. Decorso il periodo concesso per la inumazione nei campi (anni 10 nei campi comuni -15 o 30 anni nei rimanenti campi), le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.

2. Il custode del cimitero, scaduti i termini suindicati, provvederà in conformità alle disposizioni impartite dall'Ufficio Cimiteri, a comunicare a quest'ultimo l'elenco delle inumazioni scadute.

3. L'Ufficio richiederà agli eventuali familiari superstiti se intendono collocare o meno le ossa in una celletta ossario cinquantennale.
4. Nel caso che la famiglia non lo ritenga, le ossa rinvenute nella fossa saranno raccolte e depositate nell'ossario comune.
5. Nel caso all'esumazione ordinaria si rinvengano resti mortali non scheletrizzati, gli stessi potranno rimanere nella stessa fossa o reinumati in altra.
6. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente solo nel caso di salma di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

Articolo 17 - Epoca delle esumazioni

1. Le esumazioni ordinarie possono essere compiute nei mesi di: Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Ottobre, Novembre e Dicembre.
Non sono permesse esumazioni nel periodo commemorativo dei defunti e cioè dal 20 Ottobre al 10 Novembre.
2. Le operazioni di esumazione dovranno essere eseguite sempre nelle ore in cui il cimitero è chiuso al pubblico.

Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione decennale solamente dietro ordine dell'Autorità Giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o previa autorizzazione del Responsabile di servizio per il trasporto in altre sepolture o per la cremazione.
2. Le modalità per le esumazioni straordinarie, ordinate dall'Autorità Giudiziaria o dal Responsabile di Servizio o di persone morte per malattia infettiva contagiosa, sono quelle indicate dagli Artt. 83 e 84 del D.P.R. n° 285/1990.
3. Tali esumazioni dovranno essere eseguite alla presenza della Autorità Sanitaria competente, o suo delegato, e del Custode del cimitero.

Capo V - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 19 - Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti e urne cinerarie in opere murarie - loculi, cellette ossario o cripte- costruite dal Comune o dai concessionari di aree. I loculi possono essere stagni o aerati, secondo le previsioni di cui al piano cimiteriale.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui Capo VIII del presente regolamento.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui all'allegato A del D.P.G.R. 08/08/2012, n. 7/R.

Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione o comunque dopo un periodo di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.
2. Ogni anno il Responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenziario delle concessioni dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'Albo Pretorio ed all'albo cimiteriale del cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e rimarrà affisso per tutto l'anno successivo e costituisce comunicazione agli interessati.
3. Con le pubbliche affissioni di cui al comma precedente viene informata la cittadinanza circa il periodo di effettuazione delle operazioni cimiteriali, nonché il trattamento prestabilito per gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, inumazione, tumulazione o avvio a cremazione. Su richiesta dei familiari detti esiti possono anche essere tumulati in sepoltura privata. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, s'intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal comune

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti ossei derivanti dalle estumulazioni ordinarie, possono essere raccolti in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione nello stesso o in altri cimiteri, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere delle concessioni non sussiste domanda di collocazione di resti ossei, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non sia richiesto, esso è avviato all'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate all'art. 3 del DPR 15/7/2003 n. 254 e nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

7. L'eventuale cremazione è subordinata all'assenso dei familiari aventi titolo, a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie

1. Le estumulazioni sono straordinarie quando sono eseguite prima di 20 anni di tumulazione in loculo stagno o di 10 anni in loculo aerato.

L'estumulazione straordinaria delle salme tumulate può essere eseguita a richiesta dei familiari e dietro autorizzazione del Responsabile di Servizio, per trasferimenti ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, o per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Le estumulazioni straordinarie, tranne quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, sono vietate nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre.

2. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione straordinaria, il Responsabile del servizio di polizia mortuaria può autorizzare la successiva tumulazione del feretro previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

Articolo 22 – Estumulazioni. Oneri

1. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento delle somme previste in tariffa, nella misura determinata dalla Giunta Comunale. Quelle ordinate dall'autorità giudiziaria sono a carico di chi ne ha promosso e richiesto l'azione.

Articolo 23 – Verbale delle operazioni

1. Delle operazioni compiute di esumazione ed estumulazione deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del cimitero e l'altra dovrà essere depositata presso l'ufficio comunale competente.

Articolo 24 - Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono dare avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

CAPO VI – CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 25 – Cremazione di cadaveri

1. L'autorizzazione alla cremazione di cadavere spetta all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui si è verificato il decesso, previa specifica istanza e nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:

a) disposizione testamentaria, o dichiarazione resa dallo stesso al Comune di residenza, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b) iscrizione, certificata dal Presidente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione, resa in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.

L'iscrizione all'Associazione di cui alla presente lettera vale anche contro il parere dei familiari per procedere alla cremazione del defunto.

La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'Associazione, mediante l'attestazione del mantenimento dell'adesione alla stessa, fino al momento del decesso.

c) In mancanza di disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà di cremare il defunto deve essere manifestata dal coniuge (anche se separato) dal convivente ex lege 76/2016 o in difetto del coniuge o del convivente, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi, resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza o di decesso.

Per i minori e le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato redatto dal medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 130/2001.

In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente ed infrangibile e tale da poter essere chiusa con saldatura anche a freddo o a mezzo di collanti di sicura e duratura presa, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.

4. La dichiarazione prevista dall'art. 2 bis, lett. a) della legge regionale n. 20/2007 è resa all'ufficio Stato Civile, che provvede anche alla tenuta del registro previsto dall'art. 2 ter della L.R. 20/2007.

Articolo 26 – Cremazione di resti mortali e di ossa

1. E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previa richiesta del coniuge o, in difetto, di altri parenti aventi titolo, individuati ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi resa in forma scritta nelle modalità previste dalla normativa vigente a norma dell'art. 3, c.1, lett. g) della legge 130/2001.

Per i minori e le persone interdette, chiamate a manifestare la volontà cremazionista di un congiunto deceduto, la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.

2. Nel caso di cremazione di resti mortali, è competente il Comune ove sono sepolti i resti mortali.

3. Nei casi di cremazione disposte d'ufficio dal Comune, le ceneri derivanti saranno successivamente deposte nel cinerario comune.

4. Per le ossa contenute in ossario comune è il Responsabile del servizio competente a disporre la cremazione.

Articolo 27 - Urne cinerarie

1. Le urne cinerarie, ognuna delle quali deve contenere le ceneri di una sola salma e riportare all'esterno l'indicazione del nome e del cognome del defunto, data di nascita e morte, sono accolte nel cimitero in base al disposto del precedente articolo 23, e sono disperse nel cinerario comune, salvo si disponga di sepoltura privata (celletta, loculo o tomba di famiglia) o ne sia chiesto l'affidamento o la dispersione in natura.

Articolo 28 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri

1. Le ceneri sono destinate, in forma indivisa, alla conservazione, all'affidamento o alla dispersione (art. 2 Legge Regione Piemonte n. 20 del 31.10.2007, modificata dall'art. 51 L.R. Piemonte n. 3 del 11.03.2015). La conservazione può avvenire per tumulazione o inumazione.

a) Tumulazione:

- la tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in nicchia cineraria, loculo, celletta ossario o in sepoltura di famiglia;
- la durata della tumulazione nel loculo qualora sia già presente un feretro è quella prevista dalla concessione del loculo stesso;
- la tumulazione in sepoltura di famiglia la durata equivale al periodo residuo della concessione in essere;

b) Inumazione:

- nelle aree avute in concessione;
- nel campo inumazione ceneri per la durata di 30 anni;

c) deposito delle ceneri nel cinerario comune, per la conservazione perpetua in modo indistinto.

2. Le fosse per l'inumazione diretta nel terreno del campo comune di urne cinerarie devono avere dimensioni minime di cm. 40 sia in lunghezza che in larghezza, una distanza di cm. 25 l'una dall'altra.

E' d'obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo e la identificazione della fossa con manufatto di materiale resistente, riportante i dati anagrafici del defunto, quali nome, cognome, data di nascita e di morte.

3. L'ubicazione e la dimensione delle aree da destinare a cinerario comune, giardino delle rimembranze e campo di inumazione delle urne all'interno del cimitero comunale sono eventualmente individuate nel piano regolatore cimiteriale

4. In caso di affidamento familiare l'urna deve essere sigillata e collocata in modo tale da evitarne ogni profanazione, così come indicato nella normativa regionale vigente.

5. L'inumazione e la tumulazione dell'urna cineraria sono soggette a tariffa.

Articolo 29 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri è autorizzato dal Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del Codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

Rimane inteso che l'affidamento avviene solo con accettazione da parte dell'affidatario indicato che dovrà firmare apposito verbale.

2. Qualora il defunto non abbia individuato l'affidatario delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita così come espressamente indicato all'art. 2 commi 7 e 8 della L. R. Piemonte n. 20/2007.

In caso di disaccordo tra gli aventi titolo che non abbia consentito l'espressione della maggioranza sull'affidamento e/o sull'affidatario, l'urna cineraria è tumulata a titolo oneroso a carico degli aventi titolo stessi, mediante concessione di nicchia o celletta nel cimitero.

3. Qualora la custodia avvenga in Comune diverso dal Comune di Savigliano, ma in territorio Regionale, chi rilascia l'autorizzazione dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avverrà la custodia.

4. I soggetti di cui al comma 1 presentano al Responsabile di servizio competente del Comune di decesso la richiesta di affidamento personale, la quale dovrà contenere almeno i seguenti elementi o documentazione:

a) i dati anagrafici e la residenza dell'affidatario, nonché i dati identificativi del defunto;

b) la dichiarazione di responsabilità per l'accettazione dell'affidamento dell'urna cineraria e della sua custodia nel luogo di conservazione individuato;

c) l'accettazione dell'affidatario a garantire i controlli da parte del personale preposto;

d) l'obbligazione per l'affidatario di informare il Responsabile di servizio competente del Comune che rilascia l'autorizzazione all'affidamento, di eventuali variazioni del luogo di conservazione delle ceneri, se diverso dalla residenza al momento dell'affidamento;

e) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna nonché la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in cimitero, nel caso in cui l'affidatario non intendesse più conservarla.

5. Il luogo ordinario di conservazione dell'urna cineraria affidata è stabilito nella residenza dell'affidatario, salvo non diversamente indicato al momento nel quale si richiede l'autorizzazione. La variazione di residenza non comporta necessità di segnalazione al Comune da parte dell'affidatario della variazione del luogo di conservazione dell'urna cineraria se questa corrisponde con la nuova residenza, necessitando solo della autorizzazione al trasporto.

6. Nel caso in cui l'affidatario intenda recedere dall'affidamento delle ceneri, può conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero di loro scelta. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa a chi ha rilasciato l'autorizzazione all'affidamento.

Di ogni affidamento di urna cineraria o di ogni variazione conseguente deve essere tenuta traccia per mezzo di trascrizione cronologica in apposito registro, anche a tenuta informatica, che sarà aggiornato a cura dell'ufficio Stato Civile, che è competente anche al rilascio della relativa autorizzazione.

7. L'Amministrazione comunale si riserva di eseguire controlli, tramite propri incaricati, circa le modalità di conservazione dell'urna cineraria col consenso dell'affidatario e previo idoneo preavviso.

Nel caso in cui si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione e sempre che il fatto non costituisca reato, ai sensi dell'art. 411 c.p., l'Amministrazione comunale, previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero.

Articolo 30 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà del defunto, comprovata mediante disposizione testamentaria o iscrizione ad associazione cremazionista, oppure mediante dichiarazione, manifestata attraverso processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza, resa dal coniuge o dal convivente ex legge 76/2016 o, in difetto di questi, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 e seguenti del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza degli stessi, così come indicato dall'art. 2, commi 5 e seguenti della Legge regionale 31.10.2007 n. 20.

2. Nel caso in cui la dispersione avvenga in un Comune fuori dall'ambito regionale, il richiedente dovrà verificare la compatibilità dell'autorizzazione alla dispersione, con le Leggi regionali ed i singoli regolamenti Comunali, ove si intenda procedere con la dispersione.

Nel caso la dispersione avvenga in ambito regionale, ma fuori dal territorio Comunale, il richiedente è tenuto a comunicare al Comune di destinazione, con almeno 10 giorni di preavviso, le modalità di dispersione delle ceneri, così come indicato dall'art. 4 comma 7 Legge R.P. n. 20/2007.

3. Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest'ultimo è scelto, tra quelli consentiti, dal coniuge o dal convivente ex lege n. 76/2016 o, in difetto di questi dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado della maggioranza assoluta di essi.

In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni, le ceneri vengono disperse nel cinerario comune da parte degli operatori cimiteriali.

In attesa della decisione l'urna è depositata provvisoriamente in un locale.

4. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona individuata dal defunto; qualora il defunto non abbia individuato l'incaricato della dispersione delle proprie ceneri, la volontà del defunto è eseguita nell'ordine e dalle persone, così come espressamente indicato dall'art. 2 commi 7 e 8 Legge Regionale n. 20 del 31.10.2007.

5. Qualora la dispersione avvenga in comune diverso dal Comune di Savigliano, ma in territorio Regionale, l'Ufficiale di Stato Civile che ha rilasciato l'autorizzazione, dovrà dare apposita comunicazione al Comune ove avviene la dispersione.

6. Il richiedente l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri dovrà indicare nell'istanza le modalità di smaltimento dell'urna cineraria a dispersione avvenuta.

Articolo 31 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nel territorio comunale nei seguenti luoghi:

a. in aree private, al di fuori dei centri abitati, esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro;

b. nell'apposita area cimiteriale;

2. La dispersione delle ceneri in natura nel territorio del Comune di Savigliano è consentita nei seguenti luoghi:

a. nel torrente Maira, nei tratti e periodi ad alveo pieno;

b. nel torrente Varaita, nei tratti e periodi ad alveo pieno;

c. nel torrente Mellea, nei tratti e periodi ad alveo pieno;

c. in aree naturali, a distanza di almeno duecento metri da centri e insediamenti abitativi. Sono escluse altresì le aree adibite a verde attrezzato o in generale a giardini pubblici;

3. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art. 3, comma 1 n. 8 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. (nuovo codice della strada);

4. E' vietato interrare l'intera urna, anche se in materiale biodegradabile, al di fuori dei cimiteri.

5. E' vietata la dispersione al vento.

6. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua delle sole ceneri.

7. La dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale è eseguita dal personale comunale mediante interrimento delle sole ceneri.

Articolo 32 – Senso comunitario della morte

1. Affinchè non sia perduto il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto, espressa attraverso una delle modalità di cui alla Legge Regione Piemonte n. 20/2007, può essere realizzata nel cimitero apposita targa, che riporta i dati anagrafici del defunto ed il luogo di dispersione delle ceneri a cura e spese dei familiari.

CAPO VII – CIMITERI

Articolo 33 – Cimiteri comunali

1. I Cimiteri del Comune attualmente destinati alle inumazioni ed alle tumulazioni sono i seguenti:

- Cimitero Urbano

- Cimitero della Frazione Levaldigi

- Cimitero della Frazione S. Salvatore

Articolo 34 - Disposizioni generali - Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285 e degli artt. 27 e 28 del regolamento regionale n. 7/2012.

2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale incaricato della gestione del cimitero.

Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione, e le funzioni di cui agli art. 52, 53 ed 81 del D.P.R. 10/09/1990, N. 285.

4. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Articolo 35 - Ammissione nel cimitero

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza anagrafica.

2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimente ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali, le ossa e le ceneri, nonché le parti anatomiche, feti e prodotti abortivi riferibili alle persone sopra indicate.

3. Sono inoltre ricevute le salme di persone non residenti, decedute in altro comune, con applicazione della tariffa in misura doppia rispetto a quella dei residenti. *Analogamente la tariffa in misura doppia è applicata anche alle persone non residenti decedute in questo comune, limitatamente al caso di tumulazione. (il comune è obbligato ad inumare le persone decedute sul suo territorio, anche se non residenti, se nessuno dispone diversamente)*

4. Il raddoppio della tariffa di cui al comma 3 non si applica qualora la persona deceduta, pur non essendo residente in Savigliano alla data del decesso:

a) sia nata in Savigliano, ovvero sia nata occasionalmente in altro Comune, purchè, in entrambi i casi, da genitori residenti in Savigliano al momento dell'evento e vi sia stata residente per almeno 20 anni (continuativamente o meno);

b) Non sia nata a Savigliano, ma vi sia stata residente per almeno venticinque anni (anche non continuativamente) e, inoltre, sia definitivamente emigrata da non più di quindici anni;

c) sia minore di età, purchè il minore stesso o uno dei genitori sia stato residente in Savigliano per almeno cinque anni.

Articolo 36 – Pianificazione cimiteriale

1. Il Comune, nell'ambito della pianificazione urbanistica e territoriale, prevede aree cimiteriali in grado di rispondere alle necessità di sepoltura nell'arco dei venti anni successivi all'adozione degli strumenti urbanistici, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 15/2011 e ss.mm.ii.

2. Nei cimiteri sono individuati spazi o zone da destinare a:

- le aree destinate alle inumazioni;
- le aree destinate alla costruzione di padiglioni per loculi, cellette ossario e cinerarie;
- le aree destinate alla costruzione di sepolcreti privati;
- l'area destinata all'ossario comune;
- l'area destinata ad un cinerario comune;
- l'apposita area per la dispersione delle ceneri;
- l'area destinata alla sala mortuaria, sala per autopsie e depositi di osservazione;
- l'area destinata alla Cappella;
- l'area destinata ai servizi cimiteriali, deposito materiali;
- l'area destinata a strade, vialetti, piazzali, parcheggi.
-

Articolo 37 - Camere mortuarie, sale per autopsie, depositi di osservazione

1. Ogni cimitero comunale elencato nell'Art. 33 del presente Regolamento ha la camera mortuaria per il temporaneo deposito dei feretri in attesa di seppellimento.

2. I locali adibiti a sala per autopsie sono situati:

- presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano

3. I requisiti prescritti per i locali adibiti a camere mortuarie e a sale per autopsie sono tassativamente indicati nell'Art. 65 del D.P.R. n° 285/1990.

4. I locali adibiti a depositi di osservazione e obitori, ai fini previsti dagli Artt. 12 e 13 del D.P.R. 10/09/1990, n° 285, sono situati:

- presso l'Ospedale SS. Annunziata di Savigliano.

Articolo 38- Ossario comune e cinerario comune

1. Le ossa provenienti da esumazioni o da estumulazioni le ceneri provenienti da cremazioni, non richieste dai familiari per altre destinazioni, sono conservate le prime nell'ossario comune previsto dall'Art. 67 del D.P.R. n° 285, le seconde nel cinerario comune previsto dal 6° comma dell'Art. 80 del D.P.R. sopra citato.
2. Le due strutture a ciò destinate devono avere i requisiti per la conservazione in perpetuo delle ossa e delle ceneri e devono essere sottratte alla vista del pubblico.

Articolo 39 - Orario di apertura dei cimiteri

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo orari, differenziati per stagioni, stabiliti dal Sindaco. Un esemplare di tali orari sarà tenuto affisso in permanenza all'entrata dei cimiteri.

Articolo 40 - Norme di comportamento nei cimiteri

1. Nei cimiteri comunali è assolutamente vietato:
 - l'ingresso ai minori di anni 12 se non accompagnati da persona adulta;
 - l'ingresso a persone in stato di ebbrezza, o che con il loro contegno giustifichino il timore di possibili disordini;
 - l'ingresso a coloro che non risultino vestiti decorosamente od in modo tale da minorare la serietà del luogo;
 - introdurre animali;
 - introdursi con casse, ceste o involucri contenenti oggetti non attinenti al luogo;
 - schiamazzare, giocare o comunque arrecare disturbo alla quiete del luogo;
 - asportare indebitamente da sepolcreti privati, loculi, ossari, tombe quindicennali, cappelle, fiori, vasi, tovaglie o altri addobbi;
 - questuare ove per "questua" si intende la richiesta di denaro a titolo personale;
 - affiggere manifesti o scritti sui muri interni ed esterni;
 - danneggiare fiori, vasi, portafiori o addobbi di qualsiasi sorta.Nel Cimitero del Capoluogo:
 - è consentito l'ingresso in un giorno della settimana ai veicoli che trasportano disabili, purchè muniti dell'apposito contrassegno e ai veicoli che trasportano persone ultra 80enni e alla velocità massima di 5 Km orari.
2. I trasgressori saranno passibili di sanzioni amministrative stabilite dall'art. 7 bis del T.U. 267/2000, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni penali di cui il fatto potesse essere passibile.

Articolo 41 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri

1. Nessun lavoro potrà essere compiuto da privati, nell'interno dei cimiteri, fuori dell'orario di apertura per l'accesso del pubblico e senza aver esibito al custode del cimitero le prescritte autorizzazioni. Non è permesso eseguire lavori di qualsiasi genere nei giorni festivi.
2. Nel periodo commemorativo dei defunti - 26 Ottobre / 5 Novembre di ogni anno - dovrà cessare qualsiasi lavoro di costruzione, manutenzione o sistemazione a padiglioni comunali, tombe private da parte del personale comunale o privato ed i cimiteri dovranno essere sgombrati dai materiali di costruzione, legnami, etc..
I lavori in corso a tali epoche potranno essere ripresi dopo il 5 Novembre.

Articolo 42 - Famedio

1. Il Comune dispone di un "Famedio" sito nella Cappella del Cimitero Urbano, nel quale vengono tumulate le salme ed i resti di cittadini che onorarono, con le loro opere, la Città di Savigliano.
2. La tumulazione nel "Famedio" è deliberata, di volta in volta, dal Consiglio Comunale.

CAPO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI. SEPOLCRI PRIVATI

Articolo 43 - Concessione fosse per inumazioni

1. Le concessioni di fosse per inumazioni si distinguono in decennali e quindicennali.
2. Le concessioni decennali (campo comune) sono gratuite.

3. Le concessioni quindicennali sono a pagamento, secondo tariffe determinate dalla Giunta Comunale.
 4. Le fosse quindicennali sono date in concessione, previa domanda in carta legale diretta al Responsabile di Servizio, al concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui la fossa è destinata e sono rinnovabili per altri quindici anni.
 5. La decorrenza quindicennale decorre dalla data di richiesta della concessione.
 6. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di sepolture per conto terzi.
 7. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa, presso la Tesoreria Comunale.
- Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

Articolo 44 - Loculi individuali

1. Le sepolture particolari nelle nicchie dei colombari (loculi) date in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, hanno la durata di anni 50, sono rinnovabili una sola volta per 25 anni e sono contraddistinte da numerazione progressiva e lettera per ogni arcata o padiglione o lotto ed il costo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale;
 2. Ogni loculo può contenere un sola salma ed eventualmente cassette di resti o urne cinerarie di altri defunti, fino a capienza.
 3. Le richieste di integrazione relative alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie, in loculi già dati in concessione destinati a salme a suo tempo o tumulate precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario del loculo o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune.
 4. Il trasferimento in loculi, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo ossario stesso, ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso.
 5. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, nonché della nuova lapide e le nuove epigrafi sono a carico del concessionario.
 6. Le opere di apertura e o chiusura dei loculi sono eseguite a cura del Comune e sono a carico del concessionario in base ad una tariffa stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale.
 7. La sepoltura individuale privata (loculi, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, etc.), può concedersi di norma solo in presenza di cadavere o ceneri, dei resti ossei per gli ossarietti, delle ceneri per le nicchie per urne.
- Il loculo da assegnare in concessione potrà essere liberamente scelto tra quelli disponibili all'atto della richiesta.
8. La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
 9. La concessione può essere effettuata, in via eccezionale, a favore di quel richiedente che abbia compiuto gli 80 anni di età al momento della richiesta. Si potrà derogare dal limite d'età predetto nei seguenti casi:
 - a) coniuge, unito/a civilmente o convivente more uxorio di persona deceduta, che potrà ottenere in concessione un loculo confinante con quello della persona pre-morta;
 - b) genitori di persona deceduta, indipendentemente dall'età, purchè il loculo di uno dei genitori confini con quello del figlio e l'altro confini indifferentemente con quello del figlio, con quello del coniuge o con entrambi.
- Qualora, al momento della occupazione con la salma del concessionario, residuassero meno di 20 anni, si dovrà procedere al prolungamento della medesima concessione per un periodo utile e necessario a raggiungere almeno i 20 anni, quale durata minima obbligatoria della tumulazione, con corresponsione della tariffa vigente in proporzione agli anni aggiunti.
10. Nell'ambito del medesimo cimitero è vietato il trasferimento di salme da loculo ad altro loculo nella disponibilità del Comune. A parziale deroga di questo divieto, qualora si renda libero un loculo confinante con altro ove già sia tumulata una salma, in tale loculo potranno essere traslate le spoglie mortali di uno dei seguenti familiari di detta salma:
 - coniuge, unito/a civilmente, convivente more uxorio;
 - genitore;

- figlio/a;
- fratello o sorella.

Articolo 45 - Loculi ossari e cinerari

1. Le nicchie ossario e cinerarie date in concessione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento hanno la durata di anni **50**, sono prorogabili una sola volta **per 25 anni** e sono contraddistinte da numerazione progressiva per ogni padiglione ed il costo della concessione è stabilito con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
2. Ogni nicchia ossario può contenere più cassette di zinco o urne cinerarie, fino a capienza della nicchia stessa.
3. Le richieste di integrazione relative alla possibilità a tumulare resti o urne cinerarie in ossari già dati in concessione precedentemente, devono essere effettuate dal concessionario dell'ossario o in mancanza di quest'ultimo, dai legittimi eredi e, in caso di pluralità degli stessi, da tutti gli aventi titolo di pari grado più prossimo o dal loro rappresentante comunicato al Comune.
4. Il trasferimento in ossari, le cui concessioni sono state oggetto di integrazioni, di resti o urne cinerarie attualmente tumulate in altro ossario o nicchia, fa decadere la concessione del loculo ossario ove questi ultimi erano tumulati, senza diritto ad alcun rimborso.
5. Le spese contrattuali relative all'atto integrativo della concessione, nonché della nuova lapide e le nuove epigrafi sono a carico del concessionario;
6. Le opere di chiusura delle nicchie-ossari sono eseguite a cura del Comune e sono a carico del concessionario in base ad una tariffa stabilita con deliberazione dalla Giunta Comunale.

Articolo 46 - Concessione loculi individuali, ossari e cinerari

1. I loculi individuali, ossari e cinerari sono dati in concessione, previa domanda in carta legale indirizzata al Responsabile di Servizio, firmata dal concessionario che indicherà i suoi dati anagrafici e la persona cui il loculo individuale o cinerario è destinato o le persone cui il loculo ossario è riservato.
2. La decorrenza inizia dal giorno della domanda di concessione, o dalla data della tumulazione, se precedente
3. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcun genere di sepoltura per conto terzi.
4. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito presso la Tesoreria Comunale.
5. Le spese per gli atti di concessione sono a completo carico del concessionario.

Articolo 47 - Concessione loculi individuali a persone in stato di comprovata povertà

1. Per le salme di persone in stato di comprovata povertà se sole, o la cui famiglia risulti in stato di assoluta indigenza, residenti in Savigliano, si concederanno gratuitamente loculi individuali **cinquantennali** disponibili al sesto o settimo o ottavo piano.
2. Tali sepolture saranno esenti dai diritti di sepoltura, di tumulazione, di sosta messa, di trasporto al cimitero, di trasporto corone e di fuori concentrico se dovuto.
3. Il Comune provvederà inoltre alla fornitura del feretro in legno forte con relativa cassa di zinco, ed alla iscrizione della lapide.

Articolo 48 - Iscrizioni sulle lastre di marmo a chiusura dei vari loculi

1. Per ogni loculo (individuale, ossario o cinerario) è prevista una chiusura con lastra di marmo fornita dal Comune e compresa nel prezzo del loculo. Su di essa, a spese del concessionario, potranno essere poste Nome e Cognome del defunto (per le donne coniugate o vedove anche il cognome del marito) data di nascita e di morte, fotografia, lampada, porta fiori. La manutenzione di tali decorazioni è a carico del concessionario.

Articolo 49 - Lapidi, monumenti e croci

1. Le lapidi, i monumenti funerari, le croci, i copritomba ed ogni altro manufatto, rimossi in seguito alla scadenza delle concessioni, passeranno in proprietà del Comune, che ne potrà disporre liberamente.

Articolo 50 – Concessione di aree

1. Le concessioni di aree per sepolcreti privati sono regolate dalle norme contenute negli Artt. dal 90 al 94 del D.P.R. 10 Settembre 1990, n° 285.
2. Il prezzo della concessione a mq. è stabilito con provvedimento deliberativo dalla Giunta Comunale. Tali concessioni sono a tempo determinato, hanno la durata di anni 99 (novantanove) ed alla scadenza possono essere rinnovate pagando la tariffa vigente in quel momento.
3. Ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero, Responsabile di Servizio potrà revocare le concessioni e rientrare gratuitamente in possesso di quei sepolcreti, concessi anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975, n° 803, che risultino in stato di abbandono e purchè siano trascorsi almeno 50 anni dall'ultima tumulazione.
4. Nel caso specifico il Responsabile di Servizio - previa comunicazione notificata al concessionario o agli eredi di questi, o, quando questi non siano conosciuti, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 30 (trenta) consecutivi, revocherà la concessione rientrando gratuitamente in possesso dell'area.
5. Identica procedura verrà seguita anche quando, pur non sussistendo una insufficienza di aree da destinare a sepolcreti privati, si avranno sepolture fatiscenti e in stato di completo abbandono.
6. I resti mortali giacenti in detti sepolcreti privati saranno, a cura del Comune, raccolti in apposite cassette di zinco con l'indicazione della famiglia alla quale la tomba apparteneva e collocati in loculi ossari per un periodo di anni 10 (dieci), decorsi i quali i resti suddetti saranno collocati nell'ossario generale.
7. La decorrenza novantannenale inizia dal giorno della domanda di concessione.
8. Gli impresari di pompe funebri ed i loro familiari non potranno essere concessionari di alcuna area per conto terzi.
9. Il relativo contratto verrà stipulato su esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento del prezzo stabilito.
10. Le spese per gli atti di concessione dell'area sono a completo carico del concessionario.

Articolo 51 - Diritto di uso dei sepolcreti privati

1. Il diritto d'uso dei sepolcreti privati è riservato:
 - al concessionario ed al di lui coniuge/unito civilmente, agli ascendenti e discendenti del concessionario, con relativi coniugi ai fratelli e sorelle del concessionario, finché celibi o nubili, ai generi, alle nuore ed ai suoceri del concessionario;
 - i conviventi del concessionario o dei suoi eredi, da questi autorizzati con apposita dichiarazione, resa con le modalità di cui al T.U. 445/2000. La convivenza, che perduri da almeno tre mesi, deve essere attestata mediante autocertificazione.
 - alle persone che, pur non essendo parenti o non avendo diritto di sepoltura in base al presente regolamento, il concessionario ha indicato nella domanda di concessione e riportati nel relativo contratto.
2. Sono inoltre fatte salve le limitazioni stabilite dal concessionario nell'atto di concessione e nelle disposizioni di ultima volontà.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. In ogni momento il fondatore del sepolcro può estendere il diritto di sepoltura a componenti la famiglia non previsti originariamente, oppure escluderli. Ogni modifica in tal senso deve essere comunque notificata tempestivamente al Comune.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 52 – Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, gli eredi sono tenuti a darne comunicazione al servizio di polizia mortuaria entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente, che assumono la qualità di concessionari.
3. Trascorso il termine di 12 mesi senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, non saranno consentite nuove tumulazioni.
4. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che abbiano titolo per assumere la qualità di concessionario o non siano state lasciate disposizioni a enti o istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
5. Il concessionario potrà autorizzare la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura privata:
 - a) ai collaterali fino al 3° grado (fratelli e sorelle, figli di fratelli e di sorelle, con relativi coniugi, zie e zii, con relativi coniugi);
 - b) degli affini fino al 2° grado (cognati e cognate)non previsti nel contratto di concessione originario, e sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto.
Il concessionario potrà altresì autorizzare la tumulazione o l'inumazione nella sepoltura privata di persona estranea, non prevista nel contratto di concessione originario, e sarà necessario adottare una determina, a firma del Responsabile Servizi Cimiteriali, che autorizzi l'estensione del diritto dietro pagamento al Comune di una somma eguale al costo relativo alla concessione stabilito per loculi individuali di quarta fila partendo dal basso. Nel caso detta estensione sia a favore di persona in vita, l'eventuale successiva revoca da parte del concessionario non dà diritto ad alcun rimborso.
Sarà cura del Responsabile Servizi Cimiteriali acquisire preventivamente all'adozione della determina una congiunta dichiarazione, anche contestuale all'istanza, a firma del concessionario/i, o di tutti gli aventi diritto, e del beneficiario, o parente stretto dello stesso, che attesti che l'estensione del diritto di sepoltura viene richiesto senza alcun fine di lucro.
6. La ripartizione quantitativa dei posti salma tra i concessionari va notificata al Comune. Il Comune non è obbligato a rispettare eventuali accordi presi tra i concessionari, mediante scrittura privata, se non sono stati notificati al Comune stesso.

Articolo 53 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private

1. Le concessioni cimiteriali non possono essere volturate a terzi, ma solo retrocesse in favore del Comune. In caso di retrocessione di loculi cinquantennali, verrà corrisposto al concessionario o chi per esso, un rimborso pari al 70 % del prezzo corrente all'atto della retrocessione, decurtato di 1/50 di tale quota per ogni anno di utilizzo del loculo.
2. Con il trasferimento di salma o resti da loculo ad altra destinazione, il concessionario contestualmente all'istanza deve retrocedere il loculo al comune, che rimborserà la quota relativa agli anni residui come indicato al comma 1. E' facoltà del concessionario retrocedente richiedere una nuova concessione, soggetta a tariffa nella misura corrente.
3. Le aree concesse per uso di sepolture private possono essere retrocesse al comune e in tal caso verrà effettuato un rimborso al concessionario, o chi per esso, pari al 70% del prezzo corrente all'atto della retrocessione, decurtato di 1/99 di tale quota per ogni anno di titolarità della concessione, se questa non era "perpetua". Qualora fosse perpetua il rimborso sarà pari al 50% del prezzo corrente all'atto della retrocessione. I concessionari rinuncianti dovranno provvedere a liberare il sepolcro dalle salme e/o resti presenti, a proprie spese.
4. Qualora uno dei concessionari (o i propri eredi) di parte di un'area per sepoltura privata intendesse retrocedere la propria quota, la retrocessione sarà possibile solo in favore degli altri concessionari che accettano. E la parte di manufatto di propria competenza dovrà essere liberata da ogni salma o resto a proprie spese.
5. Ai predetti concessionari che retrocedono integralmente l'area su cui insiste un manufatto, si riconosce, oltre al rimborso dell'area concessa con le modalità di cui al precedente capoverso, anche una quota pari

al 10% della somma percepita per il manufatto stesso a seguito dell'introito derivante dall'aggiudicazione mediante asta pubblica.

Si precisa che il o i co-concessionari hanno un diritto di prelazione sulla riconnessione della quota oggetto di rinuncia mediante il pagamento della quota stessa; in tal caso non si procederà all'asta pubblica.

Articolo 54 - Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92 del D.p.r. 10/09/1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile di Servizio previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

2. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale ed all'Albo del cimitero per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 55 – Incuria e abbandono

1. Le norme di cui al presente articolo si applicano allo scopo di evitare che l'incuria e l'abbandono da parte dei relativi concessionari ed aventi causa comportino disdoro al decoro o pericolo o danni alla salute ed all'incolumità pubblica e privata di beni o persone nei cimiteri comunali.

2. L'incuria di una sepoltura privata si verifica quando i concessionari o i relativi aventi causa della stessa non ottemperano oppure ottemperano in misura insufficiente agli obblighi di ordinaria e straordinaria manutenzione stabiliti a loro carico dalle norme e dal regolamento.

3. Sono indici di tale incuria, tra gli altri:

- la presenza di rifiuti, sporcizia o erbacce nell'ambito dell'area in concessione;
- la non leggibilità sulle lapidi delle iscrizioni relative a nome, cognome, data di nascita e di morte dei soggetti sepolti;
- L'inclinazione abnorme della struttura o la pendenza nonché l'instabilità di accessori, monumenti, lapidi, cippi, ecc.;
- la deformazione, lo sgretolamento e comunque deterioramento delle strutture portanti, murarie, lapidee, nonché le infrazioni, lacerazioni, gli intasamenti e i guasti in genere agli infissi, alle guaine o alle coperture, nonché a condotti, scarichi, servizi e installazioni della sepoltura, tali da generare infiltrazioni o caduta di calcinacci, rovine o macerie con possibili danni alle sepolture limitrofe o ai frequentatori dei cimiteri;
- la crescita di arbusti, erba o vegetali in misure tali da occludere, impedire o invadere la normale vista ed accesso ai viali comuni nonché alle sepolture limitrofe.

4. Nei casi di incuria di cui al comma 2, qualora si conoscano i concessionari delle sepolture interessate o i loro aventi causa, il Responsabile del cimitero provvede a richiamarli ai propri doveri, anche per le vie brevi o con l'apposizione di apposite segnalazioni scritte informali sulle sepolture private interessate.

5. Nel caso in cui, ai sensi del comma precedente, è possibile individuare gli attuali concessionari viventi della sepoltura od i loro aventi causa e risalire al loro recapito, dopo il richiamo informale del Responsabile del cimitero senza che tali obbligati alla manutenzione vi provvedano, oppure direttamente quando è necessario intervenire in tempi brevi, la ripartizione tecnica competente provvede, dietro segnalazione del medesimo Responsabile del cimitero o d'ufficio previo preavviso di legge se previsto, a diffidare gli obbligati mediante ordinanza dirigenziale o altro provvedimento amministrativo, fissando loro in solido un tempo congruo per il ripristino o l'intervento necessario a recuperare decorosità e/o sicurezza del manufatto.

6. In caso di particolare urgenza a tutela dell'incolumità delle persone o delle cose può intervenire direttamente il Comune, addebitando al concessionario o agli aventi causa anche le relative spese in solido.

7. Continuando l'assente o insufficiente manutenzione o ripristino, il Comune pronuncia la decadenza della concessione con ritorno coatto dell'area e del manufatto ivi costruito nella libera disponibilità del Comune, che potrà riassegnarla, dopo averla liberata dalle spoglie mortali presenti, con costi a carico del concessionario o aventi causa.

8. Nel caso in cui, pur con diligente ricerca anagrafica, non sia possibile individuare gli attuali soggetti obbligati alla manutenzione oppure siano irreperibili, si procede alla dichiarazione di decadenza per abbandono, di cui agli articoli seguenti.

Articolo 56 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 59 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata, individuale o plurima, risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura; per la sussistenza dello stato di abbandono di un'area cimiteriale ai fini dell'adozione del provvedimento di decadenza della relativa concessione, debbono ricorrere precisi requisiti temporali ed oggettivi, nel senso che deve potersi dimostrare che da lungo tempo il titolare o chi per lui non si è recato in loco, ed oggettivi nel senso che l'area stessa deve risultare impraticabile e/o, comunque, il manufatto sulla stessa insistente risulta gravemente deteriorato in seguito al lungo stato di abbandono, come indicato nel precedente art. 55;

f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto della concessione, incluso il mancato pagamento delle tariffe previste;

g) a seguito del trasferimento della salma, resti o ceneri, in caso di concessione individuale la pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) , e) e f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

2. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del servizio di polizia mortuaria, in base ad accertamento dei relativi presupposti.

Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile di Servizio disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

Dopodiché il Responsabile dell'Ufficio Tecnico disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali e le opere nella piena disponibilità del Comune.

2. Le sepolture per le quali è stata pronunciata la decadenza, una volta liberate, possono essere riassegnate secondo l'ordine cronologico delle richieste, previo pagamento del canone definito in tariffa dalla Giunta Comunale.

Articolo 58 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per la scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in questo ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.p.r.10/09/1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine della concessione di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ed a spese degli stessi, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Articolo 59 - Costruzione di sepolcreti privati

1. Nelle aree avute in concessione i privati o gli Enti potranno impiantare tombe a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione.

2. I singoli progetti di costruzione dei sepolcreti privati sono assoggettati al rilascio del Permesso di Costruire rilasciato dal Responsabile del Servizio Comunale competente, previo parere della Commissione Edilizia comunale.

La richiesta di Permesso di Costruire deve essere presentata entro un massimo di anni 3 dalla concessione dell'area, pena la decadenza della concessione.

I lavori di costruzione sono assoggettati alla disciplina del Testo Unico dell'Edilizia (DPR 380/2001 e s.m.i.)

3. La mancata esecuzione dei lavori nel termine fissato o prorogato, importa la decadenza della concessione ed in questo caso il concessionario avrà diritto alla restituzione solamente del 50% della somma corrisposta all'atto della concessione.

4. I concessionari dovranno provvedere a mantenere i manufatti ed i monumenti in stato solido e decoroso.

5. Il comune potrà provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida da farsi con notifica al concessionario o, se sconosciuto, con pubblicazione per giorni 30 all'Albo Pretorio del Comune ed all'ingresso del Cimitero.

Articolo 60 – Manufatti e lapidi nei cimiteri urbano e delle frazioni (norma transitoria, valevole sino all'approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

1. Le costruzioni da eseguirsi sui terreni in concessione, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle coperture, con i manufatti circostanti; costituiscono specifico elemento di valutazione da parte della Commissione Edilizia Comunale le modalità costruttive proposte negli elaborati di progetto allegati alla domanda di Permesso di Costruire.

2. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "Cimitero Centrale", valgono le seguenti prescrizioni :

l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo, per quelli "perimetrali" (dal n. 1 al n. 139); dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo per i sepolcreti "centrali";

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 20 per parte, per i sepolcreti "perimetrali" (dal n. 1 al n. 139); cm. 30 per parte per quelli "centrali";

le aree centrali del campo centrale, individuate nell'allegato elaborato grafico n.1 con numeri romani (dal n. I al n. XV), sono totalmente edificabili;

3. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "1° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo, per quelli "perimetrali";

dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo per i sepolcreti situati nel "campo 1° ampliamento";

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 30 per parte, ad eccezione delle aree contrassegnate dai numeri compresi tra il 304 ed il 325 che mantengono un'edificabilità di cm. 25;

4. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "2° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo;

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità di cm. 30 per parte, ad eccezione delle aree contrassegnate dai numeri compresi tra il 120 ed il 125, tra il 132 ed il 141, tra il 158 ed il 173, che mantengono un'edificabilità di cm. 25;

5. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero del capoluogo "3° ampliamento", valgono le seguenti prescrizioni:

l'altezza dovrà essere obbligatoriamente di mt. 4,90 al colmo;

dovrà essere mantenuta l'inedificabilità laterale di cm. 25 per parte in tutte le aree;

6. Fatto salvo il precedente comma 5, per i sepolcreti privati (dal n. 121 al n. 138) costruiti sottoterra nel cimitero del capoluogo "3° ampliamento", nell'area appositamente individuata dagli elaborati grafici allegati, valgono le seguenti prescrizioni:

Entro terra

- costruzione del sepolcreto fino al confine "laterale" (senza, dunque, la fascia di inedificabilità di 25 cm.);
- costruzione del sepolcreto a cm. 50 dal confine "frontale";
- possibilità di accorpamento di massimo due lotti adiacenti;

Fuori terra

- è consentita la realizzazione di manufatti emergenti dal piano di campagna per un massimo di cm. 50, posti a cm. 25 dai confini laterali; nel caso di accorpamento di due lotti contigui, il manufatto emergente può essere realizzato senza soluzione di continuità rispettando solo le distanze dagli altri lotti.

- il muretto di testata, avente altezza compresa tra cm. 70 e cm. 130, dovrà essere realizzato a cm. 50 dal confine "frontale" e a cm. 25 dai confini "laterali"; nel caso di accorpamento di due lotti contigui, al fine di mantenere lo stesso ritmo di prospetto, dovranno essere realizzati due muretti di testata con la possibilità di utilizzare lo spazio intermedio con elementi di congiunzione e/o di arredo di altezza non superiore a quella del muretto;

- la parte di proprietà privata non edificata dovrà essere sistemata con strato di ghiaione naturale di almeno cm. 30 e stesura finale di ghiaietto 3/8 di finitura;

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di individuare – in caso di motivata esigenza - anche per le aree comprese tra il numero 107 ed il numero 120, la stessa tipologia sopradescritta per i sepolcreti sottoterra.

7. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero della "frazione di Levaldigi", valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo;

- per le aree disposte lungo il muro perimetrale del vecchio cimitero dovrà mantenersi ineditato cm. 20 per ogni lato, mentre per le aree rimanenti cm. 25 per lato.

8. Per i sepolcreti privati, costruiti fuori terra nel cimitero della "frazione di San Salvatore", valgono le seguenti prescrizioni:

- l'altezza dovrà essere non superiore a mt. 4.90 e inferiore a mt. 4.00 al colmo;

- per le aree disposte lungo il muro perimetrale dovrà mantenersi ineditato cm. 20 per ogni lato, mentre per le aree rimanenti cm. 25 per lato.

NORME DI CARATTERE GENERALE

9. Dal computo dell'altezza massima si escludono gli arredi e gli ornamenti quali ad esempio croci, monumenti e sculture di piccole dimensioni, etc.).

10. La profondità dei sepolcreti privati da costruirsi sotto terra, da destinarsi a tumulazione e/o ossario, tenuto conto della falda freatica sottostante, può essere fino ad un massimo di mt. 2,50 dal piano di campagna, con impermeabilizzazione dei muri esterni ed interni.

11. Per quanto concerne il lato posteriore della costruzione, se non addossata a muro di cinta esistente, dovrà curarsi il raccordo del lato stesso con quello della costruzione attigua e ciò fino all'altezza di almeno mt. 2.50.

12. Per quanto non espressamente previsto dalla presente normativa, valgono le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 61 - Caratteristiche tecniche dei sepolcreti privati (norma transitoria, valevole sino all'approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

1. Per la costruzione dei sepolcreti privati sulle predette aree, dovranno osservarsi le seguenti norme:

- la costruzione del sepolcreto, per quanto attiene i muri perimetrali, dovrà essere eseguita, in alternativa:
- in muratura ed in tal caso dovranno essere utilizzati mattoni pieni intonacati per uno spessore di cm. 40

- in getto di calcestruzzo dello spessore di cm. 20 escludendosi l'utilizzazione di blocchi di calcestruzzo prefabbricati o riempiti;
- ogni loculo dovrà essere di altezza utile minima di cm. 70, di larghezza di cm. 75 e di lunghezza cm. 225. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, D.P.R. 285/1990;
- Gli ossarietti individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore a cm. 70 x 30 x 30;
- Le nicchie cinerarie individuali devono avere misure di ingombro libero interno non inferiore di cm. 40 x 0,40 x 40
- la divisione tra loculo e loculo, orizzontale e verticale dovrà essere in calcestruzzo armato, dello spessore di almeno cm. 10 e la struttura deve garantire le condizioni di raccolta, durature nel tempo, di eventuali percolazioni di liquidi cadaverici, attraverso soluzioni fisse o mobili, capaci di trattenere almeno 50 litri di liquidi.
- Il loculo è da realizzarsi con materiali o soluzioni tecnologiche che impediscano la fuoriuscita di liquidi e di gas di putrefazione dalle pareti;
- gli scarichi pluviali dovranno essere raccordati con idonee tubazioni, dal tetto al piano terra;
- il tetto dovrà essere sempre a uno o due spioventi con espluvio e scarichi laterali posteriori ove possibile. E' ammessa la costruzione in facciata di un frontone a copertura degli espluvi.
- la scelta del rivestimento è sottoposta al parere della Commissione Edilizia Comunale e, pertanto, nella domanda di concessione della costruzione, dovranno essere chiaramente indicati i tipi di rivestimento e i relativi colori (marmo, pietra, etc.)
- i muri perimetrali dei sepolcreti, all'esterno, dovranno essere rivestiti oppure intonacati e tinteggiati;
- l'intonaco dovrà essere costituito con sabbia e cemento;
- l'intercapedine laterale, tra sepolcreto e sepolcreto, dovrà essere pavimentata almeno in calcestruzzo a modo di cunetta, con pendenza verso il vialetto antistante.

Articolo 62 - Tumulazioni provvisorie

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro verrà provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi della edicola funeraria comunale ovvero in loculi appositamente previsti, previo pagamento del canone che verrà stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
3. Il canone di utilizzo è mensile calcolato dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero.
4. Decorsi un massimo di 30 giorni dal termine delle esigenze di cui ai punti a) e b), senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, previa diffida, provvederà a inumare la salma in campo comune a spese del concessionario o chi per esso.
5. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Articolo 63 –Area cimiteriale destinata a inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica

1. L'area cimiteriale, originariamente individuata nel piano regolatore del cimitero del capoluogo, disponibile per reparti speciali, è destinata, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/1990, per le inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica;
2. Relativamente al diritto di sepoltura delle persone richiedenti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 50 del D.P.R. 285/1990;
3. Alla richiesta di sepoltura dovrà essere allegata la dichiarazione di volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma scritta, ma olografa, o manifestata dal coniuge o, in assenza, dal parente più prossimo individuato

secondo gli artt. 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi.

4. Le inumazioni dovranno avvenire nel rispetto del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria nonché, degli articoli del capo IV "INUMAZIONI ED ESUMAZIONI" del presente regolamento;

Le inumazioni avranno durata quindicennale, rinnovabili una sola volta o trentennale, alla scadenza le salme verranno esumate per far luogo ad altri seppellimenti.

5. Alle inumazioni quindicennali sono applicate le tariffe in vigore per le attuali inumazioni effettuate negli altri campi del cimitero Comunale del Capoluogo, per le inumazioni trentennali, la tariffa di cui sopra è raddoppiata.

6. Eventuali maggiorazioni potranno essere determinate dall'Amministrazione Comunale, con apposito provvedimento, in caso di un'eventuale aggravio di lavoro nella predisposizione delle fosse.

7. L'organizzazione degli spazi, all'interno di tale area, è demandata ad apposito provvedimento deliberativo della Giunta comunale.

CAPO X - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Articolo 64 - Manutenzione e pulizia edifici comunali

1. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici comunali nei cimiteri, così come la pulizia di detti beni è affidata di norma al personale dipendente dall'Ufficio Tecnico Comunale

2. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria possono anche essere affidati a ditte esterne, ed in tale eventualità le modalità di esecuzione di detti lavori saranno stabilite in uno speciale capitolato.

3. I concessionari di sepolcreti privati devono provvedere direttamente alla manutenzione ed alla conservazione dei loro beni.

Articolo 65 - Manutenzione giardini e aree verdi

1. Il Comune si riserva di provvedere alla manutenzione dei giardini, alberi e aree verdi dei cimiteri sia con personale comunale, sia mediante appalto.

2. Nella eventualità della seconda ipotesi, le modalità di esecuzione di questo servizio saranno concretate in uno speciale capitolato.

3. L'erba falciata nei campi comuni e nelle aree verdi dovrà essere smaltita nei modi previsti dalla vigente normativa.

Articolo 66 - Rifiuti

1. La gestione ordinaria dei rifiuti dovrà essere effettuata, a seconda della diversa tipologia, nel rispetto della normativa vigente in materia.

In particolare i rifiuti da esumazione e da estumulazione, nonché i rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti da aree cimiteriali, e rifiuti sanitari che richiedono particolari modalità di smaltimento dovranno rispettare quanto previsto negli artt. 12 e 13 del DPR 254/03 e ss.mm.ii.

Capo XI - PERSONALE COMUNALE ADDETTO AI CIMITERI

Articolo 67 - Vigilanza

1. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

2. La vigilanza sull'esecuzione dei servizi di polizia mortuaria è affidata agli uffici dei servizi demografici.

La vigilanza tecnica dei servizi di manutenzione e sorveglianza dei cimiteri è affidata all'Ufficio Tecnico.

3. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio

Articolo 68 - Custode del cimitero - Competenze

1. Al Custode del Cimitero Urbano è affidata la polizia mortuaria nell'ambito del Cimitero.

Dipende gerarchicamente dall'Ufficio Tecnico ed esegue gli ordini impartiti da questo Ufficio.

Il servizio di custodia del cimitero può essere ricompreso nell'affidamento a terzi della gestione, mediante procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso di affidamento a terzi della gestione del cimitero, le competenze del custode contenute nel presente regolamento si intendono attribuite al gestore del cimitero.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, deve vestire in modo decoroso e appropriato. Al responsabile del servizio sono assegnate le seguenti mansioni:

a) per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso l'Ufficio il permesso di seppellimento e registra giornalmente, sopra apposito registro in doppio esemplare, vidimato dal Sindaco:

- le inumazioni

- le tumulazioni di salme, di resti ossari e cinerari

- le esumazioni

- le estumulazioni

- il ricevimento o il trasporto fuori Comune di salme, resti ossari e ceneri

b) Per ogni ingresso in cimitero registra nome e cognome del defunto o dei resti ossari o cinerari, la data di nascita e di morte e cura che siano collocati nel posto destinato alla sepoltura risultante dallo speciale permesso rilasciato dall'Ufficio di Stato Civile, provvede alla chiusura del loculo e della fossa se trattasi di inumazione;

c) provvedere all'apertura e chiusura del cimitero, secondo l'orario prefissato;

d) curare la pulizia dei locali adibiti ad osservazione dei cadaveri ed alla camera mortuaria, nonché alla custodia degli oggetti ed attrezzi usati per servizio nel cimitero;

e) fornire ai visitatori le informazioni a lui richieste;

f) vigilare che nell'interno del cimitero non sia recato danno o sfregio ai manufatti ed agli oggetti, sia di proprietà comunale o privata;

g) verificare che nell'interno del cimitero non sia eseguito alcun lavoro da parte di privati senza le prescritte autorizzazioni;

h) vietare sia l'introduzione che il trasporto fuori dal cimitero di salme, resti ossari e cinerari, manufatti, croci, lapidi, corone, etc. senza le prescritte autorizzazioni;

i) provvedere allo sgombero della neve nel cimitero, lungo i viali e nei luoghi indicati per le inumazioni o tumulazioni;

l) preparare le fosse ed i loculi, secondo gli ordini che gli saranno impartiti dall'ufficio competente;

m) compiere tutte le operazioni di pulizia dei viali, dei porticati, di tutti i passaggi, allo scopo di tenere ordinato e pulito il cimitero in ogni sua parte;

n) partecipare ai corsi di formazione svolti da soggetti pubblici o privati accreditati secondo i piani di formazione obbligatori previsti per gli addetti alle operazioni cimiteriali in conformità all'art. 21 del D.P.G.R. 08/08/2012 n. 7/R.

Articolo 69 - Necrofori - Competenze

1. I necrofori, anche quando dipendenti di ditte affidatarie del servizio di gestione dei Cimiteri, eseguono gli ordini impartiti dall'Ufficio Tecnico Comunale e dal Custode del Cimitero, provvedono al ritiro delle salme, alla loro inumazione o tumulazione, alle esumazioni ed alle estumulazioni.

2. E' dovere dei necrofori:

- ritirare dall'Ufficio di Stato Civile, nelle ore che verranno fissate, gli ordini di servizio ed i permessi di inumazione o tumulazione;

- non permettere la inumazione o la tumulazione senza aver ricevuto prima il relativo permesso di seppellimento;

- curare la pulizia dei viali, porticati, aree verdi e spazi comuni, campi comuni del cimitero;

- curare la buona conservazione e la pulizia delle proprie divise;

- riferire al custode del cimitero ogni eventuale anomalia che venga riscontrata durante l'espletamento del proprio servizio;

- sostituire il custode nelle sue mansioni quando questi è assente per malattia, ferie, turni di riposo, etc..

Articolo 70 - Personale ausiliario

1. Nella gestione in economia il custode disporrà anche, per il disbrigo delle mansioni di cui all'art. 68 del presente Regolamento, dell'opera dei necrofori, e, per lavori di carattere straordinario, di personale e attrezzature a ciò destinato dall'Ufficio Tecnico.

Articolo 71- Personale dei cimiteri frazionali

1. Per i Cimiteri delle frazioni Levaldigi e S. Salvatore, i servizi di custodia e di seppellimento, sono disimpegnati dai rispettivi incaricati e per essi valgono le disposizioni contenute negli artt. 67, 68 e 69 del presente Regolamento, ad eccezione di quanto contenuto nel 2° comma dell'art. 69.

Articolo 72 - Divieti al personale

1. A tutto il personale addetto ai cimiteri è vietato eseguire qualsiasi lavoro nei cimiteri o fuori per conto di privati nelle ore di ufficio.

Esso non potrà richiedere od accettare competenze alcune, sotto qualsiasi forma, per servizi o prestazioni richieste da terzi, inerenti alle tombe private.

CAPO XII – ATTIVITA' FUNEBRE

Articolo 73 - Funzioni – Autorizzazioni

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni e forniture:

- a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari;
- b) vendita di casse mortuarie e altri articoli funebri;
- c) trasferimento durante il periodo di osservazione e trasporto di cadavere, di ceneri e di resti mortali.

2. L'attività funebre è svolta, nel rispetto delle necessarie misure igienico-sanitarie e delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dai soggetti di cui all'art. 5, comma 2, della L.R. 15/2011.

3. Per lo svolgimento dell'attività funebre è necessaria la presentazione al Comune in cui ha sede commerciale l'impresa, di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con efficacia immediata, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e secondo i requisiti stabiliti all'articolo 3, del D.P. G.R. 8 agosto 2012, n. 7/R "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15".

Articolo 74 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) Di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- b) Negli obitori, nei cimiteri e all'interno di strutture sanitarie, di ricovero e di cura, di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, sia pubbliche che private, è fatto divieto, di interferire o condizionare in alcun modo la scelta dell'impresa funebre da parte dei familiari del defunto, accettare eventuali compensi e regali, svolgere alcuna opera di propaganda, pubblicità e commercio.
- c) Di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) Di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

Articolo 75 - Obblighi di informazione

1. Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria informa periodicamente, sul sito del Comune, i cittadini residenti nel proprio territorio in merito alle differenti pratiche funerarie e ai relativi profili tariffari e provvede a pubblicare l'elenco aggiornato delle imprese esercenti attività funebre nel proprio territorio, a norma dell'art. 6 del regolamento regionale n. 7/2012.

Articolo 76 - Vigilanza

1. Al Comune, mediante il servizio di Polizia Locale, che per gli aspetti igienico sanitari si avvale dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) compete:

- a) l'ordine e la vigilanza sull'attività funebre;
- b) la verifica della permanenza dei requisiti richiesti per esercitare l'attività funebre;
- c) fatti salvi i poteri dell'autorità giudiziaria, l'ordine e la vigilanza sul trasporto del defunto durante il periodo di osservazione, sul trasporto di cadaveri, di ceneri e di resti mortali.

Articolo 77 - Strutture per il commiato

1. A norma dell'art. 13 del regolamento regionale n. 7/2012, il Comune stabilisce l'ubicazione nel proprio territorio delle strutture per il commiato in aree individuate negli strumenti urbanistici.

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 78 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti, a norma degli artt. 338, 309, 340 e 358 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e ss.mm. e ii., oltre che dall'art. 7 della legge n. 15/2011.

Articolo 79 – Richiami

1. Per quanto non espressamente previsto dai precedenti articoli sono osservati, in quanto applicabili:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.07.1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile";
- il D.P.R. 10.09.1990, n. 285, recante: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" e successive modificazioni;
- la Legge 30.03.2001, n. 130, recante: "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 1 luglio 2002, recante: "Determinazione delle tariffe per la cremazione dei cadaveri e per la conservazione o la dispersione delle ceneri nelle apposite aree cimiteriali";
- il comma 7 bis del D.L. 27-12-2000 n. 392 convertito il Legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 05.08.2002, n. 115-6947, recante: "Norme contenute negli articoli 16, 18, 20, 21, 25, 30, 83, 84, 86, 88, 94 e 101 del D.P.R. n.285/90: "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria" – Provvedimenti";
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 24 febbraio 2003, n. 25-8503, recante: "Polizia mortuaria. Provvedimenti di semplificazione amministrativa";
- la L.R. Piemonte 31.10.2007, n. 20, recante: "Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri";
- la L.R. Piemonte 03.08.2011, n. 15, recante: "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 (Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri);
- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 08.05.2012, n. 27-3831, recante: "D.G.R. 12-11061 del 23.03.2009 ad oggetto: "Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni concernenti l'individuazione di siti idonei a sede di tumulazione in località differenti dal cimitero ex art. 105 D.P.R. 10.9.1990, n. 285 e art. 12 L.R. 31.10.2007, n. 202. Modifiche";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Piemonte 08.08.2012, n. 7/R, recante "Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali)";

- Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 13.01.2014, n. 13-7014, recante: "Primi indirizzi applicativi del regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali"). Sostituzione dell'allegato C del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R";

- la Deliberazione della Giunta Regionale Piemonte 21.05.2014, n. 88-7678, recante: "Ulteriori indirizzi applicativi del Regolamento regionale 8 agosto 2012, n. 7/R (Regolamento in materia di attività funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali, in attuazione dell' articolo 15 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 "Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali")";

- la L.R. Piemonte 01.03.2019, n. 8, recante: "Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale 31 ottobre 2007, n. 20).

Legge regionale n. 3 del 11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" – Capo XII nonché, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno dell'entrata in vigore del presente.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

Articolo 2 -Competenze

Articolo 3 – Gestione dei servizi

Articolo 4 - Servizi gratuiti o a pagamento

Articolo 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO

Articolo 6 – Ammissione nel deposito di osservazione

CAPO III – TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7 – Definizione di trasporto funebre

Articolo 8 – Gratuità del trasporto funebre e recupero salme

Articolo 9 – Autorizzazione al trasporto

Articolo 10 – Trattamento antiputrefattivo

Articolo 11 – Verifiche feretro

Articolo 12 – Orario dei trasporti funebri

Articolo 13 – Vigilanza

Capo IV - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

Articolo 14 – Disposizioni generali per i campi di inumazione

Articolo 15 - Campi per inumazione

Articolo 16 – Esumazioni ordinarie

Articolo 17 - Epoca delle esumazioni
Articolo 18 - Esumazioni straordinarie

Capo V - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 19 - Tumulazioni
Articolo 20 - Estumulazioni ordinarie
Articolo 21 - Estumulazioni straordinarie
Articolo 22 – Estumulazioni. Oneri
Articolo 23 – Verbale delle operazioni
Articolo 24 - Oggetti da recuperare

CAPO VI – CREMAZIONE – DISPERSIONE – AFFIDAMENTO DELLE CENERI

Articolo 25 – Cremazione di cadaveri
Articolo 26 – Cremazione di resti mortali e di ossa
Articolo 27 - Urne cinerarie
Articolo 28 - Luoghi e modalità di conservazione delle ceneri
Articolo 29 – Autorizzazione all'affidamento delle ceneri
Articolo 30 - Autorizzazione alla dispersione delle ceneri
Articolo 31 – Luoghi di dispersione delle ceneri
Articolo 32 – Senso comunitario della morte

CAPO VII – CIMITERI

Articolo 33 – Cimiteri comunali
Articolo 34 - Disposizioni generali - Vigilanza
Articolo 35 - Ammissione nel cimitero
Articolo 36 – Pianificazione cimiteriale
Articolo 37 - Camere mortuarie, sale per autopsie, depositi di osservazione
Articolo 38- Ossario comune e cinerario comune
Articolo 39 - Orario di apertura dei cimiteri
Articolo 40 - Norme di comportamento nei cimiteri
Articolo 41 - Lavori eseguiti da privati nei cimiteri
Articolo 42 - Famedio

CAPO VIII - CONCESSIONI CIMITERIALI. SEPOLCRI PRIVATI

Articolo 43 - Concessione fosse per inumazioni
Articolo 44 - Loculi individuali
Articolo 45 - Loculi ossari e cinerari
Articolo 46 - Concessione loculi individuali, ossari e cinerari
Articolo 47 - Concessione loculi individuali a persone in stato di comprovata povertà
Articolo 48 - Iscrizioni sulle lastre di marmo a chiusura dei vari loculi
Articolo 49 - Lapidi, monumenti e croci
Articolo 50 – Concessione di aree
Articolo 51 - Diritto di uso dei sepolcreti privati
Articolo 52 – Subentri
Articolo 53 - Retrocessione di loculi e di aree per sepolture private
Articolo 54 - Revoca
Articolo 55 – Incuria e abbandono
Articolo 56 - Decadenza
Articolo 57 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
Articolo 58 - Estinzione
Articolo 59 - Costruzione di sepolcreti privati

Articolo 60 – Manufatti e lapidi nei cimiteri urbano e delle frazioni (norma transitoria, valevole sino all’approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

Articolo 61 - Caratteristiche tecniche dei sepolcreti privati (norma transitoria, valevole sino all’approvazione della variazione del Piano Regolatore Cimiteriale)

Articolo 62 - Tumulazioni provvisorie

CAPO IX - REPARTI SPECIALI ENTRO I CIMITERI

Articolo 63 –Area cimiteriale destinata a inumazioni di salme di persone che non professano la religione cattolica

CAPO X - MANUTENZIONE E PULIZIA DEI BENI COMUNALI

Articolo 64 - Manutenzione e pulizia edifici comunali

Articolo 65 - Manutenzione giardini e aree verdi

Articolo 66 - Rifiuti

Articolo 68 - Custode del cimitero - Competenze

Articolo 69 - Necrofori - Competenze

Articolo 70 - Personale ausiliario

Articolo 71- Personale dei cimiteri frazionali

Articolo 72 - Divieti al personale

CAPO XII – ATTIVITA’ FUNEBRE

Articolo 73 - Funzioni – Autorizzazioni

Articolo 74 - Divieti

Articolo 75 - Obblighi di informazione

Articolo 76 - Vigilanza

Articolo 77 - Strutture per il commiato

CAPO XIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 78 – Sanzioni

Articolo 79 – Richiami

Articolo 80 - Efficacia delle disposizioni del regolamento